Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Sabato, 15 giugno** — **Numero 141.**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

		anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:		L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:		» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale		» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Parte Ufficiale

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per mercoledì, 19 giugno 1907, alle ore 15, col seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

I. Votazione per la nomina di sei componenti della Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 547).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 583);

3. Modificazioni alla legge del 26 gennaio 1902, n. 9, sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione (N. 463);

4. Pensione alla vedova del prof. Giovanni Rossi (N. 585);

5. Assegnazione di un'annua pensione alla vedova del professore Ernesto Cesàro (N. 584).

Il presidente
T. CANONICO.

LEGGI E DECRETI

Il numero 324 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle scuole medie si assegna agli alunni, nel corso di ciascun trimestre, un esperimento speciale, costituito da una sola prova, scritta od orale, per ciascuna disciplina, secondo l'indole della medesima e le particolari esigenze della scuola.

Il voto sull'esperimento trimestrale è dato dal professore della disciplina.

Ogni professore assegna poi, a ciascun alunno, d'accordo col capo dell'istituto, un voto unico di profitto trimestrale per ciascuna disciplina ad una sola prova o per cui sia ammessa la compensazione fra le rispettive prove scritte e orali, e voti distinti per ognuna di tali prove delle altre discipline, nonchè un voto di condotta. Tutti i voti sono espressi in numeri intieri.

Per determinare il voto di profitto trimestrale si tiene conto non solo del voto meritato dall'alunno nell'esperimento trimestrale, ma anche dei voti da lui meritati nelle interrogazioni e nei compiti fatti in scuola ed a casa.

Mancando il consenso fra l'insegnante e il capo dell'istituto nell'assegnazione del voto, questo diventa definitivo con deliberazione da prendersi nella seduta trimestrale del Consiglio dei professori.

Art. 2.

Nelle scuole elementari si seguono, per gli esperimenti e gli scrutini bimestrali, norme analoghe, in quanto siano applicabili, a quelle stabilite per le scuole medie.

Art. 3.

Il giorno 24 giugno cessano le lezioni in tutte le scuole medie. A cominciare dal giorno successivo si radunano le Commissioni giudicatrici per procedere allo scrutinio finale e dichiarare quali alunni siano dispensati dagli esami, quali vi siano ammessi.

Il voto di scrutinio finale tanto per il profitto, quanto per la condotta, espresso in numeri interi, è proposto dal professore di ciascuna disciplina ed esprime il giudizio che il professore si è formato di ogni alunno alla fine del corso.

Art. 4.

Per lo scrutinio finale si applicano analoghe disposizioni nelle scuole elementari, ferme restando quelle dell'ultimo comma dell'art. 136 del regolamento 13 ottobre 1904.

Le Commissioni giudicatrici sono presiedute dal direttore, o, in mancanza di esso, da un maestro delegato dal sindaco, ed oltre al maestro della classe, ne fa parte quello del corso immediatamente superiore.

Art. 5.

Nelle scuole elementari, in tutti i casi nei quali è richiesta la deliberazione delle Commissioni giudicatrici, si applica senza eccezione il procedimento per la votazione stabilito nell'art. 27 del predetto regolamento.

Art. 6.

Il beneficio di anticipare di un anno l'esame di licenza dalle scuole medie superiori – escluse le scuole normali – di cui all'art. 53 del regolamento 13 ottobre 1904, è esteso ai giovani che compiono i vent'anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui domandano di fare l'esame.

Nessun alunno delle scuole medie può fare esami di promozione o di ammissione per classi diverse da quella immediatamente superiore alla classe in cui fu inscritto nell'anno.

Gli alunni o le alunne delle scuole normali, compiuta la terza classe normale, possono sostenere l'esame di licenza, qualunque sia la loro età, ma non possono prender parte ai concorsi, nè insegnare nelle scuole elementari, finchè non abbiano raggiunto l'età stabilita dall'art. 9 (ultimo paragrafo) della legge 12 luglio 1896, n. 293.

Art. 7.

La prova di calligrafia è obbligatoria in tutti gli esami della scuola normale. Le materie del corso froebeliano, di cui è cenno nell'art. 114 del regolamento 13 ottobre 1904, sono le seguenti: pedagogia, elementi di scienze fisiche e naturali e di matematica, disegno, canto, giuochi ginnastici, pratica dei lavori froebeliani.

Le maestre degli asili infantili, che abbiano conseguita l'abilitazione all'insegnamento elementare, anche inferiore, prima dell'anno 1906, potranno essere ammesse all'esame per conseguire il diploma di maestre di giardino d'infanzia alle condizioni indicate nell'art. 112 del regolamento 13 ottobre 1904, senza però che si richieda sul loro diploma di abilitazione all'insegnamento elementare il voto di attitudine per l'educazione dei bambini, prescritto dall'articolo stesso.

Per il diploma di maestra di giardino d'infanzia è dovuta all'erario la tassa di L. 6.

Art. 8.

Gli alunni che non abbiano raggiunto i punti voluti dall'art. 60 del regolamento 13 ottobre 1904, possono essere ammessi alle prove suppletive, determinate dalla Commissione esaminatrice, per ottenere la dichiarazione d'idoneità all'ultima classe, o alla classe precedente a quella per la quale sostennero l'esame di ammissione o di licenza.

Art. 9.

Per il conferimento del diploma di licenza elementare gli alunni di famiglia povera sono dispensati dalla tassa di lire 5, stabilita dall'art. 10, comma 5 della legge 8 luglio 1904, n. 407. La povertà della famiglia è attestata con le norme da stabilirsi dal regolamento.

Disposizioni transitorie.

Art. 10.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a coordinare le disposizioni generali del regolamento sugli esami in data 13 ottobre 1904, n. 598 con le disposizioni della presente legge, ed ha facoltà altresì di provvedere nella stessa maniera all'unificazione delle norme relative al pagamento delle tasse scolastiche nelle scuole medie ed elementari, ferma restandone la misura giusta le disposizioni in vigore.

Art. 11.

Nell'anno scolastico 1906-907, gli alunni sono dispensati dalle prove d'esame di licenza per quelle discipline e per quelle prove nelle quali abbiano ottenuto non meno di 7 punti nel profitto e nella condotta allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso.

Art. 12.

I candidati di scuola pubblica o privata rimandati

agli esami di licenza dalle scuole medie di ogni grado nell'anno scolastico 1905-906, possono nell'anno scolastico corrente ripetere l'esame delle sole prove fallite.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 289 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 24 marzo 1907, n. 132 per l'unificazione degli istituti di previdenza per il personale ferroviario delle tre ex-Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

Veduta la legge 29 marzo 1900, n. 101 e l'art. 21 della legge 22 aprile 1905, n. 137;

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto lo statuto del nuovo Istituto di previdenza per il personale ferroviario delle tre ex-Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, approvato con R. decreto del 17 marzo 1907, n. 207;

Sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato, nel testo annesso al presente decreto, e visto e sottoscritto d'ordine Nostro dai ministri proponenti lo statuto dell'Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

I rappresentanti del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e del Ministero del tesoro, di cui nell'articolo 45 dello statuto predetto, sono nominati con decreto rispettivamente del ministro di agricoltura, industria e commercio e del ministro del tesoro.

Il decreto, oltre il rappresentante effettivo, nominerà due rappresentanti supplenti.

Il rappresentante effettivo, qualora per malattia, assenza o altro impedimento non possa intervenire alle adunanze del Comitato amministratore dell'Istituto, vi si farà sostituire, per tutti gli effetti, compreso il voto deliberativo, da uno dei rappresentanti supplenti.

Art. 3.

Le modificazioni che eventualmente occorresse di apportare in seguito al testo dello statuto annesso al presente decreto, dovranno essere approvate con procedimento analogo a quello stabilito nell'articolo 1° della legge del 29 marzo 1900, n. 101;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggioo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. COCCO-ORTU.
E. GIANTURCO.
P. CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

STATUTO
dell' Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato

TITOLO I.

Scopo e patrimonio dell'Istituto di previdenza

Art. 1.

Costituzione dell'Istituto.

Gli Istituti di previdenza costituiti a norma del titolo I della legge 29 marzo 1900, n. 101, presso le Società che esercitavano le ex-reti Adriatica, Mediterranea, Sicula formano, ai termini della legge 24 marzo 1907, n. 132, un unico Istituto presso la Amministrazione delle ferrovie dello Stato denominato « Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato ».

L'Istituto ha la sua sede in Roma.

L'ordinamento e la sede degli uffici dell'Istituto sono stabiliti dal ministro dei lavori pubblici su proposta del direttore generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Composizione e scopo dell'Istituto.

L'Istituto di previdenza è composto di due sezioni, che hanno ciascuna patrimonio ed ordinamento distinti e sono amministrate da un Comitato secondo le norme contenute nel titolo V.

Ciascuna sezione ha per iscopo di costituire a favore dei propri compartecipanti, delle loro vedove e dei loro figli minorenni, un capitale convertibile anche in assegni vitalizi o temporanei, ai termini del presente statuto.

La II sezione provvede altresì al servizio sanitario ed ai sussidi di malattia, come al titolo III.

Le due sezioni provvedono inoltre alle funzioni di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai termini di legge.

Art. 3.

Ammissione all'Istituto.

Gli agenti che dopo il 31 dicembre 1896, abbiano ottenuta o ottengano la nomina ad impiego, nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, esclusi gli avventizi, partecipano obbligatoriamente all'Istituto e sono iscritti:

nella I sezione quelli retribuiti con stipendio in ragione di anno o di mese;

nella II sezione quelli con paga giornaliera.

Il compartecipante della I sezione non cessa dal far parte della medesima anche se da stipendio annuo o mensile passi a paga giornaliera, e le relative ritenute gli sono eseguite sulla paga ragguagliata a mese di 30 giorni, senza tener conto delle giornate di assenza.

La inscrizione all'Istituto è facoltativa per gli agenti assunti in servizio in età superiore ai 45 anni.

Art. 4.

Patrimonio dell'Istituto.

Il patrimonio di ciascuna sezione è formato dalle seguenti entrate, da ripartirsi a norma dell'art. 10:

1° dalle ritenute ordinarie sugli stipendi, assegni ed indennità dei compartecipanti;

2° dalle ritenute straordinarie;

3° dai depositi volontari dei compartecipanti;

4° dai contributi della Amministrazione ferroviaria;

5° dai proventi accessori destinati a ciascuna sezione nella misura fissata dall'art. 9;

6° dai proventi straordinari di qualsiasi specie, e particolarmente per legati, donazioni, devoluzioni e caducità;

7° dal prodotto dell'impiego dei capitali amministrati dall'Istituto.

Ciascuna sezione avrà un fondo di riserva per rischio formato a norma dell'art. 21.

Art. 5.

Ritenute ordinarie.

Le ritenute ordinarie a carico del personale, di cui al n. 1 dell'articolo precedente, sono costituite:

1° pei compartecipanti alla I sezione, dal 5.50 per cento sugli stipendi lordi, da prelevarsi di mese in mese, per tutta la durata del servizio. Questa ritenuta si effettua altresì:

a) sugli assegni, purchè l'Amministrazione li abbia dichiarati parte integrante dello stipendio;

b) sulle competenze accessorie che sono corrisposte al personale viaggiante in relazione alle sue speciali attribuzioni; le quali competenze, agli effetti del presente statuto, sono commisurate in una somma eguale al terzo dello stipendio per i capi conduttori principali, controllori viaggianti, capi conduttori, macchinisti di treni elettrici, guidatori-dirigenti di treni elettrici, conduttori, capi frenatori, guarda freni e frenatori, ed in una somma eguale alla metà dello stipendio per i macchinisti e fuochisti;

c) sull'ammontare del compenso in danaro per alloggio gratuito cui il compartecipante abbia diritto in ordine alle disposizioni regolamentari; l'alloggio in natura è valutato alla stessa stregua del relativo eventuale compenso in danaro stabilito dalle disposizioni suddette;

2° pei compartecipanti alla II sezione dal 3 50 per cento sulle paghe e sulle competenze accessorie per lavori a cottimo e straordinari.

Nel caso di riduzione di stipendio o di paga per sospensione, congedo, malattia, aspettativa e disponibilità, si continuano le ritenute, come se la riduzione non esistesse.

Quando per uno dei suddetti motivi, durante l' interruzione del servizio cessasse completamente lo stipendio o la paga. il compartecipante deve rilasciare sullo stipendio o sullo paga o sugli assegni che gli sono corrisposti dopo l'interruzione, l' ammontare delle ritenute anche straordinarie, relative all'interruzione stessa, in una sola volta, oppure in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente, qualora non abbia preferito di versare mensilmente una somma corrispondente alle ritenute statutarie.

Qualora il compartecipante, durante l' interruzione del servizio, ne venga esonerato definitivamente, può versare in una sola volta l'importo suddetto, ed in caso di sua morte, eguale diritto viene riservato alla famiglia.

Quando l'interruzione, con la completa cessazione dello stipendio o della paga, oltrepassi i due anni, il compartecipante non può versare le ritenute per il periodo eccedente i due anni.

È considerato come interruzione di servizio il tempo passato sotto le armi e l'agente ha facoltà di versare, dopo la riammissione, le ritenute relative all'intera durata dell'interruzione.

Non si effettua la ritenuta al compartecipante della II sezione durante il tempo nel quale al medesimo è corrisposto il sussidio di malattia, per le interruzioni del servizio non superiori ad un mese e nei casi previsti all'art. 30.

Art. 6.

Ritenute straordinarie.

Le ritenute straordinarie a carico dei compartecipanti sono cocostituite:

1° dal decimo dello stipendio annuo o della paga ragguagliata ad anno, di cui i compartecipanti sono provvisti all' atto della nomina.

Pei compartecipanti che all'atto della nomina hanno compiuto l'età di 30 anni, il detto decimo viene aumentato di tanti centesimi dello stipendio o della paga, quanti sono gli anni compiuti al di là del trentesimo. Le frazioni di anno eccedenti i sei mesi si computano per un intero anno, le inferiori si trascurano.

La suddetta ritenuta straordinaria può essere pagata in una sola volta all'atto della nomina ovvero in ventiquattro rate mensili eguali consecutive, senza interessi.

2° dal dodicesimo di ogni aumento della retribuzione annua, compresi gli assegni di cui al n. 1, lettera *a*, dell'art. 5, da ritenersi nel primo mese dal quale comincia l'aumento.

In questo mese però la ritenuta ordinaria è commisurata sulla precedente retribuzione.

Nel caso di riduzione dello stipendio o della paga, per una causa diversa da quelle indicate nel precedente art. 5, il compartecipante non è sottoposto alla ritenuta del dodicesimo sugli aumenti che possa ottenere in seguito, fino a concorrenza della riduzione stessa.

Art. 7.

Depositi volontari.

I depositi volontari dei compartecipanti non devono mai eccedere per ogni mese l'importo del quinto dello stipendio mensile o della paga ragguagliata a mese.

Solamente nel caso di riammissione l'agente ha facoltà di versare, a titolo di deposito volontario, il capitale già riscosso quando abbandonò il servizio.

Art. 8.

Contributi dell'Amministrazione ferroviaria.

L'Amministrazione ferroviaria versa mensilmente all'Istituto di previdenza:

1° pei compartecipanti alla I sezione:

un contributo dell'8 per cento degli stipendi lordi, assegni ed indennità indicati al n. 1 dell'art. 5;

un contributo pari alle ritenute straordinarie di cui all'articolo 6.

2° pei compartecipanti alla II sezione:

dal 1° luglio 1905 un contributo dell'otto e quindici per cento sulle paghe e sulle competenze accessorie indicate al n. 2 del citato art. 5;

un contributo pari alle ritenute straordinarie di cui all'articolo 6.

Inoltre nei casi di riduzione o cessazione dello stipendio o della paga, di cui all'art. 5, in quanto si effettuino i versamenti del compartecipante, l'Amministrazione ferroviaria versa il corrispondente contributo.

Art. 9.

Proventi accessorî.

I proventi accessorî assegnati alla Cassa pensioni e quelli assegnati al Consorzio di mutuo soccorso, sono ogni anno ripartiti, coi relativi interessi: i primi fra la Cassa pensioni e la prima sezione dell'istituto, i secondi fra il Consorzio di mutuo soccorso o la seconda sezione, in ragione dell'ammontare degli stipendi, assegni ed indennità sottoposti a ritenute, di cui sono provvisti i rispettivi compartecipanti.

I proventi accessorî sono costituiti:

per la prima sezione: dal prodotto della vendita dei biglietti per ingresso alle stazioni:

per la seconda sezione:

a) dall'importo delle multe inflitte in via disciplinare al personale;

b) dall'introito netto della vendita degli oggetti abbandonati in qualunque luogo appartenente alla Rete;

c) dall'introito netto della vendita delle tariffe, degli orari e delle note di spedizione;

d) dalle somme messe a disposizione delle parti per eccedenza di tassazione e prescritte, dedotto l'importo dei rilievi inesigibili;

e) dalle eccedenze di cassa riscontrate nelle gestioni delle stazioni.

Le maggiori entrate che potranno essere in seguito assegnate in comune alle Casse pensioni e soccorso ed all'Istituto, saranno ripartite nel modo indicato in principio del presente articolo.

TITOLO II.

Ripartizione ed assegnazione delle entrate.

Art. 10.

Ripartizione delle entrate.

Le entrate di cui all'art. 4 sono, per ciascuna sezione, distinte in due conti: individuale e collettivo.

Il conto individuale è costituito dalle ritenute ordinarie e straordinarie a carico del compartecipante, dai contributi dell'Amministrazione ferroviaria, dai depositi volontari e dal prodotto dell'impiego dei detti fondi.

Il conto collettivo è costituito dalle altre entrate di cui all'articolo 4, e dalle somme appartenenti ai conti individuali, le quali risultino disponibili a norma degli articoli 17, 25 e 36.

Art. 11.

Conto individuale.

Per ogni compartecipante è aperto un conto individuale nel quale devono tenersi separate le somme accumulate:

1° con le ritenute ordinarie e straordinarie;

2° coi contributi dell'Amministrazione ferroviaria;

3° coi depositi volontari di cui all'art. 7.

Ciascuna delle dette somme è annualmente aumentata dalla rispettiva quota di prodotto dell'impiego dei capitali, liquidato al 31 dicembre dell'anno precedente, in base a quello effettivamente realizzato nell'anno stesso.

Nel caso però di liquidazione del conto individuale o di assegnazione di ritenute, per cessazione dal servizio prima della chiusura della contabilità dell'anno precedente, si applica l'interesse medio risultante dall'ultimo consuntivo approvato dal Comitato.

Il compartecipante, finchè è in attività di servizio, non può disporre in alcun modo delle somme registrate nel suo conto individuale, il quale viene chiuso al momento della sua cessazione dal servizio, senza computare gli interessi dell'anno in corso.

Art. 12.

Conto collettivo.

Il conto collettivo ha per iscopo di aumentare l'importo delle somme assegnate col conto individuale ai compartecipanti esonerati definitivamente dal servizio, alle vedove ed ai figli minorenni che si trovano nelle condizioni stabilite rispettivamente negli articoli 13, 14 e 15.

Le norme per la distribuzione delle somme accumulate nel conto collettivo, debbono essere approvate per decreto Reale, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 marzo 1900, n. 101.

Art. 13.

Condizioni per la liquidazione del conto individuale ai compartecipanti.

Le somme accumulate nel conto individuale sono assegnate ai compartecipanti che siano stati esonerati definitivamente dal servizio, sia in seguito a loro domanda, sia d'ufficio:

1° quando abbiano compiuto 30 anni di compartecipazione all'Istituto e 60 anni di età, se addetti ai servizi sedentari; e 25 anni di compartecipazione all'Istituto e 55 di età, se addetti ai servizi attivi e specificati nella tabella *A* annessa al presente statuto;

2° quando l'esonero definitivo dal servizio dipenda da invalidità debitamente accertata, purchè l'agente abbia compiuto il 15° anno di compartecipazione all'Istituto;

3° quando l'esonero definitivo dal servizio, qualunque sia la durata della compartecipazione, dipenda da invalidità permanente che sia conseguenza di ferite od altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero da febbri miasmatiche contratte per ragioni di servizio, in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria, in conformità della legge.

I compartecipanti che siano stati addetti tanto ai servizi sedentari quanto ai servizi attivi, possono conseguire l'assegnazione delle somme accumulate nel conto individuale dopo raggiunti 25 anni di compartecipazione e 55 anni di età, quando la durata dei servizi attivi sia stata complessivamente di almeno 15 anni.

La tabella *A* di cui sopra, non potrà essere modificata che per decreto del Ministero dei lavori pubblici su proposta dell'Amministrazione ferroviaria e sentito il Comitato dell'Istituto.

Art. 14.

Esonero definitivo dal servizio per misura amministrativa.

Le somme accumulate nel conto individuale sono assegnate anche ai compartecipanti che siano stati esonerati definitivamente dal servizio per misura amministrativa in base ai regolamenti sul personale, prima di aver raggiunto i limiti indicati nel n. 1 dell'art. 13 e purchè abbiano compiuto 15 anni di compartecipazione.

Art. 15.

Condizioni per la liquidazione del conto individuale alle mogli o alle vedove ed ai figli minorenni dei compartecipanti destituiti o morti.

Le somme accumulate nel conto individuale del compartecipante che dopo 15 anni di compartecipazione sia stato destituito o sia morto in attività di servizio sono assegnate alla moglie o alla vedova ed ai figli minorenni, legittimi o legittimati, esclusi gli adottivi, nella misura stabilita dal presente statuto, quando si verifichino le condizioni seguenti:

1° per la moglie o per la vedova:

a) che non sia intervenuta sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa di lei o di entrambi i coniugi;

b) che il matrimonio col compartecipante sia di due anni almeno anteriore al giorno in cui egli sia stato destituito o sia morto, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

c) che il matrimonio sia stato contratto prima che il compartecipante abbia compiuto l'età di 50 anni;

2° per i figli:

che il matrimonio dal quale essi sono nati, o la legittimazione, sodisfi alle due condizioni di tempo e di età previste rispettivamente alle lettere *b* e *c*. Inoltre per le figlie minorenni occorre che esse siano nubili.

La condizione che il compartecipante abbia compiuto 15 anni di compartecipazione e quella di cui alla lettera *b* del presente articolo, non si richiedono quando la morte del compartecipante stesso sia avvenuta in coseguenza di ferite o di lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero di febbri miasmatiche contratte, per ragioni di servizio, in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria, in conformità della legge.

Nel primo caso occorre però che il matrimonio sia avvenuto prima dell'infortunio.

Art. 16.

Assegnazione delle ritenute e dei depositi volontari.

In qualunque tempo il compartecipante cessi dal servizio, anche prima dei termini stabiliti dall'art. 13, ha diritto di riscuotere le somme accumulate con le sue ritenute e con gli interessi calcolati fino al 31 dicembre dell'anno precedente purchè non si tratti di agenti destituiti o di agenti in prova licenziati per motivi disciplinari e salvo la facoltà prevista nell'articolo 60.

Tale diritto spetta anche alla moglie o alla vedova ed ai figli minorenni dell'agente destituito o morto o dell'agente in prova che lasci il servizio per motivi disciplinari, purchè la moglie o la vedova ed i figli si trovino nelle condizioni stabilite nel precedente art. 15.Se però l'agente fosse in seguito riammesso in servizio per riconosciuto errore del provvedimento disciplinare che l'ha colpito, ha diritto di essere riammesso all'Istituto con la precedente compartecipazione e con il relativo conto individuale, compreso il periodo d'interruzione, per il quale l'Amministrazione ferroviaria dovrà, a beneficio del compartecipante, fare i versamenti previsti a suo carico dall'art. 8 ed anche quelli a carico del compartecipante ai termini degli articoli 5 e 6, ove l'Amministrazione ferroviaria non abbia concesso al medesimo lo stipendio o la paga per il predetto periodo d'interruzione.

Il compartecipante deve restituire l'ammontare delle ritenute e degli interessi pagati alla moglie ed ai figli minorenni, e la restituzione deve essere fatta in una sola volta se l'Amministrazione gli abbia concesso lo stipendio per il periodo di interruzione, altrimenti in un numero di rate mensili da stabilirsi dal Comitato.

I depositi volontari di cui all'art. 11, n. 3, coi relativi interessi calcolati fino al 31 dicembre precedente, possono sempre essere ritirati dal compartecipante, oppure dagli aventi diritto o dagli eredi di lui, in qualunque tempo e per qualunque causa il compartecipante lasci il servizio.

Art. 17.

Somme del conto individuale non assegnate a norma degli articoli precedenti.

Le somme del conto individuale le quali non sono assegnate a norma degli articoli precedenti, passano per diciannove ventesimi al conto collettivo e per un ventesimo al fondo di riserva per rischio di cui nell'art. 21.

Art. 18.

Tempo di compartecipazione.

La durata della compartecipazione si calcola dal giorno in cui l'agente fu iscritto all'Istituto e per tutto il tempo durante il quale furono versate le ritenute di cui all'art. 5, compresi i periodi di tempo eventualmente riscattati.

Per il compartecipante alla II sezione sono considerati come tempo utile agli effetti della compartecipazione, anche i periodi pei quali fu ad esso corrisposto il sussidio di malattia e le interruzioni non superiori ad un mese.

Nel computo della durata di compartecipazione le frazioni di mese, se eccedenti i quindici giorni, si calcolano per un mese intero, altrimenti si trascurano.

Art. 19.

Procedimento per la liquidazione dei conti individuali.

Il conto individuale è liquidato sulla richiesta degli aventi diritto, i quali debbono dimostrare, con documenti, di trovarsi nelle condizioni prescritte dal presente statuto.

Art. 20.

Assegni vitalizi e temporanei.

Le somme assegnate ai termini degli articoli 12, 13, 14 e 15, dopo averne prelevato il 2 per cento per il fondo di riserva per rischio, di cui all'articolo seguente, sono convertite, salvo quanto è disposto nel titolo IV, pei compartecipanti in assegni vitalizi; per le vedove in assegni vitalizi durante la vedovanza, e per i figli in assegni durante la minore età.

Il servizio degli assegni vitalizi e temporanei sarà fatto dall'Istituto.

Art. 21.

Fondo di riserva per rischio.

Il fondo di riserva per rischio di cui all'art. 9 della legge 29 marzo 1900, n. 101, sarà formato:

a) da un ventesimo delle somme che, secondo l'art. 17, passano dai conti individuali al conto collettivo;

b) dal 2 per cento delle somme liquidate per essere convertite in assegni vitalizi o temporanei.

Art. 22.

Pagamenti in capitale.

Le somme di cui all'art. 20 sono corrisposte in una sola volta in capitale, quando la compartecipazione all'Istituto sia minore de 15 anni.

È però in facoltà degli interessati di chiedere che le dette somme siano convertite in assegno vitalizio quando questo risulti non inferiore alle L. 200 annue.

Il Comitato stabilirà di volta in volta la ripartizione fra gli aventi diritto, delle somme assegnate in capitale a norma del presente articolo e di quelle accumulate nel conto individuale con le ritenute e coi relativi interessi, giusta gli articoli 16 e 37, nonchè dei depositi volontari qualora il compartecipante non abbia disposto per la loro destinazione.

Art. 23.

Assegni ai compartecipanti.

Le somme spettanti al compartecipante ai termini degli articoli 12, 13 e 14, sono convertite in assegni vitalizi o temporanei nel modo seguente, salvo l'eccezione di cui all'art. 22.

Se il compartecipante ha moglie, ma non ha figli, il vitalizio deve essere fatto anche a favore della moglie, pagabile durante la sua vedovanza e nella misura della metà del vitalizio dell'agente.

Se oltre la moglie il compartecipante ha figli minorenni deve essere fatto anche un assegno a favore di questi, pagabile dalla morte del padre fino alla loro maggiore età, complessivamente nella misura di un quarto dell'assegno paterno.

Se invece il compartecipante è vedovo e ha figli minorenni, l'assegno deve essere fatto anche a favore di questi, pagabile in parti eguali dalla morte del padre fino alla loro maggiore età, nella misura complessiva della metà dell'assegno paterno, se i minorenni sono due o più, e nella misura di un quarto, se il compartecipante lascia, alla sua morte, un solo figlio minorenne, o se in seguito uno solo rimane al godimento dell'assegno temporaneo.

Le quote dei figli che premorissero o cessassero dal diritto all'assegno si riversano a favore degli altri figli minorenni.

Le quote delle figlie minorenni si pagano fino a che queste rimangono nello stato nubile.

Quando la moglie ed i figli minorenni del compartecipante non

si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 15, il vitalizio si effettua unicamente a favore del compartecipante.

Art. 24.

Assegni alle vedove ed ai figli minorenni dei compartecipanti morti in attività di servizio.

Se il compartecipante morte in attività di servizio lascia la moglie e i figli minorenni con diritto, giusta l'art. 15, all'assegnazione delle somme accumulate nel suo conto individuale, l'assegno temporaneo di ciascun figlio minorenne deve essere eguale al terzo dell'assegno della vedova.

Gli assegni temporanei che cessano per la morte o per il raggiungimento dell'età maggiore dei figli sono eventualmente riversibili a favore della vedova, fino a raggiungere l'ammontare dell'assegno che le sarebbe stato liquidato se il marito non avesse lasciato figli minorenni e gli assegni temporanei degli altri figli minorenni rimangono invariati. Se invece il compartecipante morto in attività di servizio lascia soltanto figli minorenni, le somme accumulate nel suo conto individuale sono attribuite ad essi, in modo che le singole quote rappresentino il valore capitale di annualità temporanee costanti ed eguali fra loro fino al compimento della maggiore età.

Art. 25.

Limite degli assegni vitalizi.

L'assegno vitalizio a favore del compartecipante non deve superare il limite dei quattro quinti dello stipendio medio dell'ultimo quinquennio, nè il limite massimo stabilito per gli impiegati dello Stato, se si tratta di compartecipanti della 1ª sezione, e quello di lire 2.50 al giorno, per i compartecipanti della 2ª sezione.

L'assegno vitalizio a favore delle vedove e quello temporaneo a favore dei figli minorenni dei compartecipanti morti in attività di servizio non deve superare:

a) per le vedove degli inscritti alla 1ª sezione, i due quinti dello stipendio medio dell'ultimo quinquennio, nè il limite massimo di lire 4000, e qualora esistano anche figli minorenni, non deve superare complessivamente i tre quinti dello stipendio medio dell'ultimo quinquennio, nè il limite massimo di lire 6000. Nel caso che con la vedova concorra un solo figlio minorenne, l'assegno della vedova non può superare i due quinti di detto stipendio medio, nè il limite massimo di lire 4000. Qualora esistano soltanto figli minorenni in numero di due o più, il valore degli assegni temporanei non deve superare complessivamente i due quinti dello stipendio medio dell'ultimo quinquennio, nè il limite massimo di lire 4000, e nel caso di un solo orfano un quinto dello stipendio medio anzidetto col limite massimo di lire 2000;

b) per le vedove degli inscritti alla 2ª sezione, lire 1.25 al giorno e qualora esistano anche figli minorenni, non deve superare complessivamente lire 1.90 al giorno. Nel caso che con la vedova concorra un solo figlio minorenne, l'assegno della vedova non può superare il limite massimo di lire 1.25 al giorno. Qualora esistano soltanto figli minorenni in numero di due o più, i rispettivi assegni temporanei non devono superare complessivamente lire 1.25 al giorno.

Le eventuali eccedenze sui limiti di cui sopra, sono devolute in valore capitale al conto collettivo.

Nello stipendio medio, agli effetti del presente articolo, devesi comprendere la media degli assegni, delle competenze accessorie e dei compensi di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, dell'art. 5 dello statuto e nella misura ivi stabilita, che il compartecipante abbia fruiti durante l'ultimo quinquennio di servizio.

Art. 26.

Decorrenza e pagamento degli assegni vitalizi e temporanei.

Gli assegni decorrono:

1° per il compartecipante dal giorno in cui ha effetto l'esonero definitivo dal servizio o la sua dispensa per misura amministrativa;

2° per la vedova e per i figli, dal giorno successivo a quello della morte del compartecipante o dell'esonerato.

Le eventuali riversibilità hanno effetto dal giorno in cui cessi o si sospenda l'assegno riversibile.

Gli assegni si pagano nei modi da stabilirsi dal Comitato, d'accordo coll'Amministrazione, a rate bimestrali posticipate sulla produzione del certificato di vita, nel quale deve anche essere dichiarato, se si tratti di una vedova, che essa si trova sempre nello stato di vedovanza, e, se si tratti di figlie, aventi l'età di 12 anni o più, che esse sono tuttora nubili.

Quando i figli minorenni vengano impiegati presso l'Amministrazione ferroviaria, non si corrisponde loro l'assegno durante il tempo in cui prestano servizio.

TITOLO III.

Servizio sanitario e sussidi di malattia ai compartecipanti della seconda sezione

Art. 27.

Prestazioni della seconda sezione al personale.

Quando il servizio sanitario sarà fatto dalla seconda sezione del l'Istituto a norma dell'art. 58, la sezione stessa provvederà per tutto il personale in attività di servizio:

1° all'accertamento delle malattie;

2° alla fornitura ed alla manutenzione degli apparati ortopedici, arti artificiali e simili; però pel personale non iscritto alla seconda sezione, nè al Consorzio, la fornitura e la manutenzione sono limitate alle lesioni per causa di servizio;

3° alla fornitura dei febbrifughi nei casi determinati da malaria, per scopo preservativo o terapeutico;

4° alla manutenzione degli apparecchi di salvataggio ed alla rifornitura delle cassette di soccorso.

Le spese relative ai numeri 3 e 4, e quelle indicate ai numeri 1 e 2, in quanto queste ultime siano fatte nell'interesse dell'Amministrazione o siano relative al personale non compartecipante alla seconda sezione, nè al Consorzio, sono annualmente rimborsate dall'Amministrazione ferroviaria, con le modalità da stabilirsi fra la seconda sezione e l'Amministrazione stessa.

Art. 28.

Prestazioni ai compartecipanti della seconda sezione ed a quelli del Consorzio.

Nel caso previsto all'articolo precedente la seconda sezione assume verso i propri compartecipanti e verso quelli del consorzio di mutuo soccorso in attività di servizio:

1° la cura medico-chirurgica prestata nell'ambito della rete dai sanitari dell'Istituto. Resta a carico dell'Amministrazione ferroviaria la spesa occorrente per gli ispettori sanitari da essa nominati e per gl'impiegati degli uffici relativi;

2° la fornitura o le spese di medicinali occorse durante le accertate malattie, per le quali l'agente sia stato assente dal servizio, purchè siano contenute entro i limiti della tariffa, adottata d'accordo fra la seconda sezione dell'Istituto di previdenza ed il Consorzio di mutuo soccorso e le ricette siano state rilasciate dai medici dell'Istituto, od, in caso eccezionale, rilasciate da medici estranei, ma vistate da un medico dell'Istituto e dall'ispettore sanitario;

La disposizione del capoverso precedente si applica anche nei casi di malattia che non obblighi l'agente ad assentarsi dal servizio; in tal caso, però, con norme speciali da determinarsi nel regolamento sul servizio sanitario.

3° il ricovero negli ospedali, nel qual caso sarà devoluto alla sezione una metà dell'importo del sussidio di malattia durante i giorni di degenza all'ospedale, non mai però oltre l'ammontare

della retta. Non fa carico alla seconda sezione la spesa di ricovero negli ospedali pei giorni nei quali al compartecipante non compete il sussidio di malattia;

4° le spese per le cure balneari od altre speciali giudicate necessarie durante le malattie o per le malattie sofferte di recente, escluso il trattamento di vitto e alloggio, senza pregiudizio del sussidio di malattia qualora competa;

5° le spese per il trasporto degli ammalati e dei feriti alle loro abitazioni od agli ospedali, salvo i rimborsi previsti nel capoverso dell'art. 39;

6° le spese funerarie nella misura del 5 per cento della paga annua dell'agente, calcolata sulla base di 350 volte la mercede giornaliera fissa del compartecipante, con un minimo di lire 30.

Le prestazioni di cui sopra, salvo la eccezione di cui al n. 3, sono dovute anche quando il compartecipante non riceva il sussidio di malattia.

Art. 29.

Sussidio di malattia.

Il sussidio di malattia è commisurato ai due terzi della paga fissa e si concede al compartecipante che sia stato sottoposto alla ritenuta almeno per trenta giornate e quando sia privato della paga stessa in conseguenza di malattia.

Art. 30.

Limitazione del sussidio.

Il compartecipante della 2ª sezione non ha diritto al sussidio di malattia:

1° nelle prime tre giornate di malattia, salvo che a giudizio dei sanitari del sodalizio, si tratti della ricaduta di una malattia precedente avvenuta non oltre 10 giorni dalla ripresa del servizio;

2° nei giorni di malattia occasionata da disordini, vizi, ferite o lesioni riportate in rissa o da prestazioni estranee al servizio della Amministrazione ferroviaria;

3° quando rifiuti di essere ricoverato all'ospedale o, in genere, non si assoggetti alle prescrizioni dei medici dell'Istituto o dell'Amministrazione.

Nel corso di ciascun anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il compartecipante non può conseguire il sussidio di malattia per più di 180 giorni.

Art. 31.

Ripartizione della spesa del servizio sanitario e dei sussidi di malattia.

La spesa del servizio sanitario e dei sussidi di malattia è ripartita alla fine di ogni anno fra i compartecipanti della 2ª sezione, in ragione delle rispettive paghe e degli assegni sottoposti a ritenuta ordinaria, e le quote così risultanti sono a carico dei relativi conti individuali.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali per gli infortuni degli operai sul lavoro a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51

Art. 32.

Servizio di indennità.

Le due sezioni, ciascuna per i propri compartecipanti operai, provvedono come appresso al servizio di indennità in caso d'infortunio sul lavoro, qualora l'Amministrazione ferroviaria non abbia, in conformità alla legge, altrimenti provveduto alla loro assicurazione.

Art. 33.

Agenti considerati operai.

Sono considerati operai, agli effetti dell'articolo 2 della legge, gli agenti compresi nelle categorie indicate nella tabella *B*, allegata al presente statuto, e gli altri che fossero incaricati di funzioni analoghe.

Art. 34.

Indennità al compartecipante operaio.

L'Istituto agli effetti dell'articolo 9 della legge, corrisponde al compartecipante operaio colpito da infortunio sul lavoro:

a) nel caso di inabilità temporanea, gli assegni stabiliti dal presente statuto o dalle disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria per il personale ed il supplemento che eventualmente occorra per raggiungere la indennità stabilita ai numeri 3 e 4 del citato articolo 9;

b) nel caso d'inabilità permanente parziale l'indennità stabilita nel n. 2 dello stesso articolo 9. L'indennità non è corrisposta finchè il compartecipante colpito da tale inabilità continui il servizio presso l'Amministrazione ferroviaria senza riduzione del salario. Qualora però in seguito si verifichi la riduzione del salario per conseguenza di tale inabilità, oppure avvenga la cessazione dal servizio, si liquida l'indennità prevista nel presente capoverso;

c) nel caso di inabilità permanente assoluta l'indennità stabilita nel n. 1 del citato articolo 9.

Art. 35.

Indennità in caso di morte.

In caso d'infortunio sul lavoro che cagioni la morte del compartecipante operaio, l'Istituto corrisponde agli aventi diritto l'indennità stabilita al n. 5 dell'art. 9 della legge.

Art. 36.

Rimborso di ritenute nei casi di inabilità permanente e di morte.

Nei casi di infortunio sul lavoro che cagioni l'inabilità permanente assoluta o parziale, il compartecipante, oltre l'indennità dovutagli per legge, ha diritto, al momento della cessazione dal servizio, al rimborso delle somme accumulate nel conto individuale mediante le ritenute ed i relativi interessi, salvo il caso di destituzione di cui all'art. 16.

Nel caso in cui il compartecipante sia morto in seguito ad infortunio sul lavoro, le dette somme sono devolute ai suoi aventi diritto.

Ogni altra attività del conto individuale, eccettuati i depositi volontari coi relativi interessi, passa al conto collettivo.

Art. 37.

Supplemento di indennità a carico del conto collettivo.

Nel caso in cui il capitale complessivo da corrispondersi al compartecipante, alla vedova od ai figli minorenni, giusta gli articoli 34, 35 e 36, risultasse inferiore a quanto sarebbe spettato in base al presente statuto, se il compartecipante, anche se non più operaio, fosse divenuto invalido o fosse morto per cause comuni, oltre al capitale previsto dai citati articoli, si corrisponde anche la eventuale differenza per raggiungere il trattamento dello statuto e la differenza rimane a carico del conto collettivo.

Qualora la somma spettante alla vedova a norma dell'articolo precedente, non raggiunga l'ammontare di un anno dello stipendio o della paga di cui era provvisto il marito, viene corrisposto alla vedova anche un sussidio a carico del conto collettivo, fino a raggiungere il suddetto ammontare.

Il supplemento previsto nei due casi di cui sopra, non si corrisponde quando, a norma dell'art. 32 della legge, sia dovuto un risarcimento per la responsabilità civile.

Art. 38.

[illegible]

In caso d'inabilità permanente assoluta, e in quei casi d'inabilità permanente parziale nei quali la riduzione da farsi sul sala-

rio annuo per la determinazione delle indennità sia almeno della metà del salario stesso, la indennità liquidata a norma dell'articolo 34 dello statuto sarà versata alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge.

È fatta facoltà al Comitato dell'Istituto di accordarsi con la detta Cassa nazionale, per convertire in rendita vitalizia anche le altre somme spettanti al compartecipante, a norma dello statuto.

In questo caso, e limitatamente a queste somme, si dovrà tenere conto degli eventuali diritti della moglie e dei figli minorenni.

Art. 39.

Versamenti da parte dell'Amministrazione ferroviaria allo Istituto.

In caso d'infortunio, l'Amministrazione ferroviaria versa all'Istituto l'importo totale delle indennità stabilite dalla legge nonchè l'eventuale eccedenza che l'Istituto abbia corrisposto a norma delle disposizioni emanate dall'Amministrazione per il personale.

Inoltre l'Amministrazione ferroviaria rimborsa all'Istituto le spese per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, sostenute per gli operai colpiti da infortunio sul lavoro e le spese per il certificato medico.

Art. 40.

Somme da imputarsi nella liquidazione dell'indennità di legge.

Nella liquidazione dell'indennità di legge, l'Istituto imputa quanto eventualmente sia stato pagato all'interessato per le spese di cure non immediate, purchè non vi abbia diritto in ordine alle disposizioni del titolo III, e per le indennità relative alla invalidità temporanea, dopo tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio Le spese pagate per quest'ultimo titolo, sono imputate nella liquidazione non oltre l'importo di legge.

Art. 41.

Comunicazione agli interessati del trattamento loro spettante e pagamento delle indennità.

L'Istituto, entro otto giorni dalla presentazione all'Istituto medesimo di tutti i documenti necessari, procede alla liquidazione del trattamento dovuto agli interessati.

Le indennità e gli assegni così liquidati o concordati con l'Amministrazione ferroviaria, sono corrisposti agli interessati entro gli otto giorni successivi a quello in cui l'Istituto avrà ricevuto di ritorno la liquidazione accettata.

Art. 42.

Revisione e controversie circa la determinazione dell'indennità.

L'Istituto ha obbligo di chiedere la revisione delle indennità e di sostenere le controversie circa la determinazione delle indennità stesse, ai sensi dell'art. 13 della legge, quando vi sia invitato dall'Amministrazione ferroviaria e sulla scorta delle ragioni che questa sia per comunicargli.

Le spese sono a carico dell'Amministrazione ferroviaria tanto nel caso di cui sopra, quanto nell'altro in cui la revisione sia chiesta d'iniziativa dell'Istituto.

Art. 43.

Servizio di indennità per gli operai non inscritti all'Istituto.

La seconda sezione può provvedere al servizio d'indennità in caso d'infortunio anche per gli operai non iscritti all'Istituto in quanto non siano assicurati ai termini di legge.

In tal caso l'Istituto corrisponde gli assegni stabiliti dalle disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria pel personale ed il supplemento che eventualmente occorra per raggiungere le indennità di legge.

La conversione in rendita vitalizia, quando ne sia il caso, si effettua presso la Cassa nazionale di previdenza, ai termini dell'art. 15 della legge.

In pendenza della liquidazione della indennità, l'Istituto, occorrendo, corrisponde all'operaio la metà del salario giornaliero.

L'Amministrazione ferroviaria rimborsa all'Istituto le somme pagate in virtù del presente articolo.

Art. 44.

Contabilità.

Gli effetti finanziari delle disposizioni concernenti il trattamento in caso d'infortuni sul lavoro, debbono formare oggetto di una speciale contabilità.

TITOLO V.

Amministrazione dell'Istituto

Art. 45.

Costituzione del Comitato.

L'Istituto è amministrato da un Comitato diviso in due sezioni corrispondenti a quelle che costituiscono l'Istituto medesimo.

Ciascuna sezione del Comitato è composta di dodici membri, come appresso:

sei nominati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dei quali almeno cinque scelti fra gli agenti alla dipendenza dell'Amministrazione medesima e per la prima sezione almeno uno scelto fra i compartecipanti in attività di servizio;

tre eletti dai compartecipanti in attività di servizio o scelti tra i compartecipanti alle rispettive sezioni;

un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

due rappresentanti del Ministero del tesoro, uno dei quali scelto fra i funzionari dirigenti il servizio degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti e l'altro fra i funzionari della Direzione generale del tesoro.

Assisteranno alle adunanze del Comitato, con voto consultivo, o vi si faranno rappresentare:

il capo degli uffici degli Istituti di previdenza delle ferrovie dello Stato;

il capo del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato;

il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti.

Sono contemporaneamente membri delle due sezioni del Comitato soltanto i tre rappresentanti del Ministero di agricoltura, industria e commercio e del Ministero del tesoro.

Il Comitato dura in carica tre anni ed i membri di esso possono essere riconfermati.

Ciascuna sezione del Comitato nomina fra i membri, esclusi i rappresentanti del Ministero di agricoltura, industria e commercio e del Ministero del tesoro, il presidente, un vice presidente ed un segretario, il quale può farsi coadiuvare da un vice segretario da lui designato che interverrà alle adunanze senza voto.

Il presidente ed il segretario della prima sezione sono rispettivamente il presidente ed il segretario del Comitato, e ne è vice presidente il presidente della seconda sezione.

La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al presidente del Comitato, ed in caso di suo impedimento, al presidente della seconda sezione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti e non sono valide se il numero di questi non è almeno di undici nelle riunioni plenarie e di sette in quelle delle sezioni.

A parità di voti, quello del presidente, o in sua assenza, quello del vice presidente, ha la prevalenza.

Il Comitato si raduna almeno una volta ogni bimestre e può tenere le sue sedute anche fuori la sede dell'Istituto.

Art. 46.

Elezioni.

Le norme per le elezioni dei tre membri da nominarsi dai compartecipanti di ciascuna sezione devono essere approvate per de-

creto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 47.

Attribuzioni del Comitato.

Il Comitato a sezioni unite delibera:

1° sulle questioni attinenti all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dello statuto;

2° sui passaggi dei compartecipanti dalla seconda alla prima sezione;

3° sull'applicazione delle norme per la distribuzione del conto collettivo, di cui all'art. 12;

4° sui provvedimenti da proporsi in ordine all'art. 50;

5° sulle modificazioni che eventualmente si volessero proporre al presente statuto;

6° sulle norme per il servizio degli assegni vitalizi e temporanei in applicazione dell'art. 20;

7° sul bilancio annuale delle due sezioni;

8° sulle operazioni finanziarie necessarie per il funzionamento dell'istituto.

Ciascuna sezione del Comitato, per la parte che la riguarda, dà applicazione ed esecuzione allo statuto e delibera:

1° sull'impiego e sulla trasformazione di impiego dei capitali;

2° sulla liquidazione dei conti individuali e del conto collettivo;

3° sulla ripartizione con la Cassa pensioni e il Consorzio di mutuo soccorso dei proventi accessori assegnati e che potranno essere assegnati in comune coll'istituto;

4° sulle indennità da liquidarsi a norma del titolo IV nei casi di infortunio sul lavoro;

5° sulle liquidazioni dei sussidi di malattia e sulle disposizioni relative al servizio sanitario.

I processi verbali delle adunanze devono essere comunicati entro otto giorni dalla loro approvazione, all'Amministrazione ferroviaria ed ai Ministeri d'agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 48.

Pubblicazione del rapporto annuale.

Entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il Comitato pubblica un rapporto sulle operazioni e sullo stato economico dell'istituto, rapporto che viene recato a conoscenza dei compartecipanti nei modi stabiliti dal Comitato stesso.

Art. 49.

Impiego dei fondi e deposito dei valori.

I fondi dell'istituto si possono impiegare soltanto:

1° in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

2° in obbligazioni della Società italiana per le strade ferrate Meridionali, della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo e della Società italiana per le strade ferrate della Sicilia;

3° in cartelle di Istituti di credito fondiario riconosciuti per legge.

I valori appartenenti all'Istituto sono custoditi e gestiti gratuitamente dalla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi dell'art. 4 della legge 24 marzo 1907, n. 132, e debbono tenersi distinti per ogni sezione.

Art. 50.

Bilancio tecnico.

Sulla base della situazione del personale al 31 dicembre 1904 e successivamente alla fine di ogni triennio, il Comitato farà il bilancio tecnico per la distribuzione del conto collettivo e, occorrendo, proporrà i provvedimenti di riforma per la distribuzione medesima.

Art. 51.

Spese di amministrazione.

Le spese occorrenti per l'amministrazione dell'Istituto, comprese quelle per gli studi necessari all'andamento della istituzione e le spese giudiziarie, sono sostenute dall'Amministrazione ferroviaria.

TITOLO VI.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 52.

Diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie.

I diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie sono esclusivamente determinati dal presente statuto e nulla può essere concesso che non sia dal medesimo previsto.

Art. 53.

Accertamenti sanitari ed amministrativi.

Gli accertamenti sanitari per giudicare della inabilità di un compartecipante a continuare il servizio o delle cause che la produssero, debbono essere eseguiti da un ispettore sanitario in concorso di altro medico designato dall'Amministrazione ferroviaria e risultare da apposito certificato firmato da entrambi.

È però in facoltà del compartecipante di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di sua fiducia, il quale, se d'accordo coi predetti sanitari, firmerà pure il certificato; se dissenziente, dovrà stendere il suo rapporto da trasmettersi al Comitato a mezzo dei sanitari stessi. In questo ultimo caso, come nel caso di dissenso fra l'ispettore sanitario ed il medico designato dall'Amministrazione ferroviaria, ai termini della prima parte dell'articolo, il Comitato deciderà definitivamente con deliberazione motivata presa a maggioranza di almeno sette dodicesimi dei votanti, oppure farà eseguire un nuovo accertamento per mezzo di un consulto di tre medici nominati dal Comitato medesimo, i quali, sentiti i sanitari che eseguirono la prima visita, si pronunzieranno definitivamente a maggioranza sulla idoneità del compartecipante a continuare nelle funzioni che esercita. Fra i detti tre medici è compreso il capo del servizio sanitario od un suo delegato.

Nel caso di inabilità per ferite o lesioni riportate come nel n. 3 dell'art 13, oltre il certificato medico suddetto, occorre che il ferimento o la lesione risulti da un'inchiesta, o da un rapporto particolareggiato del capo servizio o del capo del compartimento, o da altri documenti pervenuti al Comitato.

Art. 54.

Compartecipante non operaio colpito da infortunio.

Nel caso che un compartecipante non operaio colpito da infortunio, ottenga il risarcimento in base alle disposizioni del Codice civile, non gli si corrisponde più la parte del conto individuale formata col contributo dell'Amministrazione ferroviaria, nè alcuna quota sul conto collettivo.

Art. 55.

Computo retroattivo di compartecipazione.

Il compartecipante ha facoltà di farsi valutare nel periodo di compartecipazione di cui all'art. 18, fino a 12 anni, il tempo impiegato nei seguenti servizi:

1° servizio presso il R. ispettorato generale delle strade ferrate o servizio d'esercizio di linee costituenti le ex-reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, anche se di carattere provvisorio, purchè risultino da attendibili documenti il tempo e le condizioni del servizio prestato;

2° servizio alle costruzioni ferroviarie governative o sociali, anche se di carattere provvisorio, alle condizioni di cui al n. 1;

3° qualunque servizio governativo civile o militare, purchè computabile per la pensione a norma di legge.

A tale effetto il compartecipante deve versare nel proprio conto individuale una somma pari a quella che nel conto medesimo si sarebbe accumulata, esclusi gli interessi sulla tassa d'entratura, se durante il periodo di riscatto fosse stato in servizio con lo stipendio o con la paga giornaliera di cui era provvisto all'atto dell'inscrizione all'Istituto.

Qualora però gli stipendi goduti durante il periodo di tempo del quale si domanda il riscatto siano inferiori allo stipendio di prima nomina conferito dall'Amministrazione ferroviaria, il compartecipante ha facoltà di eseguire il riscatto stesso in base agli stipendi effettivamente goduti, purchè non siano inferiori alle L. 2000 annue. Se invece fossero inferiori, il riscatto deve esser fatto o in base allo stipendio di L. 2000, oppure in base allo stipendio di cui era provvisto all'atto dell'iscrizione all'Istituto.

Il pagamento della somma può essere fatto in una sola volta od a rate uguali mensili, in un periodo di tempo non superiore a quello da riscattare, da indicarsi nella domanda di riscatto, computando il relativo interesse scalare. Tale somma potrà anche essere prelevata dai depositi volontari, su domanda dell'interessato.

Venendo a cessare il servizio, è ammessa la facoltà, tanto per il compartecipante, quanto per gli aventi causa, di completare i riscatti in corso di pagamento, mediante versamento in una sola volta delle rate mancanti, prima che sia liquidato il conto individuale; diversamente il periodo di tempo riscattato è proporzionale alle somme effettivamente versate.

Il riscatto una volta deliberato è irretrattabile.

Art. 56.

Passaggio dalla seconda alla prima sezione.

Il compartecipante della seconda sezione promosso a stipendio annuo o mensile, farà passaggio alla prima sezione col suo conto individuale, e gli anni di compartecipazione alla seconda sezione gli saranno computati agli effetti della compartecipazione alla prima sezione.

Art. 57.

Ragguaglio ad anno della paga giornaliera.

Per gli effetti degli articoli 6, 37 e 55, l'anno si calcola di giorni 360, eccezione fatta per le categorie di agenti alle quali di regola nei giorni festivi non è corrisposta la paga, per le quali l'anno si calcola di 300 giorni.

La mesata di paga è un dodicesimo della paga annua come sopra ragguagliata.

Art. 58.

Servizio sanitario.

Fino a che l'ammontare delle paghe annue e degli assegni degli inscritti alla sezione seconda non supererà quello degli inscritti al Consorzio di mutuo soccorso, il servizio sanitario verrà fatto dal Consorzio stesso anche per conto della seconda sezione dell'istituto; quando l'ammontare delle paghe annue degli inscritti alla seconda sezione supererà quello degli inscritti al Consorzio, il servizio sanitario passerà alla seconda sezione, anche per conto del Consorzio.

La spesa complessiva di tale servizio di cui agli articoli 27 e 28, coi relativi interessi, dedotti i rimborsi stabiliti negli articoli 27 e 39, sarà ripartita ogni anno fra il Consorzio di mutuo soccorso e la seconda sezione, in ragione dell'ammontare delle paghe annue e degli assegni di cui sono provvisti i rispettivi compartecipanti.

Art. 59.

Agenti assunti in servizio dal 1° gennaio 1897 alla data di attuazione dello statuto approvato col R. decreto del 31 gennaio 1901, n. 70.

Gli agenti non inscritti alla Cassa pensioni ed al Consorzio di mutuo soccorso, che sono stati sottoposti a ritenuta dalle Società già esercenti le reti adriatica, mediterranea e sicula, in previsione della costituzione del nuovo Istituto di previdenza, partecipano obbligatoriamente all'Istituto medesimo con effetto dalla data della loro nomina per cui furono sottoposti alla ritenuta stessa, e devono completare in una sola volta, od in quel numero di rate che sarà stabilito dal Comitato, i versamenti prescritti dal presente statuto.

Ciascuna delle Società predette versa all'Istituto, qualora non lo abbia già fatto, il fondo già accumulato da ciascun compartecipante con le ritenute, col proprio contributo nella misura stabilita dallo statuto approvato col R. decreto del 31 gennaio 1901, n. 70, e con gli interessi conseguiti.

Anche gli agenti che nel periodo dal 1° gennaio 1897 alla data in cui è andato in vigore lo statuto di cui sopra, ottennero la nomina ad impiego, come è detto all'art. 3, e che non furono sottoposti a ritenuta durante il periodo stesso, partecipano obbligatoriamente all'Istituto dalla data della loro nomina, e perciò gli agenti stessi debbono corrispondere le ritenute stabilite dallo statuto medesimo per il periodo suddetto in una sola volta od in quel numero di rate che sarà stabilito dal Comitato, e le Società da parte loro debbono versare il corrispondente contributo.

Art. 60.

Diritti dei compartecipanti che non hanno fatto passaggio alle ferrovie dello Stato.

Salvo quanto è stabilito nell'articolo 7 della Convenzione per il riscatto delle strade ferrate meridionali, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324 (1), i compartecipanti dipendenti da Amministrazioni ferroviarie che abbiano cessato dall'esercizio della propria rete e che non abbiano fatto passaggio all'amministrazione delle ferrovie dello Stato, hanno facoltà di continuare nella compartecipazione all' Istituto coi relativi diritti purchè versino le ritenute ed i contributi fino al raggiungimento dei limiti stabiliti nell'articolo 13, allo spirare dei quali sarà liquidato il conto individuale.

---

(1) *Art. 7 della legge 15 luglio 1906, n. 324.* — Col 1° luglio 1906 il personale delle strade ferrate Meridionali, escluso quello di cui al 4° comma del presente articolo, passerà alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, conservando i gradi e gli stipendi che aveva al 1° marzo 1906 e fruendo dei vantaggi stabiliti negli articoli 17 e seguenti della legge 22 aprile 1905, n. 137.

La Società avrà facoltà di tenere sia provvisoriamente, sia definitivamente al proprio servizio, per i bisogni della liquidazione o per altra causa, una parte del personale attualmente alla propria dipendenza.

Il personale, che d'accordo fra Governo e Società, rimarrà solo provvisoriamente in servizio di questa, godrà del trattamento stabilito al primo comma del presente articolo e concorrerà con l'altro personale delle ferrovie dello Stato nelle promozioni di grado e di stipendio a norma dei regolamenti in vigore, restando durante detto servizio a carico della Società tutte le spese per stipendi, indennità e contributi agli Istituti di previdenza.

Il personale, invece che a scelta della Società, rimarrà definitivamente al servizio della medesima, godrà trattamento, per la circolazione sulle ferrovie dello Stato, pari a quello degli agenti di ugual grado delle ferrovie stesse e conserverà i diritti relativi alla pensione, continuando a partecipare agli Istituti di previdenza esistenti, ai quali la Società verserà i relativi contributi: e si concorderà un concorso a *forfait* da parte della Società nelle spese di amministrazione di detti Istituti.

Cessate le ragioni di permanenza in servizio di detti funzionari presso la Società, questa nei rispetti degli Istituti di previdenza, avrà facoltà di applicare ai medesimi, qualunque ne sia il grado, le disposizioni del penultimo comma dell'art. 17 della legge 22 aprile 1905, n. 137.

Alle famiglie dei compartecipanti che si valgono di tale facoltà sono riservati i diritti previsti nel presente statuto.

Le ritenute ed i contributi saranno calcolati sullo stipendio o sulla paga percepiti dal compartecipante alla data del passaggio dell'esercizio della rete allo Stato e sui successivi aumenti, però non oltre il limite stabilito dalle tabelle organiche del personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 61.

Regolamento del servizio sanitario.

Apposito regolamento da farsi dal Comitato del Consorzio, d'accordo col Comitato dell'Istituto di previdenza e con l'Amministrazione ferroviaria, stabilirà le norme da seguirsi per l'accertamento e la cura delle malattie e per tutto ciò che ha rapporto col servizio sanitario.

Art. 62.

Determinazione delle zone di malaria

Per la determinazione delle zone di malaria, agli effetti del presente statuto, dove non siano ancora intervenuti i decreti Reali di cui all'art. 1 della legge 2 novembre 1901, n. 460, od altre disposizioni di legge, rimangono in vigore le disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria.

Art. 63.

Comitato provvisorio.

Ciascuna sezione del Comitato, fino a quando non siano compiute le elezioni per la nomina dei membri elettivi, da effettuarsi entro sei mesi dalla data della pubblicazione del presente statuto, è provvisoriamente costituita come appresso:

a) dei tre funzionari dei Ministeri di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e del tesoro, già delegati alla vigilanza sugli Istituti di previdenza delle ex-reti adriatica, mediterranea e sicula, e, in caso di impedimento, dei loro supplenti;

b) di due membri di ciascuna sezione dei Comitati amministratori di detti Istituti, in carica alla data di attuazione del presente statuto, designati dal direttore generale delle ferrovie dello Stato;

c) del membro elettivo di ciascuna delle predette sezioni, in carica alla data dell'attuazione del presente statuto, il quale nelle elezioni abbia riportato il maggior numero di voti, e, in caso di non accettazione, dell'altro membro elettivo.

I tre funzionari di cui alla lettera *a*) sono contemporaneamente membri delle due sezioni del Comitato.

Articolo transitorio.

Il primo Comitato durerà in carica fino al 30 giugno 1910.

TABELLA *A*.

Qualifiche del personale addetto ai servizi attivi.

(Art. 13 dello statuto).

1. Capi deposito e sotto capi deposito.
2. Controllori di 1° o 2° grado (del movimento, del traffico, del telegrafo), controllori viaggianti (anche speciali).
3. Capi conduttori principali.
4. Assistenti dei lavori.
5. Macchinisti.
6. Sorveglianti della linea e del telegrafo - sorveglianti tecnici - sorveglianti dei magazzini.
7. Capi treno-conduttori - conduttori - macchinisti di treni elettrici - guidatori dirigenti di treni elettrici.
8. Capi squadra e sotto capi squadra di tutti i servizi.
9. Capi manovra e manovratori.
10. Fuochisti - fuochisti di caldaie a vapore - fuochisti conduttori di motori a vapore - fuochisti accudienti locomotive - allievi fuochisti - accenditori.
11. Capi verificatori - verificatori.
12. Capi deviatori e deviatori.
13. Capi frenatori - guarda freni - frenatori.
14. Guarda fili.
15. Illuminatori e lampisti.
16. Operai - aiutanti operai.
17. Lumai.
18. Untori.
19. Cantonieri - guardiani di linea - guardiani - cantonieri - guardabarriere - guardiani di officina.
20. Pulitori.
21. Manovali di tutti i servizi esclusi quelli degli uffici.

TABELLA *B*.

Qualifiche degli agenti i quali ai sensi dell'art. 2 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sono considerati operai.

1. Capi tecnici della trazione e delle officine del materiale mobile - capi tecnici di officina telegrafica - capi d'arte della trazione e delle officine del materiale mobile; capi d'arte d'officina di manutenzione.
2. Controllori di 2° grado (del movimento, del traffico e del telegrafo), controllori viaggianti.
3. Assistenti tecnici dei lavori addetti agli scali.
4. Sorveglianti della linea e del telegrafo - sorveglianti tecnici - sorveglianti dei magazzini.
5. Macchinisti.
6. Assistenti alle merci - aiutanti applicati (addetti agli scali, ai depositi ed ai magazzini).
7. Gerenti.
8. Capi squadra e sotto capi squadra di tutti i servizi.
9. Capi conduttori principali - capi conduttori - conduttori - conduttori ed allievi conduttori - macchinisti di treni elettrici e guidatori dirigenti di treni elettrici.
10. Capi manovra - manovratori - manovratori di officina.
11. Fuochisti, fuochisti di caldaie a napore, fuochisti conduttori di motori a vapore, fuochisti accudienti locomotive, allievi fuochisti accenditori.
12. Guardia merci, guardie di stazione, guardiani di officina.
13. Capi verificatori e verificatori.
14. Capi deviatori e deviatori.
15. Guardamagazzino.
16. Guardaportoni.
17. Capi frenatori, guarda freni e frenatori.
18. Guarda fili.
19. Illuminatori, lampisti.
20. Operai, aiutanti operai.
21. Lumai.
22. Untori.
23. Cantonieri, guardiani di linea, guardiani cantonieri.
24. Pulitori.
25. Manovali di tutti i servizi.
26. Guarda barriere (uomini e donne).

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO ORTU.
Il ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.
Il ministro del tesoro.
P. CARCANO.

Il numero 290 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 24 marzo 1907, n. 132, per l'unificazione degli Istituti di previdenza per il personale ferroviario delle tre ex-Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula;

Veduta la legge 29 marzo 1900, n. 101 e l'art. 21 della legge 22 aprile 1905, n. 137;

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduti gli statuti delle Casse pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso per il personale ferroviario delle tre ex-reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, approvati con R. decreto del 17 marzo 1907, n. 208;

Sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto con i ministri dei lavori pubblici e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati, nel testo annesso al presente decreto, e visto e sottoscritto d'ordine Nostro dai ministri proponenti, lo statuto della Cassa pensioni e lo statuto del Consorzio di mutuo soccorso per il personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

I rappresentanti del Ministero di agricoltura, industria e commercio e del Ministero del tesoro di cui nell'articolo 36 dello statuto predetto della Cassa pensioni e nell'articolo 38 dello statuto predetto del Consorzio di mutuo soccorso sono nominati con decreto rispettivamente del ministro di agricoltura, industria e commercio e del ministro del tesoro.

Il decreto predetto, oltre il rappresentante effettivo, nominerà due rappresentanti supplenti.

Il rappresentante effettivo, qualora per malattia, assenza o altro impedimento non possa intervenire alle adunanze del Comitato amministratore della Cassa pensioni o del Consorzio di mutuo soccorso, vi si farà sostituire per tutti gli effetti, compreso il voto deliberativo, da uno dei rappresentanti supplenti.

Art. 3.

Le modificazioni che eventualmente occorresse apportare in seguito al testo degli statuti annessi al presente decreto dovranno essere approvate con procedimento analogo a quello stabilito nell'art. 1 della legge 29 marzo 1900, n. 101.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.
Gianturco.
A. Majorana.

Visto, *Il guardasigilli:* Orlando.

STATUTO della Cassa pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato.

TITOLO I.
Scopo e patrimonio della Cassa

Art. 1.
Scopo dell'istituzione.

Le Casse pensioni già esistenti presso le Società che esercitavano le ex-reti Adriatica, Mediterranea e Sicula formano, ai termini della legge 24 marzo 1907, n. 132, un'unica Cassa pensioni denominata: « Cassa pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato ».

La Cassa pensioni ha per fine di provvedere alle pensioni degli agenti indicati negli articoli seguenti, delle loro vedove e dei loro figli minorenni con le norme stabilite nel presente statuto, formato in applicazione delle leggi 29 marzo 1900, n. 101, e 24 marzo 1907, n. 132. Provvede inoltre, in conformità del titolo IV, alle funzioni di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai termini di legge.

Essa ha la propria sede in Roma ed è amministrata da un Comitato secondo le norme contenute nel titolo VII.

L'ordinamento e la sede degli uffici della Cassa sono stabiliti dal ministro dei lavori pubblici, su proposta del direttore generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.
Compartecipanti.

Fanno obbligatoriamente parte della Cassa:

a) Gli agenti che sono addetti all'esercizio delle ferrovie dello Stato e che provenendo dalle Società esercenti le ex-reti Adriatica, Mediterranea, Sicula } si trovavano inscritti a Cassa pensioni al 31 dicembre 1896.

b) Gli agenti che, essendo alla stessa data già inscritti al Consorzio di mutuo soccorso, siano poi regolarmente passati a Cassa pensioni o vi passino giusta la disposizione dell'art. 45.

Il compartecipante non cessa dal far parte della Cassa anche se da stipendio annuo o mensile passi a paga giornaliera, e le relative ritenute gli sono eseguite sulla paga ragguagliata a mese di 30 giorni, senza tener conto delle giornate di assenza.

Art. 3.
Patrimonio della Cassa.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dai capitali assegnati o da assegnarsi alla Cassa con la ripartizione indicata nell'art. 24 della legge 29 marzo 1900, n. 101, e dai relativi interessi;

b) dalle ritenute e dalle tasse di iscrizione a carico dei compartecipanti;

c) dai contributi dell'Amministrazione ferroviaria;

d) dai lasciti e dalle donazioni, che non abbiano una destinazione speciale;

e) dal prodotto della vendita dei biglietti per ingresso alle stazioni, nella misura fissata nel penultimo capoverso dell'art. 3 della predetta legge;

f) da ogni altro provento che fosse destinato alla Cassa;

g) dal prodotto dell'impiego dei fondi di cui alle lettere precedenti.

Art. 4.

Ritenute ai compartecipanti.

I compartecipanti sono sottoposti alle seguenti ritenute:

1° del 5.50 per cento sullo stipendio lordo, da prelevarsi di mese in mese per tutta la durata del servizio. Questa ritenuta si effettua altresì:

a) sugli assegni, purchè l'Amministrazione ferroviaria li abbia dichiarati parte integrante dello stipendio;

b) sulle competenze accessorie che sono corrisposte al personale viaggiante in relazione alle sue speciali attribuzioni; le quali competenze, agli effetti del presente statuto, sono commisurate in una somma eguale al terzo dello stipendio per i capi conduttori principali, controllori viaggianti, capi conduttori, macchinisti di treni elettrici, guidatori-dirigenti di treni elettrici, conduttori, capifrenatori, guardafreni e frenatori ed in una somma eguale alla metà dello stipendio per i macchinisti e fuochisti;

c) sull'ammontare del compenso in denaro per alloggio gratuito cui il compartecipante abbia diritto in ordine alle disposizioni regolamentari. L'alloggio in natura è valutato alla stessa stregua del relativo eventuale compenso in denaro stabilito dalle disposizioni suddette;

2° di un dodicesimo di ogni aumento della retribuzione annua, compresi gli assegni di cui al n. 1, lettera *a*, da ritenersi nel primo mese dal quale incomincia l'aumento.

In questo mese però la ritenuta del 5.50 per cento è commisurata sulla precedente retribuzione.

Art. 5.

Rimborso di ritenute.

Per i compartecipanti che sono considerati operai agli effetti della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni del lavoro, quali sono specificati nella tabella *B*, allegata al presente statuto, la somma corrispondente alla diminuzione delle ritenute normali prescritta dal secondo paragrafo dell'art. 17 della legge 29 marzo 1900, n. 101, sarà liquidata e rimborsata alla fine di ogni anno.

Art. 6.

Ritenute nei casi di sospensione, congedo, malattia, aspettativa e disponibilità.

Nel caso di riduzione di stipendio per sospensione, congedo, malattia, aspettativa e disponibilità, si continuano le ritenute sull'intero stipendio come se la riduzione non esistesse.

Quando poi per uno dei suddetti motivi, durante l'interruzione del servizio, cessasse completamente lo stipendio, il compartecipante deve rilasciare, sullo stipendio e sugli assegni che gli sono corrisposti dopo l'interruzione, l'ammontare delle ritenute relative alla interruzione stessa, in una sola volta, oppure in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente, qualora non abbia preferito di versare mensilmente una somma corrispondente alle ritenute regolamentari.

Qualora il compartecipante, durante l'interruzione del servizio, ne venga esonerato definitivamente, può versare in una sola volta l'ammontare suddetto ed, in caso di morte, uguale diritto è riservato alla famiglia.

Quando l'interruzione con la completa cessazione dello stipendio oltrepassi i due anni, il compartecipante non può versare le ritenute per il periodo eccedente i due anni.

È considerato come interruzione di servizio il tempo passato sotto le armi, e l'agente ha facoltà di versare dopo la riammissione le ritenute relative all'intera durata dell'interruzione, nella misura stabilita dal presente statuto.

Art. 7.

Ritenute nei casi di riduzione di stipendio per altre cause.

Nel caso di riduzione dello stipendio o della paga per una causa diversa da quelle indicate nel precedente art. 6, il compartecipante non è sottoposto alla ritenuta del dodicesimo sugli aumenti che possa ottenere in seguito, fino a concorrenza della riduzione stessa.

Art. 8.

Contributi dell'Amministrazione ferroviaria.

L'Amministrazione ferroviaria versa ogni mese alla Cassa pensioni un contributo dell'8 per cento degli stipendi lordi ed assegni accessorî sottoposti alla ritenuta del 5.50 per cento di cui al n. 1 dell'art. 4.

Versa inoltre un contributo eguale al dodicesimo di cui al n. 2 dell'art. 4.

Nei casi di riduzione o cessazione dello stipendio, previsti dallo art. 6, in quanto si effettuino i versamenti del compartecipante, l'Amministrazione ferroviaria versa l'integrale contributo dell'8 per cento.

TITOLO II.

Del diritto a pensione

Art. 9.

Condizioni pe mpartecipanti.

I compartecipanti che siano stati, con deliberazione del Comitato d'amministrazione delle ferrovie, esonerati definitivamente dal servizio, sia a loro istanza, sia d'ufficio, hanno diritto di conseguire la pensione nei casi seguenti:

a) quando abbiano compiuti 60 anni di età e 30 di compartecipazione alla Cassa, se si tratti di agenti addetti a servizi sedentari;

b) quando abbiano compiuti 55 anni di età e 25 di compartecipazione, se si tratti di agenti addetti ad un servizio attivo e specificati nella tabella *A* annessa al presente statuto;

c) quando siano divenuti inabili a continuare od a riprendere servizio per ragioni d'infermità, a condizione però che abbiano compiuti 10 anni di compartecipazione.

Tale condizione non è richiesta quando la permanente inabilità del compartecipante sia conseguenza di ferite o di altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero di febbri miasmatiche contratte, per ragioni di servizio, in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria, in conformità della legge.

La spesa annua per le nuove pensioni dipendenti dai normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti e senza che concorra la constatata loro inabilità, è sostenuta dalla Cassa fino alla somma che, anno per anno, sarà stabilita dal Ministero di agricoltura, industria e commercio di concerto coi Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici su proposta del Comitato d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, sentito il Comitato amministratore della Cassa.

Le eventuali differenze in più saranno annualmente rimborsate dall'Amministrazione ferroviaria alla Cassa.

Art. 10.

Condizioni speciali.

I compartecipanti che siano stati addetti tanto a servizi sedentari quanto a servizi attivi, possono conseguire la pensione dopo raggiunti i limiti di età e di compartecipazione stabiliti alla lettera *b* del precedente articolo, semprechè la durata del servizio attivo sia stata complessivamente di almeno 15 anni.

La tabella *A*, di cui alla stessa lettera *b*, non potrà essere modificata che per decreto del ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Amministrazione ferroviaria e sentito il Comitato della Cassa.

Art. 11.

Dispensa dal servizio per misura amministrativa.

Hanno diritto di conseguire la pensione i compartecipanti che, dopo aver compiuto 10 anni di compartecipazione, e prima di aver raggiunto i limiti di cui alle lettere *a* e *b* dell'articolo 9 e dell'articolo 10, siano stati, con deliberazione del Comitato di amministrazione delle ferrovie, dispensati definitivamente dal servizio per misura amministrativa in base ai regolamenti sul personale.

Il Comitato di amministrazione ha facoltà di conservare agli agenti così dispensati dal servizio il diritto alla compartecipazione. In questo caso la liquidazione della pensione viene protratta fino a che essi abbiano raggiunto i limiti di età o di compartecipazione stabiliti dai citati articoli 9 e 10, e le ritenute fino al raggiungimento di tali limiti, da continuarsi in base all'ultimo stipendio, saranno versate alla Cassa a cura dell'Amministrazione ferroviaria col relativo contributo dell' 8 per cento, di cui all'articolo 8.

Verificandosi la morte del compartecipante, prima che gli sia stata liquidata la pensione, alla famiglia di lui viene accordato il trattamento che le spetterebbe, considerando la morte stessa come avvenuta in attività di servizio.

La spesa annua per le nuove pensioni ai compartecipanti dispensati dal servizio per misura amministrativa e per le pensioni che ne derivassero a favore delle vedove o dei figli, è sostenuta dalla Cassa fino alla somma che, anno per anno, sarà stabilita dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio di concerto coi Ministeri del tesoro e dei lavori pubblici su proposta del Comitato d'amministrazione delle ferrovie dello Stato, sentito il Comitato amministratore della Cassa.

Le eventuali differenze in più saranno annualmente rimborsate dall'Amministrazione ferroviaria alla Cassa.

Art. 12.

Tempo di compartecipazione.

La durata della compartecipazione si calcola dal giorno in cui l'agente fu iscritto alla Cassa e per tutto il periodo di tempo durante il quale furono versate le ritenute di cui agli articoli 4 e 6, compresi i periodi di tempo eventualmente riscattati.

Pel computo della durata di compartecipazione le frazioni di mese, se eccedenti i quindici giorni, si calcolano come un mese intero, altrimenti si trascurano.

Art. 13.

Accertamenti sanitari ed amministrativi.

Gli accertamenti sanitari per giudicare della inabilità di un compartecipante a continuare il servizio e delle cause che la produssero, debbono essere eseguiti da un ispettore sanitario, in concorso di altro medico designato dall' Amministrazione ferroviaria, e risultare da apposito certificato firmato da entrambi.

È però in facoltà del compartecipante di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di sua fiducia, il quale, se d'accordo coi predetti sanitari, firmerà pure il certificato; se dissenziente, dovrà stendere il suo rapporto, da trasmettersi al Comitato a mezzo dei sanitari medesimi. In questo ultimo caso, come nel caso di dissenso fra l'ispettore sanitario ed il medico designato dall'Amministrazione ferroviaria ai termini della prima parte dell' articolo, il Comitato deciderà definitivamente con deliberazione motivata presa a maggioranza di almeno sette dodicesimi dei votanti, oppure farà eseguire un nuovo accertamento per mezzo di un consulto di tre medici nominati dal Comitato medesimo, i quali, sentiti i sanitari che eseguirono la prima visita, si pronunzieranno definitivamente a maggioranza sulla idoneità del compartecipante a continuare nelle funzioni che esercita. Fra i detti tre medici è compreso il capo del servizio sanitario od un suo delegato.

Nel caso di inabilità per ferite o lesioni riportate, come nell'art. 9, oltre il certificato medico suddetto, occorre che il ferimento o la lesione risulti da una inchiesta o da un rapporto particolareggiato del capo servizio o del capo del compartimento o da altri documenti pervenuti al Comitato.

Art. 14.

Condizioni per la pensione delle vedove e dei figli minorenni.

La pensione che apparteneva o che sarebbe appartenuta al compartecipante al dì della sua morte, se a quel giorno fosse stato esonerato definitivamente dal servizio, è riversibile in parte alla sua vedova contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di lei o di entrambi i coniugi, quando si verifichino le due condizioni seguenti:

a) che il matrimonio col compartecipante sia di due anni almeno anteriore al giorno in cui questi abbia cessato di contribuire alla Cassa, per conseguimento di pensione o per morte, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

b) che il matrimonio sia stato contratto prima che il compartecipante abbia compiuta l'età di 50 anni.

La pensione di cui sopra è riversibile in parte anche ai figli minorenni del compartecipante, legittimi o legittimati, esclusi gli adottivi, quando il matrimonio dal quale essi sono nati o la legittimazione soddisfi alle due condizioni di tempo e di età previste rispettivamente nelle lettere *a*) e *b*).

Per le figlie minorenni occorre inoltre che siano nubili.

Nel caso in cui la morte del compartecipante sia avvenuta in conseguenza di febbri miasmatiche contratte per ragioni di servizio, in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria, in conformità della legge, per la pensione alla vedova ed ai figli si richiede soltanto la condizione di cui alla lettera *b*).

Qualora infine la morte del compartecipante sia conseguenza di ferite o lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, per la pensione eccezionale alla vedova ed ai figli si richiede, oltre la condizione di cui alla lettera *b*), che il matrimonio sia stato contratto prima dell'infortunio.

TITOLO III.

Liquidazione delle pensioni e dei sussidi

Art. 15.

Pensioni normali

Le pensioni previste nel presente statuto sono liquidate in base all'ammontare complessivo del 3 per cento sugli stipendi ed assegni accessori che furono sottoposti a ritenuta per Cassa pensioni, e dei dodicesimi sugli aumenti di stipendio ed assegni di cui all'art. 4, lettera *a*).

La pensione annua del compartecipante è uguale ai nove decimi del suddetto ammontare, elevando all'unità le eventuali frazioni di lira, e non può mai essere inferiore alle L. 300, nè eccedere le L. 8000, o quel maggiore importo che fosse stabilito per gli impiegati civili dello Stato.

Ai compartecipanti provenienti dalle già ferrovie romane e centrale toscana e rispettivamente alle vedove e figli minorenni, all'atto della liquidazione della pensione, per tutto il tempo durante il quale i compartecipanti stessi furono sottoposti ai regolamenti delle Casse pensioni di dette ferrovie, sarà calcolato il rilascio come fatto in ragione del 3 per cento sugli stipendi effettivamente goduti, sino al limite regolamentare di L. 7000, anche per quel periodo di compartecipazione, pel quale, secondo i vecchi regolamenti, il versamento fosse stato abbuonato o stabilito in una proporzione diversa.

Ai compartecipanti provenienti dalle cessate ferrovie romane, i quali espressamente o tacitamente non accettarono lo statuto del 1890, oltre la pensione come sopra liquidata, sarà corrisposta una quota parte della eventuale differenza fra la pensione stessa e quella che al netto della ritenuta regolamentare essi avrebbero conseguita se al giorno della liquidazione fosse stato in vigore il regolamento della Cassa pensioni delle Ferrovie romane.

Tale quota sarà di un terzo della differenza fino a che questa non superi le L. 300 annue, e di un quarto sulla eventuale eccedenza.

La disposizione dei precedenti due capoversi ha effetto soltanto per i compartecipanti che saranno esonerati dal servizio e per le famiglie dei compartecipanti morti dopo l'attuazione del presente statuto, e si applica a quelli fra i suddetti compartecipanti che abbiano già versato, o che entro il 31 dicembre 1907 verseranno, ai termini del citato regolamento, il secondo dodicesimo sugli aumenti di stipendio ottenuti dal 1° gennaio 1890 fino alla data di attuazione dello statuto approvato con regio decreto 2 agosto 1902, n. 404.

Se la morte del compartecipante avviene prima del 31 dicembre 1907 senza che abbia fatto il versamento del secondo dodicesimo, è ammessa nella superstite famiglia la facoltà di farne il versamento per potere conseguire il trattamento di cui sopra.

Art. 16.

Pensioni eccezionali.

Nel caso d'inabilità, in conseguenza di ferite o di altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, o di febbri malariche contratte per ragioni di servizio, in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria, in conformità della legge, il compartecipante ha diritto, se la sua compartecipazione è minore di 25 anni, ad una pensione eccezionale liquidata come se da 25 anni avesse appartenuto alla Cassa. Per il periodo che manca a compire i 25 anni, si suppone che continui l'ultimo stipendio ed un importo annuale di assegni accessorî, soggetti a ritenuta secondo l'art. 4, pari alla media di quelli riscossi negli ultimi 5 anni, o nel periodo effettivo di servizio, se questo non raggiungesse il quinquennio.

Non si fa luogo a trattamento eccezionale, previsto nel paragrafo antecedente, quando per le ferite o le lesioni ivi contemplate il compartecipante o la famiglia abbiano già conseguito o conseguano, i risarcimenti di diritto, sia in base alla legge (testo unico) per gli infortuni sul lavoro, sia in base alle disposizioni del Codice civile. Nel caso però che il capitale corrispondente al trattamento normale, sommato con l'importo dei risarcimenti già conseguiti dal compartecipante o dalla famiglia, risulti inferiore al capitale corrispondente al trattamento eccezionale, si assegnerà un'aggiunta di pensione calcolata in base alla differenza tra i due capitali. Le indennità corrisposte a titolo di inabilità temporanea non debbono considerarsi come risarcimenti agli effetti della disposizione del presente capoverso.

Le ernie si considerano come ferite solo quando si siano strozzate per effetto di un trauma, in causa di servizio, ed abbiano richiesto atti operativi.

Art. 17.

Trattamento alle vedove ed ai figli.

La pensione alle vedove ed ai figli dei compartecipanti e pensionati attuali e futuri, che vi hanno diritto a norma dell'art. 14, è stabilita, come appresso, in una percentuale di quella del marito o del padre, al netto della eventuale ritenuta prevista dal regolamento in base al quale fu liquidata (elevando ad unità le frazioni di lira):

1° vedova sola, il 50 per cento;

2° figli soli, se in numero di due o più, il 50 per cento diviso per capi con riversibilità delle quote di coloro che premorissero, o che cessassero per altro motivo dal diritto a pensione, a favore dei figli minorenni superstiti.

Se il defunto lascia un solo figlio minorenne, o se uno solo rimane al godimento della pensione, questa sarà liquidata o rispettivamente ridotta nella misura d'un quarto di quella attribuita o che sarebbe appartenuta al suo genitore;

3° vedova con figli nati o legittimati dal suo matrimonio col compartecipante, il 50 per cento alla vedova od il 15 per cento ai figli minorenni cumulativamente;

4° vedova con figli di precedenti matrimoni del compartecipante, con o senza figli dell'ultimo matrimonio, il 65 per cento diviso per capi, contando per due la vedova, alla quale però non può mai essere assegnata una quota minore del 25 per cento della pensione del compartecipante.

Le quote dei figli ai quali cessa la pensione sono riversibili agli altri aventi diritto nella proporzione di cui ai precedenti numeri 1 e 4.

Nei casi di cui ai nn. 3 e 4, venendo a cessare la pensione della vedova, si procederà per il tempo successivo ad una nuova liquidazione a favore dei figli minorenni, conforme al n. 2.

Agli orfani di vedove pensionate prima dell'attuazione dello statuto approvato col R. decreto 2 agosto 1902, n. 404, e morte o passate ad altre nozze dopo l'attuazione stessa, si applica lo statuto in base al quale fu liquidata la pensione alla vedova.

Art. 18.

Casi e norme di concessione di sussidi.

Al compartecipante, divenuto inabile a continuare il servizio o costretto ad abbandonarlo per soppressione del suo ufficio prima che egli abbia diritto a conseguire la pensione, viene concesso un sussidio per una volta tanto, corrispondente all'ammontare complessivo del 3 per cento degli stipendi ed assegni accessorî, che furono sottoposti a ritenuta.

Alla vedova ed ai figli minorenni legittimi o legittimati del compartecipante morto in attività di servizio, che non abbiano diritto alla pensione, è corrisposta, una volta tanto, nella misura e con le norme di cui all'art. 17, una percentuale del sussidio che sarebbe spettato al compartecipante, giusta il precedente paragrafo.

Uguale trattamento è fatto alla vedova ed ai figli minorenni legittimi o legittimati di un pensionato, quando non si verifichino le condizioni di cui alle lettere *a* e *b* dell'art. 14 e semprechè il matrimonio sia avvenuto prima dell'esonero dal servizio.

La concessione del sussidio alla vedova è subordinata alla condizione di cui alla prima parte dell'art. 14.

TITOLO IV.

Disposizioni speciali per gl'infortuni degli operai sul lavoro a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51

Art. 19.

Servizio d'indennità.

La Cassa pensioni, per i propri compartecipanti operai, anche se iscritti contemporaneamente al Consorzio di mutuo soccorso provvede come appresso al servizio di indennità in caso d'infortunio sul lavoro, qualora l'Amministrazione ferroviaria non abbia, in conformità alla legge, altrimenti provveduto alla loro assicurazione.

Art. 20.

Agenti considerati operai.

Sono considerati operai, agli effetti dell'art. 2 della legge, gli agenti compresi nelle categorie indicate nella tabella *B*, allegata al presente statuto, e gli altri che fossero incaricati di funzioni analoghe.

Art. 21.

Indennità al compartecipante operaio.

La Cassa, agli effetti dell'art. 9 della legge, corrisponde al compartecipante operaio colpito da infortunio sul lavoro:

a) nel caso d'inabilità temporanea, gli assegni stabiliti dalle disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria pel personale, ed il supplemento che eventualmente occorra per raggiungere l'indennità stabilita nei nn. 3 e 4 del citato art. 9;

b) nel caso d'inabilità permanente parziale, l'indennità stabilita nel n. 2 dello stesso art. 9. Qualora però al compartecipante venga liquidato un assegno a norma dello statuto, se il valore capitale dell'assegno stesso è uguale o maggiore dell'indennità di legge, null'altro gli compete; se è minore, gli si corrisponde anche la somma che occorra aggiungere, per pareggiare l'indennità di legge;

c) nel caso d'inabilità permanente assoluta, il trattamento stabilito dallo statuto della Cassa pensioni, ed, eventualmente, anche dallo statuto del Consorzio di mutuo soccorso, più la somma che occorresse aggiungere al capitale corrispondente al trattamento suddetto, per assegnare complessivamente all'operaio l'indennità nella misura stabilita nel n. 1 del citato art. 9.

Art. 22.

Indennità in caso di morte.

In caso d'infortunio sul lavoro che cagioni la morte del compartecipante operaio, la Cassa pensioni corrisponde alla vedova ed ai figli minorenni il trattamento loro spettante a norma del presente statuto ed eventualmente anche dello statuto del Consorzio di mutuo soccorso, più la somma che occorresse aggiungere al capitale corrispondente al trattamento suddetto, perchè a ciascuno di essi sia complessivamente assegnata la quota che gli spetta sull'indennità stabilita nel n. 5 dell'art. 9 della legge.

La Cassa pensioni corrisponde pure a ciascuno degli altri aventi diritto la quota dovuta secondo l'art. 10 della legge.

Art. 23.

Valore capitale delle pensioni.

Agli effetti degli articoli 15, 16, 17, 21, 22 e 26, il valore capitale delle pensioni vitalizie o temporanee, liquidate a norma dello statuto, è determinato mediante apposite tabelle approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Le dette tabelle debbono essere coordinate con le tariffe stabilite dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, instituita dalla legge 17 luglio 1898, n. 350.

Art. 24.

Caso in cui non è dovuta che la sola indennità.

Nel caso in cui a norma delle disposizioni contenute negli altri titoli dello statuto, non fosse dovuto assegno alcuno, la Cassa pensioni corrisponde la indennità stabilita dalla legge.

Art. 25.

Versamenti da parte dell'Amministrazione ferroviaria alla Cassa pensioni.

In caso d'infortunio, l'Amministrazione ferroviaria versa alla Cassa pensioni l'importo totale delle indennità stabilite dalla legge, nonchè l'eventuale eccedenza che la Cassa pensioni abbia corrisposto a norma delle disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria per il personale.

Art. 26.

Versamenti alla Cassa nazionale di previdenza.

In caso di inabilità permanente assoluta, e in quei casi d'inabilità permanente parziale, nei quali la riduzione da farsi sul salario annuo per la determinazione della indennità sia almeno della metà del salario stesso, l'indennità dovuta al compartecipante, a norma del precedente art. 21, sarà versata alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge.

La maggior pensione, che secondo lo statuto, spetti al compartecipante in confronto di quella corrisposta dalla Cassa nazionale, è pagata dalla Cassa pensioni.

È però fatta facoltà al Comitato della Cassa pensioni di accordarsi con la Cassa nazionale, perchè questa assuma il servizio integrale delle pensioni liquidate a norma dello statuto, anche per la parte riversibile alle famiglie.

Art. 27.

Somme da imputarsi nella liquidazione delle indennità di legge.

Nella liquidazione delle indennità di legge, la Cassa pensioni imputa quanto eventualmente sia stato pagato all'interessato per spese di cure non immediate e per indennità a titolo di invalidità temporanea dopo tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio. Le spese pagate per quest'ultimo titolo, sono imputate nella liquidazione non oltre l'importo di legge.

Art. 28.

Comunicazioni agli interessati del trattamento loro spettante e pagamento delle indennità.

La Cassa pensioni, entro otto giorni dalla presentazione alla Cassa medesima di tutti i necessari documenti, procede alla liquidazione del trattamento dovuto agli interessati.

Le indennità e gli assegni così liquidati e concordati coll'Amministrazione ferroviaria, sono corrisposti agli interessati entro gli otto giorni successivi a quello in cui la Cassa pensioni avrà ricevuto di ritorno la liquidazione accettata.

Art. 29.

Revisione e controversie circa la determinazione dell'indennità.

La Cassa pensioni ha obbligo di chiedere la revisione delle indennità e di sostenere le controversie circa la determinazione delle indennità stesse, ai sensi dell'art. 13 della legge, quando vi sia invitata dall'Amministrazione ferroviaria, o sulla scorta delle ragioni che questa sia per comunicarlo.

Le spese sono a carico dell'Amministrazione ferroviaria tanto nel caso di cui sopra, quanto nell'altro in cui la revisione sia chiesta d'iniziativa della Cassa pensioni.

Art. 30.

Contabilità.

Gli effetti finanziari delle disposizioni concernenti il trattamento in caso di infortuni sul lavoro debbono formare oggetto di una speciale contabilità.

TITOLO V.

Procedimento per la liquidazione e il pagamento delle pensioni e dei sussidi

Art. 31.

Liquidazioni delle pensioni e dei sussidi.

Il Comitato, amministratore della Cassa, liquida la pensione e i sussidi:

1° ai compartecipanti:

a) quando per parte dell'Amministrazione ferroviaria gli sia comunicata la deliberazione del loro esonero definitivo dal servizio, giusta l'art. 8, oppure quella della dispensa dal servizio giusta la prima parte dell'art. 11 e gli siano trasmessi i documenti necessari pei quali possa essere accertato che tutte le condizioni fissate dal presente statuto siano adempiute;

b) quando i compartecipanti ai quali sia stato conservato il diritto alla compartecipazione a norma del primo capoverso dell'art. 11, abbiano raggiunti i limiti di età e di compartecipazione stabiliti dall'art. 9, lettera *a*, tenuto conto, se ne sia il caso, del disposto dell'art. 10;

2° alle vedove ed ai figli minorenni, quando dagli aventi diritto sia presentata domanda corredata dai necessari titoli giustificativi,

Art. 32.

Decorrenza delle pensioni.

La pensione decorre:

1° per il compartecipante, dal giorno in cui ha effetto il suo esonero definitivo dal servizio o la sua dispensa per misura amministrativa;

2° per il compartecipante, di che nel primo capoverso dell'art. 11, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui egli abbia raggiunto i limiti stabiliti dall'art. 9, lettera *a*;

3° per la vedova e per i figli del compartecipante, dal giorno in cui cessa lo stipendio o la paga.

Le riversibilità, hanno effetto dal giorno in cui cessa o si sospende la pensione riversibile.

Art. 33.

Pagamento delle pensioni.

Le pensioni, al netto della eventuale ritenuta prescritta dal regolamento in base al quale furono liquidate, si pagano nei modi da stabilirsi dal Comitato, d'accordo coll'Amministrazione, a rate bimestrali posticipate, sulla produzione del certificato di vita, nel quale deve essere anche dichiarato, se si tratti di una vedova, che essa si trova sempre nello stato di vedovanza, e, se si tratti di figlie, aventi l'età di anni 12 o più, che esse sono tuttora nubili.

Quando i figli minorenni vengano impiegati presso l'Amministrazione non si corrisponde loro l'assegno durante il tempo in cui prestano servizio.

Art. 34.

Inconvertibilità delle pensioni in capitali.

Le pensioni liquidate in base al presente statuto, non possono essere convertite in capitali, salvo le eccezioni previste nel titolo IV.

TITOLO VI.

Perdita della pensione

Art. 35.

Perdita della pensione.

Il diritto al conseguimento della pensione si perde:

1° per la dimissione dal servizio, salvo la facoltà prevista nell'art. 48;

2° per destituzione.

La decadenza del diritto a pensione nel compartecipante, dimissionario, induce la perdita di ogni diritto per la famiglia.

Alla moglie ed ai figli minorenni del compartecipante che lasci il servizio in seguito a destituzione sarà fatto trattamento analogo a quello stabilito nel presente statuto per le vedove ed i figli minorenni dei compartecipanti.

Il già compartecipante, riammesso in servizio per riconosciuto errore del provvedimento disciplinare che l'ha colpito, ha diritto di essere riammesso alla Cassa e che gli sia computata la precedente compartecipazione, con le relative ritenute, compreso il periodo di interruzione, pel quale l'Amministrazione ferroviaria dovrà, a beneficio del compartecipante, fare i versamenti provisti a suo carico dall'art. 8 ed anche quelli a carico del compartecipante, ai termini dell'art. 4, ove l'Amministrazione ferroviaria non abbia concesso al medesimo lo stipendio pel predetto periodo d'interruzione.

Il compartecipante deve restituire l'ammontare delle quote di pensione corrisposte alla moglie ed ai figli minorenni e la restituzione deve essere fatta in una sola volta, se l'Amministrazione gli abbia concesso lo stipendio pel periodo di interruzione, altrimenti in un numero di rate mensili da stabilirsi dal Comitato.

La vedova del compartecipante o del pensionato perde il diritto alla pensione quando passi ad altre nozze.

Il diritto dei figli alla pensione si estingue quando raggiungono l'età maggiore e per le femmine anche prima quando contraggano matrimonio.

TITOLO VII.

Amministrazione della Cassa

Art. 36.

Costituzione del Comitato amministratore.

Il Comitato è composto di dodici membri come appresso:

Sei nominati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dei quali almeno cinque scelti fra i compartecipanti in attività di servizio, ed uno di questi fra gli agenti indicati nella tabella *B*;

tre eletti dai compartecipanti in attività di servizio e scelti fra essi;

un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio;

due rappresentanti del Ministero del tesoro, uno dei quali scelto fra i funzionari dirigenti il servizio degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, e l'altro fra i funzionari della Direzione generale del tesoro.

Assisteranno alle adunanze del Comitato con voto consultivo, o vi si faranno rappresentare:

il capo degli uffici degli Istituti di previdenza delle ferrovie dello Stato;

il capo del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato;

il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti.

Il Comitato dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Comitato nomina fra i propri membri, esclusi i rappresentanti del Ministero di agricoltura, industria e commercio e del Ministero del tesoro, il presidente, un vicepresidente ed un segretario, il quale può farsi coadiuvare da un vice segretario da lui designato, che interviene alle adunanze senza voto.

La rappresentanza legale della Cassa spetta al presidente ed, in caso di suo impedimento, al vice presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei membri presenti e non sono valide se il numero di questi non sia almeno di sette.

A parità di voti, quello del presidente, o, in sua assenza, quello del vice presidente, ha la prevalenza.

Il Comitato si raduna almeno ogni bimestre e può tenere le sue sedute anche fuori la sede della Cassa.

Art. 37.

Elezioni.

Le norme per le elezioni dei tre membri da nominarsi dai compartecipanti devono essere approvate con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 38.

Attribuzioni del Comitato.

Il Comitato delibera:

1° sulle liquidazioni delle pensioni, dei sussidi e delle indennità nei casi di infortunio sul lavoro;

2° sull'impiego e sulla trasformazione d'impiego dei capitali della Cassa;

3° sulle operazioni finanziarie necessarie per il pagamento delle pensioni e dei sussidi

4° sull'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto;

5° sulle domande di passaggio dal Consorzio di mutuo soccorso alla Cassa pensioni;

6° sui provvedimenti da proporsi in esecuzione dell' art. 40;

7° sulle modificazioni che eventualmente si volessero proporre al presente statuto;

8° sulla ripartizione con la I sezione dell'Istituto di previdenza dei proventi accessorî assegnati e di quelli che potranno essere assegnati in comune tra la Cassa pensioni e la sezione medesima.

I processi verbali delle adunanze del Comitato devono essere comunicati, entro otto giorni dalla loro approvazione, all'Amministrazione ferroviaria, ed ai Ministeri di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e del tesoro.

Entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il Comitato pubblica un rapporto sulle operazioni e sullo stato economico della Cassa: rapporto che viene recato a conoscenza di tutti i compartecipanti nei modi stabiliti dal Comitato stesso.

Art. 39.

Impiego dei fondi e deposito dei valori.

I fondi della Cassa pensioni si possono impiegare soltanto:

1° in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

2° in obbligazioni della Società italiana per le strade ferrate Meridionali, della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo e della Società italiana per le strade ferrate della Sicilia;

3° in cartelle degli Istituti italiani di credito fondiario riconosciuti per legge.

La presente disposizione non si applica ai fondi già impiegati all'attuazione del presente statuto, salvo il caso di trasformazione d'impiego.

I valori appartenenti alla Cassa sono custoditi e gestiti gratuitamente della Cassa dei depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1907, n. 132.

Art. 40.

Bilancio tecnico e provvedimenti finanziari.

Il Comitato compilerà un bilancio tecnico in base alla situazione del personale e dei pensionati alla data 30 giugno 1905.

Il bilancio tecnico verrà rinnovato di triennio in triennio.

In base alle risultanze di tale bilancio si proporranno alle autorità competenti i provvedimenti riconosciuti necessari per il buon andamento della Cassa.

Art. 41.

Spese di amministrazione.

Le spese occorrenti per l'amministrazione della Cassa, compreso quelle per gli studi necessari all' andamento della istituzione e le spese giudiziarie, sono sostenute dall'Amministrazione ferroviaria.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 42.

Diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie verso la Cassa pensioni.

I diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie sono esclusivamente determinati dal presente statuto, e nulla può essere concesso che non sia dal medesimo previsto.

Art. 43.

Riscatti.

Il compartecipante, purchè ne faccia domanda entro un anno dalla data del suo passaggio alla Cassa, può riscattare, sino al massimo di 12, gli anni impiegati nei seguenti servizi:

a) servizio ferroviario d'esercizio di linee costituenti le exreti Mediterranea, Adriatica e Sicula anche se di carattere provvisorio, purchè risultino da attendibili documenti il tempo e le condizioni del servizio prestato;

b) servizio alle costruzioni ferroviarie governative o sociali, anche se di carattere provvisorio, alle condizioni di cui alla lettera precedente;

c) qualunque servizio governativo civile o militare, purchè computabile per la pensione a norma di legge.

Il riscatto ha per effetto di anticipare la data d'ammissione al sodalizio di un periodo di tempo uguale a quello del riscatto medesimo, e di aumentare la pensione di una somma pari ai nove decimi del 3 per cento dello stipendio annuale di cui il compartecipante era provvisto all'atto dell'anzidetta ammissione all'Istituto, moltiplicata per il numero degli anni di riscatto.

A tale scopo il compartecipante deve versare l' importo della riserva matematica corrispondente alla anticipazione ed all'aumento di pensione in conformità delle tabelle stabilite dal Comitato.

Il versamento di detto importo deve essere fatto entro un mese dalla data della deliberazione del Comitato, se ha luogo in una sola volta, oppure in rate uguali mensili a decorrere però da un mese dalla deliberazione del Comitato. Nel caso del pagamento rateale, si terrà conto dei relativi interessi scalari nella misura adottata per la formazione delle tabelle suddette.

Venendo a cessare il servizio è ammessa la facoltà, tanto per il compartecipante, quanto per gli aventi causa, di completare i riscatti in corso di pagamento, mediante versamento in una sola volta delle rate mancanti prima che sia liquidata la pensione.

Per chi non si vale di tale facoltà, l'aumento della pensione, agli effetti del riscatto, è proporzionato ai relativi pagamenti eseguiti.

Il riscatto, una volta deliberato, è irretrattabile.

Art. 44.

Riscatti già accordati.

La disposizione del versamento della riserva matematica stabilita nel precedente articolo, non è applicabile ai riscatti accordati prima dell'attuazione dello statuto approvato col decreto Reale 2 agosto 1902, n. 404.

Art. 45.

Passaggio di agenti dal Consorzio di mutuo soccorso alla Cassa pensioni.

Gli agenti che al 31 dicembre 1896 erano inscritti a Consorzio di mutuo soccorso e che siano promossi ad un ufficio con stipendio fissato in ragione di anno o di mese, hanno facoltà di passare a Cassa pensioni, purchè non abbiano superato l'età di 42 anni, ne facciano domanda al Comitato entro tre mesi dalla comunicazione avuta della loro promozione, e paghino la tassa di inscrizione pari ad un decimo dello stipendio annuo o ragguagliato ad anno di cui sono provvisti all'atto dell'ammissione alla Cassa.

La tassa d'iscrizione deve essere pagata in una sola volta, all'atto stesso della inscrizione alla Cassa, ovvero in 24 rate mensili consecutive, ragguagliate ciascuna a lire 0 45 per ogni 100 lire di stipendio annuo o ragguagliato ad anno.

L'importo che il Consorzio di mutuo soccorso, in base all'articolo 45 del relativo statuto, trasferisce alla Cassa pensioni, va a sconto del debito per la tassa d'iscrizione, e la eventuale eccedenza è imputata in conto di riscatto ai sensi dell'articolo 43 del presente statuto.

Art. 46.

Matrimoni contratti prima dell'attuazione dello statuto approvato col R. decreto 2 agosto 1902, n. 404.

Le condizioni richieste dall'articolo 14 alle vedove ed ai figli minorenni del compartecipante pel conseguimento del diritto a pen-

sione non si applicano ai matrimoni contratti prima dell'attuazione dello statuto approvato col decreto Reale 2 agosto 1902, n. 404, per i quali restano immutate le condizioni stabilite dallo statuto o dal regolamento anteriormente applicabile al compartecipante.

Art. 47.

Determinazione delle zone di malaria.

Per la determinazione delle zone di malaria agli effetti del presente statuto, dove non siano ancora intervenuti i decreti Reali di cui all'articolo 1 della legge 2 novembre 1901, n. 460, od altre disposizioni di legge, rimangono in vigore le disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria.

Art. 48.

Diritti dei compartecipanti che non hanno fatto passaggio alle ferrovie dello Stato.

Salvo quanto è stabilito nell'articolo 7 della convenzione per il riscatto delle strade ferrate meridionali, approvata con la legge 15 luglio 1906, (1) n. 324, i compartecipanti dipendenti da Amministrazioni ferroviarie che abbiano cessato dall'esercizio della propria rete, i quali non facciano passaggio alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato hanno facoltà di continuare nella compartecipazione alla Cassa, coi relativi diritti, purchè versino le ritenute ed i contributi fino al raggiungimento dei limiti stabiliti dall'articolo 9, allo spirare dei quali sarà liquidata la pensione.

Alle famiglie dei compartecipanti che si valgono di tale facoltà sono riservati i diritti previsti nel presente statuto.

Le ritenute ed i contributi saranno calcolati sullo stipendio percepito dal compartecipante alla data del passaggio dell'esercizio della rete allo Stato e sui successivi aumenti, però non oltre il limite stabilito dalle tabelle organiche del personale delle ferrovie dello Stato.

---

(1) *Articolo 7 della legge 15 luglio 1906, n. 324.* — Col 1° luglio 1906 il personale delle strade ferrate meridionali, escluso quello di cui al 4° comma del presente articolo, passerà alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, conservando i gradi e gli stipendi che aveva al 1° marzo 1905 e fruendo dei vantaggi stabiliti negli articoli 17 e seguenti della legge 22 aprile 1905, n. 137.

La Società avrà facoltà di tenere sia provvisoriamente sia definitivamente al proprio servizio, per i bisogni della liquidazione o per altra causa, una parte del personale attualmente alla propria dipendenza.

Il personale che d'accordo fra Governo e Società, rimarrà solo provvisoriamente in servizio di questa, godrà del trattamento stabilito al primo comma del presente articolo e concorrerà con l'altro personale delle ferrovie dello Stato nelle promozioni di grado e di stipendio a norma dei regolamenti in vigore, restando durante detto servizio a carico della Società tutte le spese per stipendi, indennità e contributi agli Istituti di previdenza.

Il personale, invece che a scelta della Società, rimarrà definitivamente al servizio della medesima, godrà trattamento per la circolazione sulle ferrovie dello Stato, pari a quello degli agenti di ugual grado delle ferrovie stesse e conserverà i diritti relativi alla pensione, continuando a partecipare agli Istituti di previdenza esistenti, ai quali la Società verserà i relativi contributi: e si concorderà un concorso a *forfait* da parte della Società nelle spese di amministrazione di detti Istituti.

Cessate le ragioni di permanenza in servizio di detti funzionari presso la Società, questa, nei rispetti degli Istituti di previdenza, avrà facoltà di applicare ai medesimi, qualunque ne sia il grado, le disposizioni del penultimo comma dell'art. 17 della legge 22 aprile 1905, n. 137.

Art 49.

Impiegati delle antiche strade ferrate dello Stato.

Ai compartecipanti, i quali, provenendo dalle antiche strade ferrate dello Stato, abbiano diritto alla liquidazione della pensione, secondo la legge del 14 aprile 1864, n. 1731, ora testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, in ordine agli articoli 30 e 31 del capitolato 30 giugno 1864, annesso alla legge 14 maggio 1865, n. 2279, è accordato, per quella parte di pensione che deve stare a carico della Cassa, quel supplemento di assegno vitalizio che fosse necessario per raggiungere la misura della pensione fissata nel precedente art. 15.

Alle vedove ed ai figli di detti compartecipanti, semprechè si trovino nelle condizioni stabilite dall'art 14 del presente statuto, è accordata la riversibilità, prevista nell'art. 17, sulla base della pensione liquidata o che sarebbe stata liquidata ai compartecipanti medesimi a carico della Cassa.

Art. 50.

Compartecipanti non dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovia dello Stato

Continuano a compartecipare alla Cassa, coi relativi oneri e diritti stabiliti dal presente statuto, gli agenti che già vi sono inscritti, ma che ora non dipendono dall' Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 51.

Comitato provvisorio.

Il Comitato di cui all'art. 36, fino a quando non siano compiute le elezioni per la nomina dei membri elettivi, da effettuarsi entro sei mesi dalla data della pubblicazione del presente statuto, è provvisoriamente costituito:

a) dei tre funzionari dei Ministeri di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e del tesoro, già delegati alla vigilanza sulle Casse pensioni delle ex-Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, e, in caso di impedimento, dei loro supplenti;

b) di due membri di ciascuno dei Comitati amministratori di dette Casse, in carica alla data dell'attuazione del presente statuto, designati dal direttore generale delle ferrovie dello Stato;

c) del membro elettivo di ciascuno dei Comitati predetti, in carica alla data dell'attuazione del presente statuto, il quale nelle elezioni, abbia riportato il maggior numero di voti, e, in caso di non accettazione, dell'altro membro elettivo.

Articolo transitorio.

Il primo Comitato durerà in carica fino al 30 giugno 1910.

TABELLA *A*.

Qualifiche del personale addetto ai servizi attivi.
(Art. 9 dello statuto).

1. Capi deposito e sotto capi deposito.
2. Controllori di 1° e 2° grado (del movimento, del traffico, e del telegrafo) controllori viaggianti (anche speciali).
3. Capi conduttori principali.
4. Assistenti dei lavori.
5. Macchinisti.
6. Sorveglianti della linea e del telegrafo; sorveglianti tecnici; sorveglianti dei magazzini.
7. Capi conduttori; conduttori; macchinisti di treni elettrici; guidatori dirigenti di treni elettrici.
8. Capi squadra e sotto capi squadra di tutti i servizi.
9. Capi manovra e manovratori.
10. Fuochisti; fuochisti di caldaie a vapore; fuochisti condut-

tori di motori a vapore; fuochisti accudienti locomotive; allievi fuochisti; accenditori.
11. Capi verificatori; verificatori.
12. Capi deviatori e deviatori.
13. Capi frenatori; Guarda freni; frenatori.
14. Guardafili.
15. Illuminatori lampisti.
16. Operai; aiutanti operai.
17. Lumai.
18. Untori.
19. Cantonieri; Guardiani di linea; guardiani; cantonieri; guarda barriere; guardiani di officina.
20. Pulitori.
21. Manovali di tutti i servizi, esclusi quelli degli uffici.

TABELLA *B.*

Qualifiche degli agenti i quali, ai sensi dell'art. 2 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sono considerati operai

1. Capi tecnici della trazione e delle officine del materiale mobile; capi tecnici di officina telegrafica; capi d'arte (della trazione o delle officine del materiale mobile); capi d'arte (d'officina di manutenzione).
2. Controllori di 2° grado (del movimento, del traffico, e del telegrafo); controllori viaggianti.
3. Assistenti tecnici dei lavori addetti agli scali.
4. Sorveglianti della linea e del telegrafo; sorveglianti tecnici; sorveglianti dei magazzini.
5. Macchinisti.
6. Assistenti alle merci; aiutanti applicati (addetti agli scali, ai depositi ed ai magazzini).
7. Gerenti.
8. Capi squadra e sotto capi squadra di tutti i servizi.
9. Capi conduttori principali; capi conduttori, conduttori ed allievi conduttori; macchinisti di treni elettrici o guidatori dirigenti di treni elettrici.
10. Capi manovra; manovratori; manovratori di officina.
11. Fuochisti; fuochisti di caldaie a vapore; fuochisti conduttori di motori a vapore; fuochisti accudienti locomotive; allievi fuochisti; accenditori.
12. Guarda merci; guardie di stazione; guardiani di officina.
13. Capi verificatori e verificatori.
14. Capi deviatori e deviatori.
15. Guardamagazzino.
16. Guardaportoni.
17. Capi frenatori, guardafreni e frenatori.
18. Guardafili.
19. Illuminatori lampisti.
20. Operai; aiutanti operai.
21. Lumai.
22. Untori.
23. Cantonieri; guardiani di linea; guardiani cantonieri.
24. Pulitori.
25. Manovali di tutti i servizi.
26. Guarda barriere (uomini e donne).

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il ministro del tesoro
P. CARCANO.

Il ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.

STATUTO del Consorzio di mutuo soccorso per il personale delle ferrovie dello Stato.

TITOLO I.

Scopo e patrimonio del Consorzio.

Art. 1.

Scopo dell'istituzione.

I Consorzi di mutuo soccorso già esistenti presso le Società che esercitavano le ex Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula formano, ai termini della legge 24 marzo 1907, n. 132, un unico Consorzio di mutuo soccorso denominato: « Consorzio di mutuo soccorso per il personale delle ferrovie dello Stato ».

Il Consorzio di mutuo soccorso ha per fine di provvedere al servizio sanitario, ai sussidi di malattia ed ai sussidi continuativi o per una sola volta a favore dei compartecipanti e delle loro famiglie, con le norme stabilite nel presente statuto formato in applicazione delle leggi 29 marzo 1900, n. 101, e 24 marzo 1907, n. 132. Provvede inoltre, in conformità del titolo V, alle funzioni di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai termini di legge.

Esso ha la propria sede in Roma ed è amministrato da un Comitato, secondo le norme contenute nel titolo VII.

L'ordinamento e la sede degli uffici del Consorzio sono stabiliti dal ministro dei lavori pubblici su proposta del direttore generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Compartecipanti.

Fanno obbligatoriamente parte del Consorzio gli agenti che sono addetti all'esercizio delle ferrovie dello Stato e che, provenendo dalle Società esercenti le ex-reti { Adriatica, Mediterranea, Sicula } si trovavano inscritti al Consorzio al 31 dicembre 1896.

Gli agenti di cui sopra costituiscono due categorie di compartecipanti: ordinari ed aggregati.

La categoria degli ordinari comprende gli agenti, uomini e donne, che compartecipano al solo Consorzio; quella degli aggregati comprende gli agenti in servizio al 31 dicembre 1896, che erano inscritti contemporaneamente al Consorzio di mutuo soccorso ed alla Cassa pensioni, in base al regolamento del Consorzio di mutuo soccorso delle ferrovie ex-Alta Italia e che conservino i requisiti richiesti dall'art. 2° *A* del regolamento stesso.

Art. 3.

Patrimonio del Consorzio.

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

1° dai capitali assegnati o da assegnarsi al Consorzio con la ripartizione indicata nell'art. 24 della legge 29 marzo 1900, n. 101 e dai relativi interessi;

2° dalle ritenute a carico dei compartecipanti;

3° dal contributo dell'Amministrazione ferroviaria;

4° dall'importo delle multe inflitte in via disciplinare al personale;

5° dall'introito netto della vendita degli oggetti abbandonati in qualunque luogo appartenente alla rete;

6° dall'introito netto della vendita delle tariffe, degli orari e delle note di spedizione;

7° dalle somme messe a disposizione dalle parti per eccedenza di tassazione e prescritte, dedotto l'importo dei rilievi inesigibili;

8° dalle eccedenze di cassa riscontrate nelle gestioni delle stazioni;

9° dai lasciti e dalle donazioni che non abbiano una destinazione speciale;

10° da ogni altro provento che fosse destinato al Consorzio;

11° dal prodotto dell'impiego dei fondi, di cui ai numeri precedenti.

I prodotti di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8 sono ripartiti ogni anno con la 2ª sezione dell'Istituto di previdenza, creato in esecuzione dell'art. 1 della suddetta legge, nella misura fissata nel penultimo capoverso dell'art. 3 della legge stessa.

Art. 4.

Ritenute ai compartecipanti.

I compartecipanti ordinari sono sottoposti alla ritenuta del 3.50 per cento sulla paga e sulle competenze accessorie per lavori a cottimo e per lavori straordinari.

I compartecipanti aggregati sono sottoposti alla ritenuta dell'uno per cento sulla paga e sulle competenze accessorie come sopra.

Nel caso di cessazione completa dello stipendio o della paga per sospensione, congedo, aspettativa, disponibilità, il compartecipante deve rilasciare sullo stipendio o sulla paga che gli si corrisponde dopo la interruzione, l'ammontare delle ritenute relative all'interruzione stessa, in una sola volta, oppure in ragione di due mesi arretrati per ogni mese corrente, qualora non abbia preferito di versare mensilmente una somma corrispondente alle ritenute statutarie. Nel caso in cui il compartecipante durante l'interruzione del servizio, ne venga esonerato definitivamente, può versare in una sola volta l'ammontare suddetto.

Quando l'interruzione, con la completa cessazione dello stipendio o della paga, oltrepassa i due anni, il compartecipante non può versare le ritenute per il periodo eccedente i due anni.

È considerato come interruzione di servizio il tempo passato sotto le armi, e l'agente ha facoltà di versare, dopo la riammissione, le ritenute relative all'intera durata dell'interruzione nella misura stabilita dal presente statuto.

Non si effettuano le ritenute durante il tempo in cui al compartecipante è corrisposto il sussidio di malattia, per le interruzioni del servizio non superiori ad un mese e nei casi previsti dall'art. 11.

Art. 5.

Rimborso di ritenute.

Per i compartecipanti che sono considerati operai agli effetti della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, quali sono specificati nella tabella allegata al presente statuto, la somma corrispondente alla diminuzione delle ritenute normali, prescritta dal paragrafo secondo dell'art. 17 della legge 29 marzo 1900, numero 101, sarà liquidata e rimborsata alla fine di ogni anno.

Art. 6.

Contributo dell'Amministrazione ferroviaria.

L'Amministrazione ferroviaria versa ogni mese al Consorzio un contributo che, dal 1° luglio 1905, è stabilito nella misura dell'otto e quindici per cento delle paghe e competenze accessorie dei compartecipanti ordinari.

Inoltre nei casi di cessazione della paga prevista nell'art. 4 in quanto si effettuino i versamenti del compartecipante, l'Amministrazione ferroviaria versa il corrispondente contributo.

TITOLO II.

Servizio sanitario

Art. 7.

Prestazioni del Consorzio al personale.

Fino a quando il servizio sanitario deve esser fatto dal Consorzio a norma del seguente art. 9, il Consorzio stesso provvede per tutto il personale in attività di servizio:

1° all'accertamento delle malattie;

2° alla fornitura e alla manutenzione degli apparecchi ortopedici, arti artificiali e simili; però per il personale non iscritto al Consorzio nè alla 2ª sezione dell'Istituto di previdenza, la fornitura e la manutenzione sono limitate alle lesioni per cause di servizio;

3° alla fornitura dei febbrifughi, nei casi determinati da malaria, per scopo preservativo o terapeutico;

4° alla manutenzione degli apparecchi di salvataggio ed alla rifornitura delle cassette di soccorso.

Le spese relative ai nn. 3 e 4 e quelle indicate ai nn. 1 e 2, in quanto queste ultime siano fatte nell'interesse dell'Amministrazione ferroviaria, o siano relative al personale non compartecipante al Consorzio nè alla 2ª sezione suddetta, sono annualmente rimborsate dall'Amministrazione stessa, con le modalità da stabilirsi d'accordo fra il Consorzio e l'Amministrazione.

Art. 8.

Oneri speciali verso i soli compartecipanti al Consorzio e verso i compartecipanti alla 2ª sezione dell'Istituto di previdenza.

Il Consorzio assume verso i propri compartecipanti e verso quelli della 2ª sezione dell'Istituto di previdenza in attività di servizio, gli oneri seguenti:

1° la cura medico-chirurgica prestata nell'ambito della rete dai sanitari del Consorzio. Resta a carico dell'Amministrazione ferroviaria la spesa occorrente per gli ispettori sanitari nominati dall'Amministrazione stessa, e per gli impiegati degli uffici relativi;

2° la fornitura o le spese di medicinali occorse durante le accertate malattie per le quali l'agente sia stato assente dal servizio, purchè siano contenute entro i limiti della tariffa adottata d'accordo fra il Consorzio e la 2ª sezione dell'Istituto di previdenza e le ricette siano state rilasciate dai medici del Consorzio od, in casi eccezionali, rilasciate da medici estranei, ma vistate da un medico del Consorzio e dall'ispettore sanitario;

La disposizione del capoverso precedente si applica anche nei casi di malattia che non obblighino l'agente ad assentarsi dal servizio; in tal caso, però, con norme speciali da determinarsi nel regolamento sul servizio sanitario.

3° il ricovero negli ospedali, nel qual caso sarà devoluto al Consorzio una metà dell'importo del sussidio di malattia durante i giorni di degenza all'ospedale, non mai però oltre l'ammontare della retta. Se l'agente compartecipa anche alla Cassa pensioni, la parte da devolversi è uguale alla metà della paga riscossa, non mai però oltre l'ammontare della retta. Non fa carico al Consorzio la spesa di ricovero negli ospedali per i giorni nei quali al compartecipante non compete il sussidio di malattia;

4° le spese per le cure balneari, od altre speciali, giudicate necessarie durante le malattie o per le malattie sofferte di recente, escluso il trattamento di vitto e di alloggio, senza pregiudizio del sussidio di malattia, qualora competa;

5° le spese pel trasporto degli ammalati e dei feriti alle loro abitazioni od agli ospedali, salvo i rimborsi previsti nell'articolo 31;

6° le spese funerarie calcolate sulla base del 5 per cento della paga annua fissa dell'agente con un minimo di L. 30.

Le prestazioni di cui sopra, salva la eccezione di cui al n. 3, sono dovute anche quando il compartecipante non riceva sussidio di malattia.

Art. 9.

Ripartizione della spesa pel servizio sanitario.

La spesa complessiva del servizio sanitario di cui agli articoli 7 e 8, coi relativi interessi, dedotti i rimborsi stabiliti dagli articoli 7 e 31, si ripartisce ogni anno fra il Consorzio e la 2ª sezione dell'Istituto di previdenza, in ragione dell'ammontare delle paghe annue e degli assegni di cui sono provvisti i rispettivi compartecipanti.

Quando l'ammontare delle paghe annue e degli assegni degli inscritti alla 2ª sezione dell'Istituto di previdenza supererà quello degli inscritti al Consorzio, il servizio sanitario verrà fatto dalla 2ª sezione anche per conto del Consorzio, salvo la ripartizione sopra accennata.

TITOLO III.

Sussidi di malattia ai compartecipanti ordinari

Art. 10.

Misura del sussidio.

Il sussidio di malattia è commisurato ai due terzi della paga fissa e si concede al compartecipante quando sia privato della paga stessa in conseguenza di malattia.

Art. 11.

Limitazione del sussidio.

Il compartecipante non ha diritto al sussidio di malattia:

1° nelle tre prime giornate di malattia, salvo che, a giudizio dei sanitari del sodalizio, si tratti della ricaduta di una malattia precedente, avvenuta non oltre dieci giorni dalla ripresa del servizio;

2° nei giorni di malattia occasionata da disordini, vizi, ferite o lesioni riportate in rissa, o da prestazioni di lavoro estranee al servizio dell'Amministrazione ferroviaria;

3° quando rifiuti di essere ricoverato all'ospedale, o, in genere, non si assoggetti alle prescrizioni dei medici del Consorzio o dell'Amministrazione.

Art. 12.

Durata del sussidio.

Nel corso di ciascun anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il compartecipante non può conseguire il sussidio di malattia per più di 180 giorni.

TITOLO IV.

Sussidi continuativi o per una sola volta

Art. 13.

Sussidio continuativo ai compartecipanti ordinari (uomini) esonerati per inabilità.

Il compartecipante esonerato per inabilità al lavoro dopo di aver compiuto 15 anni di compartecipazione, riceve un sussidio continuativo in ragione di un cinquantesimo della paga annua media dell'ultimo triennio per ogni anno di compartecipazione; tale sussidio non può essere minore di centesimi 80, nè maggiore di L. 2.50 al giorno.

Quando l'inabilità del compartecipante sia conseguenza di ferite o di altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero di febbri miasmatiche contratte per ragioni di servizio in località comprese in zone dichiarate infette dalla malaria, in conformità della legge, il sussidio continuativo di cui sopra è aumentato del quarto, coi limiti minimo di lira una e massimo di L. 3.10 al giorno.

Nei casi in cui, dopo riportata la lesione, l'agente sia stato mantenuto per altro tempo in servizio e ne sia in seguito esonerato definitivamente in conseguenza di detta lesione, l'aumento del sussidio normale spettantegli al momento dell'esonero è commisurato al quarto del sussidio che gli sarebbe spettato se l'agente fosse stato esonerato al momento della lesione che fu causa dell'inabilità.

Il compartecipante non ha più diritto al trattamento eccezionale previsto nel presente articolo, quando, per le lesioni ivi contemplate, abbia conseguito o consegua il risarcimento, sia in base alle leggi speciali per gli infortuni sul lavoro, sia in base alle disposizioni del Codice civile. Nel caso però che il capitale corrispondente al trattamento normale, sommato con l'importo dei risarcimenti già conseguiti dal compartecipante, risulti inferiore al capitale corrispondente al trattamento eccezionale, si assegnerà un'aggiunta di sussidio continuativo calcolata in base alla differenza fra i due capitali. Le indennità corrisposte a titolo d'inabilità temporanea non debbono considerarsi come risarcimenti agli effetti della disposizione del presente alinea.

Le ernie si considerano come ferite solo quando si siano strozzate per effetto di un trauma, in causa di servizio, ed abbiano richiesto atti operativi.

Art. 14.

Sussidi per una sola volta ai compartecipanti ordinari (uomini) esonerati per inabilità.

Il compartecipante, esonerato prima di raggiungere i 15 anni di compartecipazione, riceve il sussidio per una sola volta, in ragione di un ventesimo della paga annua media dell'ultimo triennio, per ogni anno di compartecipazione. Il sussidio non può essere minore di due mesi della paga stessa.

Quando l'inabilità del compartecipante sia da attribuirsi a lesioni o alla malaria, come nell'art. 13, il sussidio per una sola volta è aumentato di un quarto, col limite minimo di sei mesi della paga annua media dell'ultimo triennio, salvo il disposto del terzo capoverso dell'articolo stesso.

Art. 15.

Condizioni per il sussidio continuativo alle vedove ed ai figli minorenni dei compartecipanti esonerati dal servizio o morti dopo il 30 giugno 1905.

Il sussidio continuativo che apparteneva o che sarebbe appartenuto al compartecipante al dì della sua morte, se a quel giorno fosse stato esonerato per inabilità, è riversibile in parte alla sua vedova contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato o pronunziata per colpa di lei o di entrambi i coniugi, quando si verifichino le due condizioni seguenti:

a) che il matrimonio col compartecipante sia di due anni almeno anteriore al giorno in cui egli sia stato esonerato definitivamente dal servizio o sia morto, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

b) che il matrimonio sia stato contratto prima che il compartecipante abbia compiuto l'età di 50 anni.

Il sussidio di cui sopra è riversibile in parte anche ai figli minorenni del compartecipante, legittimi o legittimati, esclusi gli adottivi, quando il matrimonio dal quale essi sono nati o la legittimazione sodisfi alle due condizioni di tempo e di età previste rispettivamente nelle lettere *a*) e *b*).

Per le figlie minorenni occorre inoltre che siano nubili.

Nel caso in cui la morte del compartecipante sia attribuibile alla malaria, come nell'art. 13, per il sussidio continuativo eccezionale alla vedova ed ai figli, si richiede soltanto la condizione di cui alla lettera *b*).

Qualora infine la morte del compartecipante sia conseguenza di ferite o lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, per il sussidio continuativo eccezionale alla vedova ed ai figli si richiede, oltre la condizione di cui la lettera *b*), che il matrimonio sia stato contratto prima dell'infortunio.

Non hanno diritto al sussidio continuativo previsto nel presente articolo nè le famiglie degli agenti esonerati definitivamente dal servizio a tutto il 30 giugno 1905 e morti dopo tale data, nè le famiglie dei compartecipanti morti in attività di servizio antecedentemente al 1° luglio 1905.

Art. 16.

Trattamento alle vedove ed ai figli minorenni dei compartecipanti ordinari esonerati dal servizio o morti dopo il 30 giugno 1905.

Il sussidio continuativo alle vedove ed ai figli minorenni dei

compartecipanti o dei sussidiati che vi hanno diritto a norma dell'art. 15, è stabilito in una percentuale di quello del marito e del padre come appresso:

1° vedova sola: il 50 per cento;

2° figli soli: se in numero di due o più, il 50 per cento diviso per capi con riversibilità delle quote di coloro che premorissero o che cessassero per altro motivo dal diritto al sussidio, a favore dei figli minorenni superstiti.

Se il defunto lascia un solo figlio minorenne, o se uno solo rimane al godimento del sussidio continuativo, questo sarà liquidato o rispettivamente ridotto nella misura di un quarto di quello attribuito o che sarebbe appartenuto al suo genitore;

3° vedova con figli nati o legittimati dal suo matrimonio con il compartecipante: il 50 per cento alla vedova, ed il 15 per cento ai figli minorenni cumulativamente;

4° vedova con figli di precedenti matrimoni del compartecipante, con o senza figli dell'ultimo matrimonio: il 65 per cento diviso per capi, contando per due la vedova, alla quale però non può mai essere assegnata una quota minore del 25 per cento del sussidio continuativo del compartecipante.

Le quote dei figli, ai quali cessa il sussidio continuativo, sono riversibili agli altri aventi diritto nella proporzione di cui ai precedenti nn. 1 e 4.

Nei casi di cui ai numeri 3 e 4, venendo a cessare il sussidio continuativo della vedova, si procederà per il tempo successivo ad una nuova liquidazione a favore dei figli minorenni, conforme al n. 2.

Art. 17.

Sussidio per una sola volta alle famiglie dei compartecipanti ordinari (uomini) morti in attività di servizio.

La famiglia del compartecipante morto in attività di servizio, la quale non abbia diritto al sussidio continuativo a norma dell'articolo 15, riceve il sussidio per una sol volta pari a tanti ventesimi della paga annua media dell'ultimo triennio quanti sono gli anni di compartecipazione al Consorzio, coi limiti minimo di due mesi e massimo di un anno di detta paga.

Qualora il compartecipante sia morto per lesioni o per malaria, come nell'art. 13, l'importo del sussidio e il suo limite massimo sono aumentati di un quarto, e il limite minimo è di sei mesi della paga anzidetta, a meno che egli abbia conseguito o la famiglia consegua un risarcimento, sia in base alla legge sugli infortuni, sia in base alle disposizioni del Codice civile, nel qual caso si applica il disposto del terzo capoverso del citato art. 13.

Art. 18.

Sussidio per una sola volta alle famiglie dei compartecipanti ordinari (uomini) morti dopo il loro esonero dal servizio.

Alla famiglia dell'esonerato dal servizio antecedentemente al 1° luglio 1905 ed a quella dell'esonerato dal servizio da detta data che non si trovi nelle condizioni stabilite dall'art. 15, spetta il sussidio per una sola volta pari a quello che le sarebbe stato liquidato se il compartecipante fosse morto al momento dell'esonero dal servizio, sotto deduzione, per altro, dell'importo delle quote di sussidio continuativo già corrisposte o maturate, al netto della eventuale ritenuta prevista dal regolamento in base al quale fu liquidato il sussidio medesimo.

Il limite minimo del sussidio per una sola volta è di quattro mesate del sussidio continuativo lordo.

Nulla compete alla famiglia del compartecipante morto dopo essere stato esonerato dal servizio, quando questi abbia ricevuto il sussidio per una sola volta ai termini dell'art. 14.

Art. 19.

Sussidio ai compartecipanti ordinari (donne).

La donna inscritta al Consorzio, esonerata dal servizio per inabilità propria o per cessazione dal servizio o trasloco del marito o congiunto, ha unicamente diritto al sussidio per una sola volta, pari ad un ventesimo dell'ammontare della sua paga annua media dell'ultimo triennio per ogni anno di compartecipazione.

Tale sussidio non può essere minore di due mesi, nè maggiore di un anno della paga stessa.

Quando l'esonero dal servizio sia da attribuirsi a lesioni od a malaria come nell'art. 13, il sussidio per una sola volta è aumentato nella misura ivi prevista, salvo il disposto del terzo capoverso dell'articolo stesso.

In caso di morte in attività di servizio, si corrispondono le spese funerarie di cui all'articolo 8, n. 6, più, alla famiglia, un sussidio per una sola volta, pari a due mesi di paga.

Alla donna riammessa al Consorzio sono computati, agli effetti di una futura liquidazione di sussidio, soltanto gli anni di compartecipazione a cominciare dalla riammissione.

I diritti stabiliti dal presente articolo per la donna inscritta al Consorzio non pregiudicano quelli che la stessa può avere come facente parte della famiglia del compartecipante.

Art. 20.

Sussidi ai compartecipanti aggregati.

Il compartecipante aggregato, esonerato definitivamente dal servizio per inabilità al lavoro, riceve il sussidio per una sola volta previsto dall'articolo 14, sotto deduzione di quello eventualmente liquidatogli dalla Cassa pensioni. Se questa gli ha liquidata la pensione, il Consorzio gli corrisponde, invece del detto sussidio, quanto eventualmente occorra per completare la somma di L. 365 annue.

Art. 21.

Inconvertibilità dei sussidi continuativi in capitali.

I sussidi continuativi, liquidati in base al presente statuto, non possono essere convertiti in capitali, salvo le eccezioni previste nel titolo V.

TITOLO V.

Disposizioni speciali per gli infortuni degli operai sul lavoro a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51

Art. 22.

Servizio di indennità.

Nei casi di infortunio sul lavoro si applicano le disposizioni dei seguenti articoli:

a) agli operai compartecipanti al Consorzio, purchè non iscritti contemporaneamente alla Cassa pensioni;

b) agli operai non compartecipanti nè al Consorzio, nè alla Cassa pensioni, in quanto non siano altrimenti assicurati ai termini della legge per gli infortuni sul lavoro.

Art. 23.

Agenti considerati operai.

Sono considerati operai, agli effetti dell'articolo 2 della legge, gli agenti compresi nelle categorie indicate nella tabella allegata al presente statuto, e gli altri che fossero incaricati di funzioni analoghe.

Art. 24.

Indennità al compartecipante operaio.

Il Consorzio, agli effetti dell'articolo 9 della legge, corrisponde al compartecipante operaio colpito da infortunio sul lavoro:

a) nel caso di inabilità temporanea, gli assegni stabiliti dallo statuto o dalle disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria pel personale, ed il supplemento che eventualmente occorra per raggiungere l'indennità stabilita nei numeri 3 e 4 del citato articolo 9;

b) nel caso di inabilità permanente parziale, la indennità stabilita nel n. 2 dello stesso articolo 9. Qualora però al compar-

tecipante venga liquidato un assegno, a norma dello statuto, se il valore capitale dell'assegno stesso è uguale o maggiore dell'indennità di legge, null'altro gli compete; se è minore, gli si corrisponde anche la somma che occorra aggiungere per pareggiare l'indennità di legge;

c) nel caso di inabilità permanente assoluta, il trattamento stabilito dallo statuto e la somma che eventualmente occorra aggiungere al capitale corrispondente al trattamento suddetto per assegnare complessivamente all'operaio l'indennità nella misura stabilita al n. 1 del citato art. 9,

Art. 25.

Indennità in caso di morte.

In caso d'infortunio sul lavoro, che cagioni la morte del compartecipante operaio, il Consorzio corrisponde alla vedova ed ai figli minorenni, il trattamento loro spettante a norma del presente statuto e la somma che occorresse aggiungere al capitale corrispondente al trattamento suddetto, perchè a ciascuno di essi sia complessivamente assegnata la quota che gli spetta sulla indennità stabilita nel n. 5 del suddetto art. 9.

Il Consorzio corrisponde pure a ciascuno degli altri aventi diritto la quota dovuta secondo l'art. 10 della legge.

Art. 26.

Valore capitale degli assegni.

Agli effetti degli articoli 13, 16, 24, 25 e 29 il valore capitale dei sussidi continuativi liquidati a norma dello statuto, è determinato mediante apposite tabelle approvate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali.

Le dette tabelle debbono essere coordinate con le tariffe stabilite dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, istituita dalla legge 17 luglio 1898, n. 350.

Art. 27.

Caso in cui non è dovuta che la sola indennità.

Nel caso in cui, a norma delle disposizioni contenute negli altri titoli dello statuto, non fosse dovuto assegno alcuno, il Consorzio corrisponde la indennità stabilita dalla legge.

Art. 28.

Versamenti da parte dell'Amministrazione ferroviaria al Consorzio.

In caso d'infortunio l'Amministrazione ferroviaria versa al Consorzio l'importo totale delle indennità stabilite dalla legge, nonchè l'eventuale eccedenza che il Consorzio abbia corrisposto a norma delle disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria per il personale.

Art. 29.

Versamenti alla Cassa nazionale di previdenza.

In caso d'inabilità permanente assoluta, e in quei casi d'inabilità permanente parziale, nei quali la riduzione da farsi sul salario annuo per la determinazione della indennità sia almeno della metà del salario stesso, l'indennità dovuta al compartecipante, a norma del precedente art. 24, sarà versata alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge.

Il maggior sussidio continuativo che, secondo lo statuto, spetti al compartecipante, in confronto di quello corrisposto dalla Cassa nazionale, è pagato dal Consorzio.

È però fatta facoltà al Comitato del Consorzio di accordarsi con la Cassa nazionale, perchè questa assuma il servizio integrale del sussidio continuativo, anche per la parte riversibile alla famiglia, nonchè di quello eventuale per una sola volta previsto all'art. 18 dello statuto.

Art. 30.

Servizio di indennità per gli operai non iscritti al Consorzio.

In caso di infortunio sul lavoro, che colpisca un operaio di cui all'art. 22, lettera *b*, del presente statuto, il Consorzio corrisponde gli assegni stabiliti dalle disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria per il personale ed il supplemento che eventualmente occorra per raggiungere la indennità di legge.

La conversione in rendita vitalizia, quando ne sia il caso, si effettua presso la Cassa nazionale di previdenza, ai termini dell'articolo 15 della legge.

In pendenza della liquidazione delle indennità, il Consorzio, occorrendo, corrisponde all'operaio la metà del salario giornaliero.

L'Amministrazione ferroviaria rimborsa al Consorzio le somme pagate in virtù del presente articolo.

Art. 31.

Rimborso delle spese per le prime immediate cure.

L'Amministrazione ferroviaria rimborsa al Consorzio le spese per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica sostenute per gli operai colpiti da infortunio sul lavoro e la spesa per il certificato medico.

Art. 32.

Somme da imputarsi nella liquidazione delle indennità di legge.

Nella liquidazione delle indennità di legge, il Consorzio imputa quanto eventualmente sia stato pagato all'interessato per le spese di cure non immediate, purchè non vi abbia diritto in ordine alle disposizioni del titolo secondo, e per le indennità per invalidità temporanea dopo tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio. Le spese pagate per quest'ultimo titolo sono imputate nella liquidazione non oltre l'importo di legge.

Art. 33.

Comunicazione agli interessati del trattamento loro spettante e pagamento delle indennità.

Il Consorzio entro otto giorni dalla presentazione al Consorzio medesimo di tutti i necessari documenti, procede alla liquidazione del trattamento dovuto agli interessati.

Le indennità e gli assegni così liquidati e concordati coll'Amministrazione ferroviaria, sono corrisposti agli interessati entro gli otto giorni successivi a quello in cui il Consorzio avrà ricevuto di ritorno la liquidazione accettata.

Art. 34.

Revisione e controversie circa la determinazione delle indennità.

Il Consorzio ha obbligo di chiedere la revisione delle indennità e di sostenere le controversie circa la determinazione delle indennità stesse, ai sensi dell'art. 13 della legge, quando vi sia invitato dall'Amministrazione ferroviaria e sulla scorta delle ragioni che questa sia per comunicargli.

Le spese sono a carico dell'Amministrazione stessa, tanto nel caso di cui sopra, quanto nell'altro in cui la revisione sia chiesta d'iniziativa del Consorzio.

Art. 35.

Contabilità.

Gli effetti finanziari delle disposizioni concernenti il trattamento in caso di infortuni sul lavoro debbono formare oggetto di una speciale contabilità.

TITOLO VI,

Perdita del sussidio

Art. 36.

Perdita del diritto a qualsiasi sussidio.

Il compartecipante perde ogni diritto a qualsiasi sussidio, per sè o per la famiglia, in caso di dimissione, salvo la facoltà prevista nell'articolo 51, ed in caso di destituzione.

La decadenza del diritto al sussidio del compartecipante dimissionario induce la perdita di ogni diritto per la famiglia.

Alla moglie ed ai figli minorenni del compartecipante che lasci il servizio in seguito a destituzione sarà fatto trattamento analogo a quello stabilito nel presente statuto per le vedove ed i figli minorenni dei compartecipanti.

Il già compartecipante, riammesso in servizio per riconosciuto errore del provvedimento disciplinare che l'ha colpito, ha diritto di essere riammesso al Consorzio e che gli sia computata la precedente compartecipazione, compreso il periodo d'interruzione pel quale l'Amministrazione ferroviaria dovrà, a benefizio del compartecipante, fare i versamenti previsti a suo carico dall'art. 6 ed anche quelli a carico del compartecipante ai termini dell'art. 4 ove l'Amministrazione ferroviaria non abbia concesso al medesimo lo stipendio, o la paga per il predetto periodo d'interruzione.

Il compartecipante deve restituire l'ammontare dei sussidi corrisposti alla moglie ed ai figli minorenni, e la restituzione deve essere fatta in una sol volta, se l'Amministrazione gli abbia concesso lo stipendio o la paga per il periodo d'interruzione, altrimenti in un numero di rate mensili da stabilirsi dal Comitato.

La vedova del compartecipante o del sussidiato perde il diritto al sussidio continuativo quando passi ad altre nozze.

Il diritto dei figli al sussidio continuativo si estingue quando raggiungono l'età maggiore, e per le femmine anche prima quando contraggano matrimonio.

Art. 37.

Matrimoni contratti antecedentemente al 1° luglio 1905.

Le condizioni richieste dall'art. 15 alle vedove ed ai figli minorenni del compartecipante pel conseguimento del diritto al sussidio continuativo, non si applicano ai matrimoni contratti antecedentemente al 1° luglio 1905.

TITOLO VII.

Amministrazione del Consorzio.

Art. 38.

Costituzione del Comitato amministratore.

Il Comitato è composto di dodici membri come appresso:

sei nominati dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dei quali almeno cinque scelti fra gli agenti alla dipendenza dell'Amministrazione medesima;

tre eletti dai compartecipanti in attività di servizio e scelti fra essi;

un rappresentante del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;

due rappresentanti del Ministero del tesoro, uno dei quali scelto fra i funzionari dirigenti il servizio degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, e l'altro fra i funzionari della Direzione generale del tesoro.

Assisteranno alle adunanze del Comitato, con voto consultivo, o vi si faranno rappresentare:

il capo degli uffici degli Istituti di previdenza delle ferrovie dello Stato;

il capo del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato;

il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti.

Il Comitato dura in carica tre anni, ed i suoi membri possono essere riconfermati.

Il Comitato nomina fra i propri membri, esclusi i rappresentanti del Ministero d'agricoltura, industria e commercio e del tesoro, il presidente, un vice presidente ed un segretario, il quale può farsi coadiuvare da un vice segretario da lui designato, che interviene alle adunanze senza voto.

La rappresentanza legale del Consorzio spetta al presidente e, in caso di suo impedimento, al vice presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai membri presenti e non sono valide se il numero di questi non sia almeno di sette.

A parità di voti, quello del presidente e, in sua assenza, quello del vice presidente, ha la prevalenza.

Il Comitato si raduna almeno una volta ogni bimestre e può tenere le sue sedute anche fuori la sede del Consorzio.

Art. 39.

Elezioni.

Le norme per le elezioni dei tre membri da nominarsi dai compartecipanti, devono essere approvate con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 40.

Attribuzioni del Comitato.

Il Comitato delibera:

1° sulle liquidazioni dei sussidi e delle indennità nei casi di infortunio sul lavoro;

2° sull'impiego e sulla trasformazione d'impiego dei capitali del Consorzio;

3° sulle operazioni finanziarie necessarie pel funzionamento del Consorzio;

4° sull'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto;

5° sui provvedimenti da proporsi in esecuzione dell'art. 42;

6° sulle modificazioni che, eventualmente, si volessero proporre al presente statuto;

7° sulla ripartizione con la 2ª sezione dell'Istituto di previdenza dei proventi accessori assegnati e di quelli che potranno essere assegnati in comune tra il Consorzio e la 2ª sezione medesima;

8° sulle disposizioni relative al servizio sanitario.

I processi verbali delle adunanze del Comitato devono essere comunicati, entro otto giorni dalla loro approvazione, all'Amministrazione ferroviaria ed ai Ministeri di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e del tesoro.

Entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il Comitato pubblica un rapporto sulle operazioni e sullo stato economico della Cassa rapporto che viene recato a conoscenza di tutti i compartecipanti nei modi stabiliti dal Comitato stesso.

Art. 41.

Impiego dei fondi e deposito dei valori.

I fondi del Consorzio si possono impiegare soltanto:

1° in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

2° in obbligazioni della Società italiana per le strade ferrate meridionali, della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo e della Società italiana per le strade ferrate della Sicilia;

3° in cartelle di Istituti italiani di credito fondiario, riconosciuti per legge.

La presente disposizione non si applica ai fondi già impiegati all'attuazione del presente statuto, salvo il caso di trasformazione d'impiego.

I valori appartenenti al Consorzio sono custoditi e gestiti gratuitamente dalla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1907, n. 132.

Art. 42.

Bilancio tecnico e provvedimenti finanziari.

Il Comitato compilerà un bilancio tecnico in base alle situazione del personale e dei sussidiati al 30 giugno 1905. Il bilancio tecnico verrà rinnovato di triennio in triennio.

In base alle risultanze di tale bilancio, si proporranno alle autorità competenti i provvedimenti riconosciuti necessari per il buon andamento del Consorzio.

Art. 43.

Spese di amministrazione.

Le spese occorrenti per l'Amministrazione del Consorzio, com-

prese quelle per gli studi necessari all'andamento della istituzione e le spese giudiziarie, sono sostenute dall'Amministrazione ferroviaria.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 44.

Diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie verso il Consorzio.

I diritti dei compartecipanti e delle loro famiglie sono esclusivamente determinati dal presente statuto, e nulla può essere concesso che non sia dal medesimo previsto.

Art. 45.

Passaggi di agenti dal Consorzio alla Cassa pensioni.

Per gli agenti che, al 31 dicembre 1896, erano inscritti al Consorzio, o che, dopo l'attuazione del presente statuto, per essere stati promossi ad un ufficio con stipendio fissato in ragione d'anno o di mese, facciano passaggio alla Cassa pensioni, il Consorzio trasferisce a quest'ultima, in nome e per conto degli agenti medesimi, l'importo della riserva tecnica al giorno del passaggio in conformità delle tabelle stabilite dal Comitato.

Gli agenti che, promossi ad un ufficio con stipendio fissato in ragione di anno o di mese e che, entro tre mesi dalla comunicazione avuta della loro promozione, non si valgano della facoltà di fare passaggio alla Cassa pensioni o non possano profittarne per aver superata l'età di 42 anni, continuano nella partecipazione al Consorzio.

Art. 46.

Accertamenti sanitari ed amministrativi.

Gli accertamenti sanitari per giudicare dell'inabilità di un compartecipante a continuare il servizio e delle cause che la produssero, debbono essere eseguiti da un ispettore sanitario in concorso di altro medico designato dall'Amministrazione ferroviaria e risultare da apposito certificato firmato da entrambi.

È però in facoltà del compartecipante di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di sua fiducia, il quale, se d'accordo coi predetti sanitari, firmerà pure il certificato e, se dissenziente, dovrà stendere il suo rapporto da trasmettersi al Comitato a mezzo dei sanitari stessi. In quest'ultimo caso, come nel caso di dissenso fra l'ispettore sanitario ed il medico designato dall'Amministrazione ferroviaria, ai termini della prima parte dell'articolo, il Comitato deciderà definitivamente con deliberazione motivata presa a maggioranza di almeno sette dodicesimi dei votanti, oppure farà eseguire un nuovo accertamento per mezzo di un consulto di tre medici nominati dal Comitato medesimo, i quali, sentiti i sanitari che eseguirono la prima visita, si pronuncieranno definitivamente a maggioranza sulla idoneità del compartecipante a continuare nelle funzioni che esercita. Fra i detti tre medici è compreso il capo del servizio sanitario od un suo delegato.

Nel caso di inabilità per ferite o lesioni riportate come nell'art. 13, oltre il certificato medico suddetto, occorre che il ferimento o la lesione risulti da un'inchiesta o da un rapporto particolareggiato del capo servizio, o del capo del compartimento o da altri documenti pervenuti al Comitato.

Art. 47.

Compartecipanti non dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Continuano a compartecipare al Consorzio, coi relativi oneri e diritti stabiliti dal presente statuto, gli agenti che già vi sono inscritti, ma che ora non dipendono dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 48.

Trattamento agli agenti provenienti dalle già ferrovie romane.

Ai compartecipanti provenienti dalle cessate ferrovie romane, i quali espressamente o tacitamente non accettarono, agli effetti del sussidio continuativo, lo statuto del 1890, il sussidio continuativo di cui all'articolo 13 sarà aumentato di una quota parte dell'eventuale differenza fra il sussidio continuativo liquidato in base al presente articolo, e quello che, al netto della ritenuta regolamentare, essi avrebbero conseguito se al giorno della liquidazione fosse stato in vigore il regolamento della Cassa soccorso di dette ferrovie romane.

Tale quota sarà di un terzo della differenza fino a che questa non superi le L. 300 e di un quarto sulla eventuale eccedenza.

La disposizione dei due precedenti capoversi ha effetto soltanto per i compartecipanti che saranno esonerati dal servizio e per le famiglie dei compartecipanti morti dopo l'attuazione del presente statuto.

Art. 49.

Determinazione della paga agli effetti delle ritenute e dei sussidi.

Agli effetti degli articoli 4 e 6, intendesi per paga la mercede giornaliera fissa del compartecipante, calcolata per le sole giornate di presenza, e, nei riguardi del sussidio di malattia, intendesi per paga la mercede giornaliera suddetta. Però nel caso previsto nel secondo capoverso del citato art. 4, le ritenute relative al periodo d'interruzione, debbono calcolarsi sulla base di 350 volte la paga fissa del compartecipante, eccezione fatta per le categorie di agenti alle quali, di regola, nei giorni festivi non è corrisposta la paga, per le quali le ritenute si calcolano sulla base di 340 volte la paga fissa.

Anche per ciò che riflette il sussidio continuativo, e quello per una sola volta, la paga annua è uguale a 350 volte la mercede giornaliera fissa, eccezione fatta per le categorie di agenti predetti, per le quali la paga annua è uguale invece a 340 volte la mercede giornaliera fissa. La mesata di paga è un dodicesimo della paga annua. Per il calcolo delle spese funerarie di cui all'art. 8 n. 6, la paga annua è sempre eguale a 350 volte la mercede giornaliera fissa.

Se trattasi di agenti retribuiti a stipendio annuo o mensile, intendesi per paga lo stipendio medesimo, e, agli effetti del sussidio di malattia, è considerata per paga giornaliera la trentesima parte dello stipendio mensile.

Art. 50.

Tempo di compartecipazione.

La durata della compartecipazione, agli effetti della liquidazione dei sussidi, si calcola dal giorno in cui l'agente fu inscritto al Consorzio, e per tutto il periodo di tempo durante il quale furono versate le ritenute di cui all'art. 4, compresi i periodi eventualmente riscattati.

Sono considerati come tempo utile agli effetti della compartecipazione anche i periodi pei quali fu ad esso corrisposto il sussidio di malattia e le interruzioni non superiori ad un mese.

Nel computo della durata di compartecipazione, le frazioni di mese, se eccedenti i 15 giorni, si calcolano per un mese intero, altrimenti si trascurano.

Art. 51.

Riscatti.

Il compartecipante, purchè ne faccia domanda entro un anno dall'attuazione del presente statuto, può riscattare, sino al massimo di 12, gli anni impiegati nei seguenti servizi:

a) servizio ferroviario di esercizio di linee costituenti le ex reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, anche se di carattere provvisorio, purchè risultino da attendibili documenti il tempo e la condizione del servizio prestato;

b) servizio alle costruzioni ferroviarie, governative o sociali, anche se di carattere provvisorio, alle condizioni di cui sopra;

c) qualunque servizio governativo, civile o militare, purchè computabile per la pensione, a norma di legge.

Il riscatto ha per iscopo di aumentare la durata della compartecipazione al sodalizio a tutti gli effetti del presente statuto, ed all'uopo il compartecipante deve versare l'importo della riserva matematica completa in conformità delle tabelle stabilite dal Comitato.

Il versamento di detto importo deve essere fatto entro un mese dalla data della deliberazione del Comitato, se ha luogo in una sola volta, oppure in rate uguali mensili, a decorrere però da un mese dalla deliberazione del Comitato. Nel caso di pagamento rateale si terrà conto dei relativi interessi scalari nella misura adottata per la formazione delle tabelle suddette.

Venendo a cessare il servizio è data facoltà al compartecipante od alla famiglia di completare i riscatti in corso di pagamento, mediante versamento in una sola volta delle rate mancanti, prima che sia liquidato il sussidio.

Se il compartecipante o la famiglia non si vale di tale facoltà, l'aumento del sussidio agli effetti del riscatto, è proporzionato ai relativi pagamenti eseguiti.

Il riscatto, una volta deliberato, è irretrattabile.

Art. 52.

Diritti dei compartecipanti che non hanno fatto passaggio alle ferrovie dello Stato. — Salvo quanto è stabilito nell'art. 7 della convenzione per il riscatto delle strade ferrate Meridionali, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324 (1), i compartecipanti dipendenti da Amministrazioni ferroviarie che abbiano cessato dall'esercizio della propria Rete, i quali non abbiano fatto passaggio all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, hanno facoltà di continuare nella compartecipazione al Consorzio coi relativi diritti, purchè versino le ritenute ed i contributi fino a quando dai sanitari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sia riconosciuto che non hanno più i requisiti fisici richiesti dall'Amministrazione stessa per il servizio ferroviario nella qualifica che avevano alla data del passaggio dell'esercizio della Rete allo Stato.

---

(1) *Articolo 7 della legge 15 luglio 1906, n. 324.* — Col 1° luglio 1906 il personale delle Strade ferrate meridionali, escluso quello di cui al 4° comma del presente articolo, passerà alla dipendenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, conservando i gradi e gli stipendi che aveva al 1° marzo 1906 e fruendo dei vantaggi stabiliti negli articoli 17 e seguenti della legge 22 aprile 1905, n. 137.

La Società avrà facoltà di tenere sia provvisoriamente, sia definitivamente al proprio servizio, per i bisogni della liquidazione o per altra causa, una parte del personale attualmente alla propria dipendenza.

Il personale, che, d'accordo fra Governo e Società, rimarrà solo provvisoriamente in servizio di questa, godrà del trattamento stabilito al primo comma del presente articolo e concorrerà con l'altro personale delle ferrovie dello Stato nelle promozioni di grado e di stipendio a norma dei regolamenti in vigore, restando durante detto servizio a carico della Società tutte le spese per stipendi, indennità e contributi agli Istituti di previdenza.

Il personale invece, che, a scelta della Società, rimarrà definitivamente al servizio della medesima, godrà trattamento per la circolazione sulle ferrovie dello Stato, pari a quello degli agenti di ugual grado delle ferrovie stesse e conserverà i diritti relativi alla pensione, continuando a partecipare agli istituti di previdenza esistenti, ai quali la Società verserà i relativi contributi: e si concorderà un concorso a *forfait* da parte della Società nelle spese di amministrazione di detti istituti.

Cessate le ragioni di permanenza in servizio di detti funzionari presso la Società, questa, nei rispetti degli istituti di previdenza, avrà facoltà di applicare ai medesimi, qualunque ne sia il grado, le disposizioni del penultimo comma dell'art. 17 della legge 22 aprile 1905, n. 137.

Alle famiglie dei compartecipanti che si valgono di tale facoltà sono riservati i diritti previsti dal presente statuto.

Le ritenute e i contributi saranno calcolati sulla paga percepita dal compartecipante alla data del passaggio dell'esercizio della rete allo Stato e sui successivi aumenti, però non oltre il limite stabilito dalle tabelle organiche del personale delle ferrovie dello Stato.

Art. 53.

Famiglia dei compartecipanti agli effetti dei sussidi per una sola volta.

Le persone costituenti la famiglia del compartecipante o del sussidiato defunto, da considerarsi come aventi diritto al sussidio per una sola volta a norma del presente statuto, sono:

1° la vedova contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa di lei o di entrambi i coniugi, semprechè il matrimonio sia stato contratto un anno prima dell'esonero dal servizio; ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente;

2° i figli legittimi o legittimati, minori di anni 21 esclusi gli adottivi. Per le figlie occorre inoltre che siano nubili.

Il sussidio per una sola volta è conferito cumulativamente alla famiglia degli aventi diritto, e il Comitato stabilisce, ove occorra, in qual modo il sussidio stesso debba ripartirsi fra loro.

Art. 54.

Decorrenza e pagamento dei sussidi continuativi.

I sussidi continuativi decorrono: per il compartecipante dal giorno dell'esonero dal servizio; per le vedove e per i figli dal giorno successivo a quello della morte del compartecipante o dell'esonerato.

I sussidi continuativi al netto della eventuale ritenuta prevista dal regolamento in base al quale furono liquidati, si pagano nei modi da stabilirsi dal Comitato, d'accordo coll'Amministrazione, a rate bimestrali posticipate, sulla produzione del certificato di vita, nel quale deve essere anche dichiarato, se si tratti di una vedova, che essa si trova sempre nello stato di vedovanza, e, se si tratti di figlie aventi l'età di 12 anni o più, che esse sono tuttora nubili.

Quando i figli minorenni vengano impiegati presso l'Amministrazione non si corrisponde loro l'assegno durante il tempo in cui prestano servizio.

Art. 55.

Regolamento del servizio sanitario.

Apposito regolamento, da farsi dal Comitato del Consorzio, d'accordo col Comitato dell'Istituto di previdenza e coll'Amministrazione ferroviaria, stabilirà le norme da seguirsi per l'accertamento e la cura delle malattie e per tutto ciò che ha rapporto col servizio sanitario.

Art. 56.

Determinazione delle zone di malaria.

Per la determinazione delle zone di malaria, agli effetti del presente statuto, dove non siano ancora intervenuti i decreti reali di cui all'art. 1 della legge 2 novembre 1901, n. 460, od altre disposizioni di legge, rimangono in vigore le disposizioni emanate dall'Amministrazione ferroviaria.

Art. 57.

Comitato provvisorio.

Il Comitato di cui all'art. 38, fino a quando non siano compiute le elezioni per la nomina dei membri elettivi, da effettuarsi entro sei mesi dalla data della pubblicazione del presente statuto, è provvisoriamente costituito:

a) dei tre funzionari dei Ministeri di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici e del tesoro, già delegati alla vigilanza sui Consorzi di mutuo soccorso delle ex-Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, e, in caso d'impedimento, dei loro supplenti;

b) di due membri di ciascuno dei Comitati amministratori di detti Consorzi, in carica alla data dell'attuazione del presente statuto, designati dal direttore generale delle ferrovie dello Stato;

c) del membro elettivo di ciascuno dei Comitati predetti, in carica alla data dell'attuazione del presente statuto, il quale, nelle elezioni, abbia riportato il maggior numero di voti, e, in caso di non accettazione, dell'altro membro elettivo.

Articolo transitorio.

Il primo Comitato durerà in carica fino al 30 giugno 1910.

TABELLA

Qualifiche degli agenti i quali, ai sensi dell'art. 2 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sono considerati operai

1. Capi tecnici della trazione e delle officine del materiale mobile; capi tecnici di officina telegrafica; capi d'arte della trazione e delle officine del materiale mobile; capi d'arte d'officina di manutenzione.
2. Controllori di 2° grado (del movimento, del traffico e del telegrafo); controllori viaggianti.
3. Assistenti tecnici, dei lavori ed addetti agli scali.
4. Sorveglianti della linea e del telegrafo; sorveglianti tecnici, sorveglianti dei magazzini.
5. Macchinisti.
6. Assistenti alle merci; aiutanti applicati (addetti agli scali, ai depositi ed ai magazzini).
7. Gerenti.
8. Capi squadra e sotto capi squadra di tutti i servizi.
9. Capi conduttori principali, capi conduttori, conduttori ed allievi conduttori; macchinisti ai treni elettrici e guidatori dirigenti di treni elettrici.
10. Capi manovra, manovratori, manovratori di officina.
11. Fuochisti, fuochisti di caldaie a vapore, fuochisti conduttori di motori a vapore, fuochisti accudienti locomotive, allievi fuochisti, accenditori.
12. Guarda merci, guardie di stazione, guardiani di officina.
13. Capi verificatori e verificatori.
14. Capi deviatori e deviatori.
15. Guarda magazzino.
16. Guardaportoni.
17. Capi frenatori, guardafreni e frenatori.
18. Guardafili.
19. Illuminatori lampisti.
20. Operai, aiutanti operai.
21. Lumai.
22. Untori.
23. Cantonieri, guardiani di linea, guardiani cantonieri.
24. Pulitori.
25. Manovali di tutti i servizi.
26. Guardabarriere (uomini e donne).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Il ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.

Il ministro del tesoro
P. CARCANO.

Il numero 323 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 21 luglio 1902, n. 337, che approva la convenzione 4 febbraio 1902, fra il Comune, la Cassa centrale di risparmio e depositi di Firenze e l'Amministrazione dello Stato, per la costruzione di un edificio ad uso della biblioteca nazionale centrale di Firenze;

Veduto che la Commissione giudicatrice del concorso, bandito dal Ministero della pubblica istruzione il 31 dicembre 1902, ha dichiarato vincitore del concorso stesso e degno di esecuzione il progetto presentato dall'architetto ingegnere Cesare Bazzani, residente in Roma;

Veduto che su richiesta del Nostro ministro, la Commissione stessa ha dichiarato che l'ingegnere Cesare Bazzani, ha già dato prove sufficienti della sua perizia nell'arte costruttiva, così che gli può essere affidata anche la direzione tecnica dei lavori con il compenso del 5 0[0 (cinque per cento) sul loro importo complessivo;

Ritenuta l'opportunità di nominare una Commissione con l'incarico di sovrintendere ai lavori di costruzione del nuovo edificio per la detta biblioteca, nella quale sia rappresentato il comune di Firenze interessato al compimento dell'opera;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Veduta la legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sulle opere pubbliche, il regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e la legge ed il regolamento di contabilità;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituita una Commissione di sopraintendenza all'opera della nuova sede della biblioteca nazionale centrale di Firenze.

La Commissione è composta del capo della biblioteca nazionale centrale di Firenze, dell'ingegnere capo del locale ufficio del Genio civile e di un delegato del comune di Firenze, ed ha l'incarico di sopraintendere al procedimento di tutta l'opera, sia nei riguardi edilizi come nei riguardi biblioteenici.

Art. 2.

La Commissione risiede in Firenze e si convoca nei locali attuali della biblioteca nazionale sotto la presidenza del capo della biblioteca ogni volta che le esigenze dei lavori lo richiedano.

La Commissione potrà chiamare nel suo seno l'architetto direttore dei lavori, che però non avrà mai voto deliberativo.

I commissari non riceveranno compenso per l'opera loro.

Art. 3.

La Commissione ha le seguenti attribuzioni:

I. — Esamina nei riguardi tecnici ed artistici, tutti i progetti relativi all'edificio della biblioteca, e vi appone il proprio visto per l'approvazione; se ha osservazioni da fare, invia i progetti al Ministero, dopo aver chiesto spiegazione al direttore dei lavori, indicando, con parere motivato, le modificazioni che ritiene vi debbano essere introdotte.

II. — Sorveglia il regolare andamento dei lavori e dà il suo parere sull'ordine da seguirsi nell'esecuzione dei lavori stessi.

III. — Fa al Ministero tutte le proposte che ritiene opportune nell'interesse dell'opera.

IV. — Interviene nei collaudi per mezzo di uno dei suoi membri a ciò delegato.

Art. 4.

La Commissione si raduna inoltre una volta all'anno, nel mese di maggio, per redigere una relazione al Ministero sullo stato dei lavori.

Art. 5.

La direzione dei lavori di costruzione è affidata all'architetto ingegnere Cesare Bazzani, il quale perciò ha l'incarico di redigere tutti i progetti relativi, e di dirigerne, sotto la sua responsabilità, la esecuzione.

Per tale opera saranno corrisposti all'ing. Bazzani i compensi d'uso, fissati in una somma corrispondente al 5 0[0 (cinque per cento) dell'importo complessivo dei lavori affidati alla sua direzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1907.

VITTORIO EMANUELE

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con R. decreto del 28 marzo 1907:

I sottonotati sono nominati vice pretori nel mandamento per ciascuno di essi indicato pel triennio 1907-1909:

Mazziotti Beniamino, nel mandamento di Pollica.

Del Giudice Filippo, nel mandamento di Amantea.

D'Apolito Giovanni, nel mandamento di Cagnano Varano.

Scognamiglio Salvatore, nel mandamento di Sant'Anastasia.

Garzone Angelo, nel mandamento di Gugliano in Campania.

Sono accettate le dimissioni rassegnate da Zannoni Umberto, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Fonzaro.

Cancellerie e segreterie.

Con R. decreto del 28 marzo 1907:

Rinaldi Adolfo, cancelliere della pretura di Figline Valdarno, in aspettativa fino al 31 marzo 1907, è richiamato in servizio dal 1° aprile 1907, ed è tramutato alla pretura di Vico Pisano.

In tutti i decreti Regi, Ministeriali e Presidenziali ed in tutti gli atti riguardanti la carriera del già cancelliere della pretura di Altavilla Irpina, Nardi Filippo, al cognome Nardi è sostituito quello di Di Nardo.

Con decreto Ministeriale del 28 marzo 1907:

De Amenti Arturo, sostituto segretario della R. procura presso il tribunale di Novara, è concesso l'assegno alimentare mensile corrispondente alla metà dello stipendio di L. 1500, con decorrenza dal 1° marzo 1907, e fino al termine della sospensione, da esigersi in Novara.

Mercurio Salvatore, vice cancelliere della 1ª pretura di Udine, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale di Palmi, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Salvini Ennio, vice cancelliere della pretura di Clusone, è a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale di Brescia, con l'attuale stipendio di L. 1500.

Con decreto Ministeriale del 31 marzo 1907:

Einaudi Giovanni, vice cancelliere della pretura di San Damiano Macra, applicato alla cancelleria del tribunale di Saluzzo, è sospeso per giorni 15 dall'esercizio delle funzioni al solo effetto della privazione dello stipendio, e fermo l'obbligo di prestare servizio.

Pierantoni Ercole, alunno di 2ª classe nella pretura urbana di Bologna, sospeso dall'esercizio delle funzioni con decorrenza dal 18 gennaio 1907 è richiamato in servizio dal 1° aprile 1907 nella stessa pretura urbana di Bologna, ferma restando la sospensione inflittagli per il periodo dal 18 gennaio al 31 marzo 1907.

Bianchi Giuseppe, vice cancelliere del tribunale di Biella, sottoposto a procedimento penale, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni dal 1° aprile 1907.

Economati dei benefizi vacanti.

Con decreto Ministeriale del 1° marzo 1907:

Sono accettate le dimissioni del signor Pasquale Nervegno dalla carica di subeconomo dei benefici vacanti di Ortona a Mare.

Culto.

Con R. decreto del 24 marzo 1907:

Sono stati autorizzati:

la fabbriceria parrocchiale di Catiroggio in Castellarano ad accettare due legati, l'una della somma di L. 1000 e l'altro dell'annua somma di L. 80 per la durata di 90 anni, disposti dal fu Giovanni Colli;

l'Università israelitica di Livorno ad accettare due legati, l'uno di L. 200 e l'altro di L. 100 di annua rendita pubblica, disposti dal fu Samuele Rignano;

la fabbriceria parrocchiale di Cusano sul Seveso ad accettare il legato della somma di L. 200 disposto dalla fu Carolina Carones ved. Zucchi;

la fabbriceria parrocchiale di San Francesco d'Albaro in Genova, ad accettare il legato di cartelle di rendita pubblica del valore nominale complessivo di L. 6000 disposto dalla fu Maria Piccaluga ved. Dodero.

Ritenuti i Sovrani diritti su tutte le chiese Palatine del Regno e sul clero annesso:

Pallotta sac. Marinangelo, tesoriero, 4ª dignità, nella R. Basilica Palatina di Altamura, è stato promosso al primicerato, 3ª dignità, nella Basilica medesima.

Maggi sac. Pietro, canonico nella R. Basilica Palatina di Altamura, è promosso al tesorierato, 4ª dignità, nella Basilica medesima.

Con R. decreto del 28 febbraio 1907,
registrato alla Corte dei conti il 14 marzo successivo:

È stato accolto il ricorso del parroco di Corsione d'Asti contro la decisione, in data 9 novembre 1905, della Giunta provinciale amministrativa di Alessandria, con la quale veniva radiato dal bilancio del comune di Corsione, per l'esercizio 1906, l'assegno di L. 70, corrisposto alla parrocchia per spese di culto.

Con R. decreto del 28 marzo 1907:

È stato concesso il R. essenso alla erezione in parrocchia autonoma della chiesa della Beata Vergine Assunta in Aprica, comune di Teglio.

Il Consiglio d'amministrazione della fabbriceria parrocchiale di Scurtabò, nel comune di Varese Ligure, è sciolto;

e dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Genova si provvederà alla nomina di un commissario straordinario per la temporanea gestione della suindicata chiesa parrocchiale, fino alla costituzione del nuovo Consiglio di fabbriceria.

È stato concesso il Regio *Exequatur* al decreto della Sacra Congregazione del Concilio, col quale monsignor Anselmo Pecci è stato nominato amministratore apostolico della diocesi di Acerenza.

In virtù del Regio patronato, ed in seguito a sua domanda, monsignor Francesco Stagni è nominato alla sede arcivescovile di Aquila.

È stato concesso l'*Exequatur* alla Bolla pontificia con cui monsignor Francesco Maria Raiti è stato canonicamente istituito nel vescovado di Trapani, di R. patronato.

Sono stati nominati, in virtù del R. patronato:

Vegni sac. Giovanni alla parrocchia di Santa Felicita in Firenze.

Brugnoli sac. Giovanni alla parrocchia di San Maurizio in Pieve San Maurizio, comune di Cà d'Andrea.

È stato concesso il R. *Exequatur* alla Bolla pontificia, con la quale monsignor Francesco Moretti è stato nominato vescovo di Narni ed amministratore apostolico della diocesi di Terni.

È stato concesso l'*Exequatur* alle Bolle pontificie con le quali furono nominati:

Scoccia sac. Luigi al beneficio parrocchiale di Santa Maria dell'Olmo in Monterubiano.

Cavalli sac. Celestino al beneficio parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio in Visiano di Medesano.

Cristofari sac. Anacleto al canonicato arcidiaconale nel capitolo cattedrale di Città della Pieve.

Battistini sac. Germano al beneficio parrocchiale di Sant'Ansovino in Casenove di Foligno.

Con Sovrana determinazione del 28 marzo 1907:

È stata autorizzata la concessione del *R. placet*:

alla Bolla vescovile con la quale il sacerdote Giuseppe Giannuzzi fu nominato al canonicato di San Giovanni Battista nel capitolo cattedrale di Ugento;

alla Bolla del vicario capitolare della diocesi di Valva, con la quale al sacerdote Aniello Calcara è stato conferito un canonicato semplice in quel capitolo cattedrale.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 17 marzo 1907:

Piergili cav. *Giovanni*, ufficiale d'ordine di 1ª classe, è nominato archivista di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2700, a decorrere dal 1° dicembre 1903.

Dalla Maggiora Napoleone, ufficiale d'ordine di 1ª classe, è nominato archivista di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2700, a decorrere dal 16 marzo 1906.

Con R. decreto del 26 aprile 1907:

A decorrere dal 1° maggio 1907, sono accettate le dimissioni presentate dal comm. Verardo Pietro, vice ispettore generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.

Con R. decreto del 19 maggio 1907:

Ciaci Antonio, ufficiale d'ordine di 2ª classe, è collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di famiglia, a decorrere dal 1° maggio 1907.

Pocsio Luigi, ufficiale d'ordine di classe transitoria, è collocato in aspettativa per motivi di salute, con l'annuo assegno di L. 600, in ragione di L. 400 sullo stipendio e di L. 200 sull'assegno *ad personam*, di cui è provvisto, a decorrere dal 1° giugno 1907.

Sanseverino Andrea, ufficiale d'ordine di classe transitoria, sono accettate le dimissioni dall'impiego, a decorrere dal 1° maggio 1907, in seguito alla nomina di volontario di ragioneria nelle intendenze di finanza, conseguita con decreto Ministeriale 23 aprile 1907, avente effetto dal 1° maggio 1907.

Lironcurti Eugenio, ufficiale d'ordine, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1800 e con L. 120 di assegno *ad personam*, a decorrere dal 1° giugno 1907.

Tani Ermete, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione militare, è nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe nel Ministero del tesoro, con l'annuo stipendio di L. 1500, a decorrere dal 1° giugno 1907.

De Flamini cav. Giuseppe, capo sezione di ragioneria di 1ª classe, nominato direttore capo di ragioneria di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 6000, a decorrere dal 1° giugno 1907.

Piovano cav. Luigi, capo sezione di ragioneria, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 5000, a decorrere dal 1° giugno 1907.

Dima Attilio, segretario di ragioneria di 1ª classe, è nominato capo sezione di ragioneria di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 4500, a decorrere dal 1° giugno 1907.

Giandolini Romolo Massimiliano, segretario di ragioneria, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe (reggente), per merito, con l'annuo stipendio di L. 3750, a decorrere dal 1° giugno 1907.

Cappa Adolfo, vice segretario di ragioneria, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe (reggente), con l'annuo stipendio di L. 2250, a decorrere dal 1° giugno 1907, col collocamento nei ruoli di anzianità dopo Lombardi Enrico.

Avvocature erariali.

Con R. decreto del 23 maggio 1907:

Bosco avv. Eugenio, sostituto procuratore erariale, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 4000, a decorrere dal 1° giugno 1907.

Vincentelli avv. Andrea, sostituto procuratore erariale, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500, a decorrere dal 1° giugno 1907.

Carrara avv. Francesco, sostituto procuratore eriale, è promosso dalla 4ª alla 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3000.

Nobilioni avv. Giuseppe, aggiunto sostituto procuratore erariale, è nominato sostituto procuratore erariale di 4ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500, a decorrere dal 1° giugno 1907.

Intendenza di finanza.

Con R. decreto del 2 maggio 1907:

Locatelli Giuseppe, segretario di ragioneria di 2ª classe, è nominato magazziniere di vendita dei sali e tabacchi.

Gallia Natale Biagio, vice segretario di ragioneria di 1ª classe, nominato magazziniere di vendita dei sali e tabacchi.

Ministero delle Poste e dei Telegrafi

PROSPETTO delle entrate postali del 3° trimestre dell'esercizio 1906-907 confrontate con quelle del 3° trimestre dell'esercizio 1905-1906

ESERCIZIO 1906-907

Num.	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	TOTALE	Trimestri precedenti	TOTALE
40	**Poste:**						
	Francobolli per la corrispondenza	4,887,569 86	4,377,706 34	5,075,104 85	14,340,381 05	30,852,379 29	45,192,760 34
	Biglietti postali	30,832 05	31,052 65	33,973 80	95,858 50	204,088 05	299,946 55
	Cartoline per la corrispondenza	563,613 30	510,714 05	561,017 50	1,635,344 85	4,124,676 35	5,760,021 20
	Cartoline per i pacchi	488,293 75	457,648 85	602,084 95	1,548,027 55	3,526,981 75	5,075,009 30
	Vaglia-cartoline	—	—	—	—	—	—
	Segnatasse	648,341 75	526,985 85	514,371 60	1,689,699 20	3,382,230 55	5,071,929 75
	Tasse per l'emissione dei vaglia, ecc.	—	—	—	—	—	—
	Francatura dei giornali	214,254 20	189,662 20	206,261 43	610,177 83	1,228,293 58	1,838,471 41
	Tasse di fido, casella, ecc.	—	—	—	—	—	—
	Riscossioni diverse	11,380 15	92,436 50	12,109 67	115,926 32	54,747 08	170,673 40
	Tasse dei vaglia consolari	—	—	—	—	110 40	110 40
	Rimborsi delle Amministrazioni estere	282,020 23	433,867 69	393,087 37	1,108,975 29	1,394,561 79	2,503,537 08
	Quote di concorso dei Comuni	—	—	—	—	—	—
	Ammontare dei vaglia perenti	—	—	—	—	—	—
	Carte-valori fuori corso	105 40	30 —	222 15	357 55	968 05	1,325 60
	Tasse di vaglia per gli emigrati	4,534 45	3,102 70	9,722 90	17,360 05	18,882 50	36,242 55
	Totali . . .	7,130,945 14	6,623,206 83	7,407,956 22	21,162,108 19	44,787,919 39	65,950,027 58

ESERCIZIO 1905-906

Num.	CAPITOLI – DENOMINAZIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	TOTALE	Trimestri precedenti	TOTALE
40	**Poste:**						
	Francobolli per la corrispondenza	4,563,686 05	4,051,236 64	4,406,882 52	13,021,805 21	28,163,147 44	41,184,952 65
	Biglietti postali	30,192 40	27,886 —	32,044 80	90,123 20	202,081 90	292,205 10
	Cartoline per la corrispondenza	609,449 75	537,769 20	559,674 85	1,706,893 80	4,565,264 85	6,272,158 65
	Cartoline per i pacchi	490,349 30	469,326 75	501,347 25	1,461,023 30	3,187,855 10	4,648,878 40
	Vaglia-cartoline	—	—	—	—	—	—
	Segnatasse	596,758 65	509,891 90	468,503 45	1,575,154 —	3,289,569 30	4,864,723 30
	Tasse per l'emissione dei vaglia, ecc.	—	—	—	—	—	—
	Francatura dei giornali	208,030 97	169,497 06	193,858 47	571,386 50	1,205,918 47	1,777,304 97
	Tasse di fido, casella, ecc.	—	—	—	—	—	—
	Riscossioni diverse	87,025 66	5,935 59	28,385 96	121,347 21	38,758 99	160,106 20
	Tasse dei vaglia consolari	—	—	—	—	557 10	557 10
	Rimborsi delle Amministrazioni estere	239,481 46	394,754 02	384,115 16	1,018,353 64	1,479,317 42	2,497,671 06
	Quote di concorso dei Comuni	—	—	—	—	—	—
	Ammontare dei vaglia perenti	—	—	—	—	—	—
	Carte-valori fuori corso	179 40	415 80	373 75	968 95	1,572 10	2,541 05
	Tasse vaglia emigrati	2,951 40	1,963 95	2,195 60	7,110 95	10,558 15	17,669 10
	Totali	6,828,108 04	6,168,676 91	6,577,331 81	19,574,166 76	42,144,600 82	61,718,767 58
	Differenza nell'esercizio 1906-907 in più	302,837 10	454,529 92	830,574 41	1,587,941 43	2,643,318 57	4,231,260 —
	Differenza nell'esercizio 1906-907 in meno	—	—	—	—	—	—

PROSPETTO delle entrate telegrafiche del 3° trimestre dell'esercizio 1906-907 confrontate con quelle del 3° trimestre dell'esercizio 1905-906.

Num.	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	TOTALE	Trimestri precedenti	TOTALE
	Esercizio 1906-907:						
41	Corrispondenza telegrafica:						
	a) Tasse di spedizione di telegrammi privati e tasse speciali	1,500,262 13	1,393,601 81	1,607,960 99	4,501,824 93	9,309,339 28	13,811,164 21
	b) Somme dovute da Amministrazioni di ferrovie e tramvie per telegrammi accettati dagli uffici sociali	7,087 03	7,260 49	104,671 62	119,019 14	312,865 74	431,884 88
	c) Somme dovute da Amministrazioni estere per debiti risultanti a loro carico dalla liquidazione delle contabilità per telegrammi scambiati su fili internazionali	—	90 80	—	90 80	591 94	682 74
	d) Tasse riscosse dai Ministeri per telegrammi governativi diretti all'estero, tasse di espresso e simili inerenti a telegrammi di Stato	—	37,736 92	—	37,736 92	69,436 69	107,173 61
	Totali . . .	1,507,349 16	1,438,690 02	1,712,632 61	4,658,671 79	9,692,233 65	14,350,905 44
	Esercizio 1905-1906:						
41	Corrispondenza telegrafica:						
	a) Tasse di spedizione di telegrammi privati e tasse speciali	1,411,202 —	1,321,213 47	1,547,262 58	4,279,678 05	8,819,740 52	13,099,418 57
	b) Somme dovute da Amministrazioni di ferrovie e tramvie per telegrammi accettati dagli uffici sociali	6,182 93	98,893 63	43,317 81	148,394 37	212,689 49	361,083 86
	c) Somme dovute da Amministrazioni estere per debiti risultanti a loro carico dalla liquidazione delle contabilità per telegrammi scambiati su fili internazionali	111 70	18 80	30,252 22	30,382 72	17,565 34	47,918 06
	d) Tasse riscosse dai Ministeri per telegrammi governativi diretti all'estero, tasse di espresso e simili inerenti a telegrammi di Stato	4,975 72	—	22,556 69	27,532 41	29,946 47	57,478 88
	Totali . . .	1,422,472 35	1,420,125 90	1,643,389 30	4,485,987 55	9,079,941 82	13,565,929 37
	Differenza nell'esercizio 1906-907 — in più	84,876 81	18,564 12	69,243 31	172,684 24	612,291 83	784,976 07
	Differenza nell'esercizio 1906-907 — in meno	—	—	—	—	—	—

PROSPETTO delle entrate telefoniche del 3° trimestre dell'esercizio 1906-1907 confrontate con quelle del 3° trimestre dell'esercizio 1905-1906

Esercizio 1906-1907:

Num.	CAPITOLI – DENOMINAZIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	TOTALE	Trimestri precedenti	TOTALE
42	Canoni, corrispondenza telefonica e compartecipazione di proventi delle linee telefoniche concesse o da concedersi all'industria privata:						
	a) Tasse per corrispondenza telefonica . .	58,069 85	52,257 70	56,297 10	166,624 65	297,517 30	464,141 95
	b) Somme dovute da Amministrazioni estere per debiti risultanti a loro carico in dipendenza di conversazioni telefoniche scambiate su fili internazionali	—	3,342 10	3,354 50	6,696 60	4,105 70	10,802 30
	c) Tasse e canoni dovuti da concessionari per reti telefoniche urbane ed interurbane ad uso pubblico e di linee ad uso privato .	168,753 31	124,198 53	168,620 35	461,572 19	391,025 20	852,597 39
	Totali . . .	226,823 16	179,798 33	228,271 95	634,893 44	692,648 20	1,327,541 64

Esercizio 1905-1906:

Num.	CAPITOLI – DENOMINAZIONE	Gennaio	Febbraio	Marzo	TOTALE	Trimestri precedenti	TOTALE
42	Canoni, corrispondenza telefonica e compartecipazione ai proventi delle linee telefoniche concesse o da concedersi all'industria privata:						
	a) Tasse per corrispondenza telefonica . .	41,075 85	38,363 85	45,018 80	124,458 50	184,957 15	309,415 65
	b) Somme dovute da Amministrazioni estere per debiti risultanti a loro carico in dipendenza di conversazioni telefoniche scambiate su fili internazionali	316 20	—	696 60	1,012 80	9,858 55	10,871 35
	c) Tasse e canoni dovuti da concessionari per reti telefoniche urbane ed interurbane ad uso pubblico e di linee ad uso privato .	101,982 44	100,015 22	50,266 91	252,264 57	362,192 68	614,457 25
	Totali . . .	143,374 49	138,379 07	95,982 31	377,735 87	557,008 38	934,744 25
	Differenza nell'esercizio 1906-907 . in più . . .	83,448 67	41,419 26	132,289 64	257,157 57	135,639 82	392,797 39
	Differenza nell'esercizio 1906-907 . in meno . .	—	—	—	—	—	—

Segue Prospetto delle entrate telefoniche del 3° trimestre dell'esercizio 1906-907 confrontate con quelle del 3° trimestre dell'esercizio 1905-906.

Esercizio 1906-907.

N.	CAPITOLI — Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Totale	Trimestri precedenti	Totale
42 *bis*	*a*) Anticipazioni eseguite da Provincie, Comuni, Camere di commercio, da società e da privati per la costruzione di qualsiasi linea interurbana e di reti urbane	1,720 —	3,500 —	10,384 70	15,604 70	45,830 50	61,435 20
	Totale	1,720 —	3,500 —	10,384 70	15,604 70	45,830 50	61,435 20

Esercizio 1905-906.

N.	CAPITOLI — Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Totale	Trimestri precedenti	Totale
42 *bis*	*a*) Anticipazioni eseguite da Provincie, Comuni, Camere di commercio, da società e da privati per la costruzione di qualsiasi linea interurbana e di reti urbane	20,250 —	—	—	20,250 —	8,100 —	28,350 —
	Totale	20,250 —	—	—	20,250 —	8,100 —	28,350 —
	Differenza nell'esercizio 1906-907 . . in più	—	3,500 —	10,384 70	—	37,730 50	33,085 20
	Differenza nell'esercizio 1906-907 . . in meno	18,530 —	—	—	4,645 30	—	—

Prospetto delle entrate delle reti telefoniche urbane del 3° trimestre dell'esercizio 1906-907 confrontate con quelle del 3° trimestre dell'esercizio 1905-906.

Esercizio 1906-907.

N.	CAPITOLI — Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Totale	Trimestri precedenti	Totale
43	Prodotto delle reti telefoniche urbane						
	a) Canoni di abbonamento e diritti di nolo	51,352 68	1,096 57	500 88	52,950 13	104,488 90	157,439 03
	b) Rimborso per acquisto e spostamento di apparati	814 20	1,243 85	1,026 30	3,084 35	3,986 18	7,070 53
	c) Tasse di conversazioni urbane	688 75	730 85	739 65	2,159 25	4,228 60	6,387 85
	Totale	52,855 63	3,071 27	2,266 83	58,193 73	112,703 68	170,897 41

Esercizio 1905-906

N.	CAPITOLI — Denominazione	Gennaio	Febbraio	Marzo	Totale	Trimestri precedenti	Totale
43	Prodotto delle reti telefoniche urbane						
	a) Canoni di abbonamento e diritti di nolo	186 38	42,457 23	206 62	42,850 23	83,915 07	126,765 30
	b) Rimborso per acquisto e spostamento di apparati	880 65	1,874 34	396 50	3,151 49	3,386 56	6,538 05
	c) Tasse di conversazioni urbane	699 20	693 60	529 30	1,922 10	3,987 20	5,909 30
	Totale	1,766 23	45,025 17	1,132 42	47,923 82	91,288 83	139,212 65
	Diff. nell'esercizio 1906-907 in più	51,089 40	—	1,134 41	10,269 91	21,414 85	31,684 76
	Diff. nell'esercizio 1906-907 in meno	—	41,953 90	—	—	—	—

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

3ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942:

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Consolidato 5 %	547864 Solo certificato di proprietà	Bolla Salvatore Cosmos, Ugolina, Irene ed Ida fu Giuseppe, domiciliati a San Pier d'Arena (Genova), minori, sotto la legale amministrazione della loro madre Maria Testa fu Domenico. (Vincolata) . . . . Lire	300 —	Firenze
»	547865 Solo certificato di proprietà	Intestata e vincolata come la precedente. . . . . »	210 —	»
»	975130	Chiesa o cappella di San Sebastiano pel legato Calabrò in Montalbano (Messina) . . . . »	140 —	Roma
»	48753 / 444053	Bernabò notaio Giovanni Battista di Agostino, domiciliato a Riomaggiore. (Con annotazione). . . . . »	90 —	Torino
»	1255274	De Novellis Clelia fu Giuseppe, minore, emancipata, sotto la curatela del marito D'Auria Vincenzo fu Francesco, domiciliata a Napoli. (Vincolata) . . . . »	6215 —	Roma
»	1303585	Intestata e vincolata come sopra . . . . »	2070 —	»
»	1306424	Intestata come sopra	10 —	»
»	1047567	Coccoli Assunta di Nicola, minore, moglie di Lillo Tommaso, domiciliata in Sessa Cilento (Salerno). (Vincolata) . . . . »	575 —	»
»	668418	Compagnone Luisa del fu Filippo, minore, sotto l'amministrazione di sua madre Anna Artiaco, domiciliata in Pozzuoli (Napoli). (Vincolata) . . . . »	10 —	Firenze
»	878754 Solo certificato di proprietà	Begliuomini Sisto e Maria del vivente ing. Clemente, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Ancona (Vincolata) . . . . »	200 —	Roma
»	606687 Solo certificato di proprietà	Cavallier Lucia fu Luigi, minore, sotto la tutela di Courbebaisse Pasquale, domiciliata a Troyes (Francia). (Con annotazione) . . . . »	500 —	Firenze
»	52610 / 235550 Solo certificato d'usufrutto	Minieri Gaetano fu Paolino, per la proprietà e per l'usufrutto Minieri Carmine di Gaetano, vita sua durante, domiciliato in Napoli. (Vincolata) . . . . »	110 —	Napoli
Debito perpetuo 5 % dei Comuni di Sicilia	4192	Marletta Tomaselli Francesco fu Francesco	57 63	
Consolidato 5 %	27780 / 423080	Pittaluga Giuseppe di Giovanni, domiciliato a Spezia. (Con annotazione). . . . . »	10 —	Torino
»	1237027	Lanzavecchia avv. notaio Paolo fu Agostino, domiciliato in Alessandria. (Con annotazione) . . . . »	100 —	Roma

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita iscritta	DIREZIONE che iscrisse la rendita
Debito perpetuo 5 % dei Comuni di Sicilia	5124	Chiesa di Santa Maria della Scala di San Giovanni Battista di Ragusa cui si appartiene la Cappellania di Polara Giovanni di Ragusa . . . . Lire	26 83	
Consolidato 5 %	1257809	Barbaglia Giorgio di Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Parigi . . . . »	125 —	Roma
»	50987 / 233927 Solo certificato di proprietà	Aceti Antonio fu Filippo, esecutore testamentario del fu Luigi Capparelli per la proprietà e per l'usufrutto a favore di Serafina Aceti fu Filippo, sua vita durante, domiciliato a Napoli. (Vincolata) . . . . »	305 —	Napoli

Roma, addì 31 gennaio 1907.

Per il capo sezione F. GAMBACCIANI. — *Il direttore generale* MANCIOLI. — *Il direttore capo della 2ª divisione* S. PIETRACAPRINA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 294,470 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,135,923 del consolidato 5 0[0) per L. 825-770 al nome di Berlioz Giuseppina di Enrico, moglie di *Italli* Alfredo domiciliata in Genova con vincolo dotale, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Berlioz Giuseppina di Enrico moglie di *Itolli* Alfredo, domiciliata in Genova, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 897,360 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 500, al nome di *Faccelli* Margherita del vivente Michele, nubile, domiciliata a Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Facello* Margherita o Margarita, ecc., il resto come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 999,255 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 525, al nome di Mariani *Nicoletta* fu Nicola, nubile, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mariani *Maria-Nicoletta*, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 14 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI

2° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75, 3.50 0[0 del certificato del consolidato 5 0[0, rinnovato, n. 470,940, della rendita di L. 60, intestato a Noli Bartolomeo fu Pasquale, al quale certificato era unito il primo mezzo foglio di quello originario portante attergato di cessione, fatta dal titolare, a favore di Castellaro Giovanni di Giovanni Battista.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio di detto certificato originario 5 0[0, contenente la dichiarazione di cessione suaccennata, è stato unito al nuovo titolo del consolidato 3.75, 3.50 0[0, n. 78,479, della rendita di L. 45-42, emesso in sostituzione di quello sopradescritto del consolidato 5 0[0 in via di conversione, e di cui forma ora parte integrante, per il che isolatamente non ha alcun valore.

Roma, il 14 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO

Si notifica che nel giorno di martedì 2 luglio 1907 e successivi, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 19ª estrazione annuale a sorte delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico, create con la legge 11 agosto 1870, n. 5784, ed emesse in virtù del R. decreto 14 stesso mese ed anno, n. 5794, appartenenti alla 2ª categoria, cioè di quelle alienate posteriormente alla legge 23 luglio 1881, n. 333

(serie 3ª), ammortizzabili anche mediante sorteggio annuale, e ciò in relazione all'art. 24 della legge stessa 23 luglio 1881, e secondo la quota di ammortamento stabilita secondo le norme in detto articolo contenute.

Con successiva notificanza saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni estratte.

Roma, addì 14 giugno 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Il direttore capo della divisione 6ª
LUBRANO.

Direzione Generale del Tesoro

AVVISO.

Con decreto del ministro del tesoro in data 3 giugno 1907 il signor Perugini Enrico, notaio, residente ed esercente in Brescia, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 15 giugno, in lire 100.03.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

14 giugno 1907

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % netto	103.63 19	101.76 19	101.92 75
3 1/2 % netto	102.41 46	100.66 46	100.82 11
3 % lordo	69.86 67	68.66 67	69 37 47

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA

Premi Maggi.

Il Consiglio accademico della R. Università di Roma, in seguito al risultato del concorso a due posti di studio della « Fondazione Maggi », a titolo di perfezionamento in clinica chirurgica l'uno e in clinica ostetrica l'altro, ha conferito il primo al dott. Gazzara Pasquale e il secondo al dott. Pagliaro Giuseppina.

Roma, il 14 giugno 1907.

Il Rettore
A. TONELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONCORSI GENERALI A CATTEDRE DI SCUOLE SECONDARIE

Concorso a cattedre di materie letterarie nei corsi inferiori maschili o con classi miste dei ginnasi governativi.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141 e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 150 posti di ruolo d'insegnante di materie letterarie nei corsi inferiori maschili o con classi miste dei ginnasi governativi.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 luglio 1907, la sua domanda, in carta legale da lire 1.20. La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale egli intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè del 2° capoverso dell'art. 14 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria; o diploma, o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905, che abiliti all'insegnamento delle materie letterarie nei corsi inferiori dei ginnasi;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti o titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla Divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Sono dispensati dal presentare i documenti un. 1, 2, 3, 4 e 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Am-

ministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle Provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne: verificandosi la vacanza di qualche cattedra in classi ginnasiali esclusivamente femminili, si provvederà con concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia, Verona. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, la quale potrà richiedere che interamente o in parte sia svolto in latino, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti delle materie letterarie che si insegnano nei corsi inferiori del ginnasio e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che l'accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura di un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 1800, ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 giugno 1907.

Il ministro
RAVA.

Concorso a cattedre di lingua italiana nei corsi maschili o con classi miste delle scuole tecniche governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141 e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 150 posti di ruolo d'insegnante di lingua italiana nei corsi maschili o con classi miste delle scuole tecniche governative.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 luglio 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale egli intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè del 2° capoverso dell'art. 14 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria, o diploma, o, certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905, che abiliti all'insegnamento della lingua italiana nelle scuole tecniche;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5, i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano pre-

sentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne: verificandosi la vacanza di qualche cattedra in corsi esclusivamente femminili si provvederà con concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia, Verona. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 giugno 1907.

Il ministro
RAVA.

1

Concorso a cattedre di storia, geografia e diritti e doveri nei corsi maschili o con classi miste delle scuole tecniche governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141 e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli e per esame, a 90 posti di ruolo d'insegnante di storia, geografia e diritti e doveri nei corsi maschili o con classi miste delle scuole tecniche governative.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 luglio 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere la indicazione precisa del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale egli intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè del 2° capoverso dell'art. 14 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato con R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico-provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria; o diploma, o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905, che abiliti all'insegnamento della storia e della geografia nelle scuole tecniche;

7° specchietto dei punti riportati negli esami speciali sostenuti nelle Università o negli istituti superiori e negli esami pel conseguimento della laurea o del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere *manoscritte o in* bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Sono dispensati dal presentare i documenti nn. 1, 2, 3, 4 e 5, i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative, e il documento n. 5, i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi dove unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne: verificandosi la vacanza di qualche cattedra di ruolo nei corsi esclusivamente femminili si provvederà con concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del

numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Venezia, Verona. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti delle discipline che si insegnano dalle cattedre messe a concorso, e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che l'accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad una offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruolo nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 giugno 1907.

1

Il ministro
RAVA.

Concorso a cattedre di matematica nei corsi maschili o con classi miste delle scuole tecniche governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli o per esame, a 80 posti di ruolo di insegnante di matematica nei corsi maschili o con classi miste delle scuole tecniche gavernative.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 luglio 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1 20. La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale egli intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè del 2° capoverso dell'art. 14 della legge 8 aprile 1906, n. 141, o dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana:

6° laurea universitaria; o diploma o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905, che abiliti all'insegnamento della matematica nelle scuole tecniche;

7° specchietto dei punti riportati negli esami sostenuti pel conseguimento del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne: verificandosi la vacanza di qualche cattedra di ruolo nei corsi esclusivamente femminili si provvederà con concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Roma, Torino.

Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più

parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, ed in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma, e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta la offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio o della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'articolo 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 giugno 1907.

Il ministro
RAVA

1

Concorso a cattedre di lingua francese nei corsi maschili o con classi miste delle scuole tecniche governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, è aperto un concorso, per titoli o per esame, a 40 posti di ruolo di insegnante di lingua francese nei corsi maschili o con classi miste delle scuole tecniche governative.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 luglio 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale egli intende sostenere la prova scritta, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salvo le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione allo insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè del 2° capoverso dell'art. 14 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma, o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905, che abiliti all'insegnamento della lingua francese nelle scuole tecniche;

7° specchietto dei punti riportati negli esami sostenuti pel conseguimento del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli che riterranno opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Sono dispensati dal presentare i documenti nn. 1, 2, 3, 4 e 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n 5 i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne: verificandosi la vacanza di qualche cattedra di ruolo nei corsi esclusivamente femminili si provvederà con concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova scritta e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova scritta.

Sono sedi d'esame per la prova scritta: Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Roma, Sassari, Torino. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova scritta e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248. I concorrenti dovranno svolgere il tema interamente in francese.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, in una prova di cultura generale e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova scritta avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessimamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli

che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che la accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto opposto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 giugno 1907.

Il ministro
RAVA.

1

Concorso a cattedre di disegno nei corsi maschili o con classi miste delle scuole tecniche governative.

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, e dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248, aperto un concorso, per titoli e per esame, a 60 posti di ruolo d'insegnante di disegno nei corsi maschili o con classi miste delle scuole tecniche governative.

Chi intende di prendervi parte deve inviare alla divisione IV del Ministero dell'istruzione, entro il 20 luglio 1907, la sua domanda, in carta legale da L. 1.20. La domanda deve contenere l'indicazione precisa del domicilio del concorrente e quella della sede presso la quale egli intende sostenere la prova grafica, ed essere corredata dei documenti che seguono:

1° attestato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante non abbia oltrepassato il 35° anno d'età, tranne che si tratti di persona in servizio governativo, o che abbia prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della sua età rispetto al limite dei 35 anni, salve le disposizioni dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142, a favore di coloro, che, forniti di titolo legale d'abilitazione all'insegnamento, all'atto dell'applicazione di essa legge erano incaricati fuori ruolo nelle scuole governative, nonchè del 2° capoverso dell'art. 14 della legge 8 aprile 1906, n. 141, e dell'art. 57 del regolamento approvato col R. decreto 29 luglio 1906, n. 469;

2° certificato di un medico provinciale, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei suoi doveri;

3° fede penale, di data non anteriore agli ultimi tre mesi;

4° certificato di moralità, di data recente, rilasciato dopo dichiarazione del fine per cui è chiesto, e sentito l'avviso della Giunta comunale, dal sindaco del Comune in cui il candidato dimora;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° diploma, o certificato rilasciato dal Ministero dell'istruzione non più tardi del 31 dicembre 1905, che abiliti all'insegnamento del disegno nelle scuole tecniche;

7° specchietto dei punti riportati negli esami sostenuti pel conseguimento del diploma;

8° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° elenco, in carta libera, di tutti i documenti e titoli che vengono presentati, con esatta indicazione del luogo dove dovranno essere restituiti.

Ai documenti predetti i concorrenti potranno aggiungere tutti gli altri titoli, che riterrano opportuno di presentare nel proprio interesse, nonchè le loro pubblicazioni, e queste possibilmente in cinque copie. Non si terrà alcun conto di opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti e le pubblicazioni che venissero inviati separatamente dalla domanda dovranno essere indirizzati alla divisione IV del Ministero: sul piego dovranno essere chiaramente indicati il concorso ed il nome del concorrente.

Sono dispensati dal presentare i documenti n. 1, 2, 3, 4, 5 i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative, e il documento n. 5 i cittadini delle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato.

Nel caso che nel Comune dove dimora non abiti da oltre un biennio, il concorrente dovrà presentare, oltre al documento n. 4, anche un attestato di moralità rilasciato con le stesse norme dal sindaco del Comune dove abitava precedentemente.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia legalmente autenticata. Chi partecipi contemporaneamente a più concorsi deve unire copia autentica dei documenti a ciascuna domanda.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano presentato domanda regolare, o che non l'abbiano presentata nelle forme e nei termini stabiliti, corredata di tutti i titoli e documenti richiesti e debitamente, quando occorre, autenticati.

Al presente concorso non sono ammesse le donne: verificandosi la vacanza di qualche cattedra di ruolo nei corsi esclusivamente femminili si provvederà con concorso fra donne.

Gli esami consteranno di una prova grafica e di prove orali.

Compiuto dalla Commissione giudicatrice l'esame dei titoli dei concorrenti, ciascuno che sia stato ammesso al concorso riceverà comunicazione del posto ottenuto nella graduatoria per titoli, del numero complessivo dei punti assegnatigli e del giorno fissato per la prova grafica.

Sono sedi d'esame per la prova grafica: Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Perugia, Roma, Torino, Venezia, Verona. Il locale sarà indicato dal rispettivo provveditore agli studi.

Il tema, scelto dalla Commissione esaminatrice, sarà trasmesso dal Ministero. Prima di dettarlo, il provveditore agli studi leggerà ai concorrenti tutte le norme che per la prova grafica e per quelle orali sono stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1907, n. 248.

Le prove orali consisteranno in una discussione sopra una o più parti della disciplina per cui viene aperto il concorso, in una prova di cultura generale e in un esperimento di lezione: esse avranno luogo in Roma e vi saranno ammessi i concorrenti che nella prova grafica avranno riportato una classificazione non inferiore a sei decimi.

Fra i vincitori del concorso non potranno essere annoverati coloro che nella valutazione dei titoli e delle prove di esame non abbiano meritato complessivamente una votazione equivalente almeno a sette decimi.

Seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori del concorso si provvederà ai posti di ruolo vacanti al 1° ottobre p. v. e a quelli che si renderanno vacanti successivamente. Al vincitore del concorso, di cui sia venuto il turno per la nomina, si offriranno le residenze vacanti, ma in caso di rifiuto egli perderà il turno, passando in fine della graduatoria. Se egli risulti irreperibile, o ricevuta l'offerta lasci passare otto giorni senza dichiarare all'Amministrazione che l'accetta, sarà considerato nella stessa condizione di chi faccia espressa dichiarazione di rifiuto.

Con l'apertura d'un nuovo concorso cesserà ogni diritto alla nomina per i vincitori del concorso presente, che per rifiuto op-

posto ad un'offerta di cattedra siano passati in fine della graduatoria.

La nomina al posto di ruolo sarà fatta col grado di straordinario e con lo stipendio annuo di L. 1800; ma coloro i quali fossero già ordinari di altro ruolo dello stesso ordine o di altro ordine di ruoli nelle scuole medie governative, per gli effetti dello stipendio e della carriera conserveranno la loro anzianità a norma dell'art. 6 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

Per ottenere la nomina il vincitore del concorso dovrà rinunciare ad ogni altro ufficio.

Roma, 10 giugno 1907.

Il ministro.
RAVA.

1

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 14 giugno 1907

Presidenza del presidente CANONICO.

La seduta è aperta alle ore 15.

FABRIZI, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Messaggio del presidente della Camera dei deputati.

FABRIZI, segretario. Dà lettura di un messaggio del presidente della Camera dei deputati, col quale si trasmettono i seguenti disegni di legge:

« Lotteria nazionale a favore degli ospedali di Campobasso, Isernia, Larino e Vonafro e degli asili infantili di Agnone, Bojano, Capracotta e Palata;

« Costituzione in Comune autonomo della frazione di Bova Marina ».

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare le comunicazioni coi capoluoghi di circondario e disposizioni relative alle ferrovie concesse all'industria privata, alle tramvie ed agli automobili in servizio pubblico » (N. 535).

FABRIZI, segretario. Dà lettura del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

PARPAGLIA. Rilevata l'importanza del disegno di legge, tributa lodi alla dotta relazione dell'on. Mariotti Giovanni.

S'intrattiene più specialmente sul servizio degli automobili e dimostra la necessità di aumentare il sussidio destinato a questo servizio.

Esamina la disposizione delle precedenti leggi e le pone in raffronto con la presente, per concludere che, date le esigenze delle comunicazioni odierne, è necessario aumentare i sussidi se si vuol far fronte alle numerose domande che continuamente pervengono al Ministero.

Il concetto informatore che deve guidare il Ministero nell'accordare il sussidio per gli automobili in servizio pubblico, deve essere quello di correggere gli errori delle linee ferroviarie, e procurare di metterle quanto più possibile in comunicazione fra loro.

Accenna alle condizioni di viabilità della Sardegna e dimostra la necessità di accordare all'isola un servizio di automobili, quanto più possibile adeguato ai bisogni delle comunicazioni.

L'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale sembra contempli solo il servizio degli automobili nel continente; crede però che tale non sia il concetto dell'Ufficio centrale, perchè non troverebbe ragione alla esclusione delle isole. Ad ogni modo sarebbe lieto di avere un chiarimento a tale riguardo.

Accenna poi alla necessità di modificare il regolamento vigente, e si affida alla provata competenza dell'onorevole ministro. Raccomanda da ultimo al ministro di voler provvedere alle linee di automobili nelle isole, che servono a mettere in comunicazione fra di loro i paesi che sono stati tagliati fuori dalle ferrovie.

Conclude raccomandando al ministro di far buon viso a queste osservazioni.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Ringrazia il senatore Parpaglia del giudizio da lui pronunciato sul progetto di legge e si associa alle lodi fatte alla relazione.

Ripete al senatore Parpaglia ed al Senato la promessa fatta alla Camera dei deputati di rivedere il regolamento del 1904, specie nella parte riguardante i sussidi per la costruzione di nuove linee.

Accetta l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, e dichiara che sarà lieto di domandare al Parlamento nuovi fondi, quando quelli stanziati in bilancio si dimostrino insufficienti, poichè l'insufficienza dei fondi varrà a dimostrare il progresso del paese. (Bene).

Presentazione di disegni di legge.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Presenta il disegno di legge:

« Disposizioni a favore delle piccole Società cooperative e delle piccole Associazioni agricole di mutua assicurazione ».

CARCANO, ministro del tesoro. Presenta il disegno di legge:

« Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per spese impreviste per l'esercizio finanziario 1906-907, durante le vacanze parlamentari ».

LACAVA, ministro delle finanze. Presenta i seguenti disegni di legge:

« Compimento e sistemazione delle opere di congiunzione del canale Depretis al canale Cavour per mezzo del naviglio di Ivrea »;

« Modificazioni ai ruoli organici delle Intendenze di finanza, delle imposte dirette, del dazio di consumo di Roma e di Napoli e provvedimenti per il personale del catasto ».

Chiede che quest'ultimo sia deferito all'esame della Commissione di finanze.

(Così rimane stabilito).

Ripresa della discussione.

MARIOTTI GIOVANNI, relatore. Chiarisce i concetti dell'Ufficio centrale quanto all'ordine del giorno che esso ha proposto, e dice che l'Ufficio centrale fra le linee automobilistiche da sussidiarsi prima delle altre e con maggior larghezza, vuole comprese quelle delle isole.

Ringrazia il ministro che ha sussidiato largamente un primo tronco di linea automobilistica da Cagliari alla foce della Flumendosa, il quale corrisponde appunto ai concetti enunciati nell'ordine del giorno.

Raccomanda la linea San Gavino-Iglesias-Sant'Antino e la Sassari-Tempio-Palau, che serve a collegare lo scoglio di Caprera con la Sardegna. Sarebbe bello se il 4 luglio si potesse inaugurare quest'ultima linea, unendo così ad una grande festa della civiltà, una grande festa del lavoro (Bene).

Osserva che il sussidio del Governo ha reso possibile l'apertura imminente della linea da Termini-Imerese a Leonforte, e invita il ministro a favorire la costruzione del piccolo tronco di cinquanta chilometri che completerebbe tale linea, allacciando Mistretta e Nicosia.

Nell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale si accenna all'Appen-

nino, perchè delle dolici regioni dell'Italia continentale, l'Appennino ne tocca 11, ma, se la parola « Appennino » non paresse troppo rispettosa delle isole che sono lontane, la si potrebbe sostituire con queste altre « regioni montuose ».

Raccomanda poi varie linee automobilistiche che attraversano il dorso dell'Appennino e uniscono le popolazioni dei due versanti.

Vorrebbe che i fondi stanziati in bilancio fossero aumentati per secondare il movimento del paese. Dove l'on. Gianturco non può arrivare, si rivolga al ministro del tesoro, perchè ogni nuova linea di automobili sarà un'economia per l'erario, il quale potrà risparmiare qualche linea inutile di ferrovia (Bene).

PARPAGLIA. Ringrazia il ministro delle fatte dichiarazioni, ma persiste nel ritenere insufficiente il fondo stanziato, e fa in proposito nuove raccomandazioni. Ringrazia pure il relatore dei chiarimenti dati circa la portata dell'ordine del giorno.

Presentazione di un disegno di legge.

VIGANÒ, ministro della guerra. Presenta il disegno di legge: « Pensioni relative agli ufficiali subalterni ».

Ripresa della discussione.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Replica al senatore Parpaglia ed osserva che le somme stanziate furono stabilite in seguito ai risultati dell'esperienza. Sarà lietissimo se le previsioni saranno fallaci; in tal caso non mancherà di ricorrere al suo collega del tesoro. Assicura il relatore che terrà conto delle sue osservazioni, e ripete che, dato il sussidio attuale, non è possibile esercitare, come sarebbe desiderabile, linee nelle regioni montane.

Anch'egli desidererebbe di poter inaugurare per il 4 luglio la linea Sassari-Tempio-Palau, ma dovrà prima esaurire tutte le formalità stabilite dal regolamento, ed alle quali non è possibile derogare.

Se potrà assecondare i desiderî di quelle popolazioni lo farà con cuore di ministro e d'italiano (Approvazioni).

PRESIDENTE. Dà lettura dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale:

« Il Senato esprime il voto che fra le diverse domande per concessione di sussidî per l'impianto ed esercizio in servizio pubblico di linee di automobili, si dia la preferenza e si accordino più larghi sussidî alle linee che attraversino l'Appennino, o altre catene di monti, e congiungano, con comunicazioni rapide e dirette, le reti ferroviarie o tramviarie o le linee di navigazione dei due opposti versanti ».

Lo pone ai voti.

(È approvato).

Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza discussione si approvano i 21 articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto.

Approvazione di disegni di legge.

MELODIA, segretario. Dà lettura dei seguenti disegni di legge, che sono approvati senza discussione:

Conversione in legge dei RR. decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369, e 378, 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 per la riduzione di tariffe ferroviarie (N. 536).

Autorizzazione alla Cassa dei depositi e prestiti a trasformare i prestiti contratti per esecuzione di opere riguardanti la provvista di acqua potabile (N. 501).

FABRIZI, segretario. Dà lettura del seguente disegno di legge, che è pure approvato senza discussione:

Modificazioni alla legge 24 dicembre 1896, n. 554, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito (N. 543).

Avvertenza del presidente.

PRESIDENTE. Avverte che per dar tempo alla stampa ed alla distribuzione delle relazioni su parecchi disegni di legge, la prossima seduta avrà luogo il giorno 19 corrente.

Chiede di essere autorizzato a ricevere, nel breve intervallo, i disegni di legge che il Governo intendesse presentare al Senato.

(Così rimane stabilito).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDNTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri ed oggi approvati per alzata e seduta.

MELODIA, segretario. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per agevolare le comunicazioni coi capoluoghi di circondario e disposizioni relative alle ferrovie concesse all'industria privata, alle tramvie ed agli automobili in servizio pubblico:

Votanti 78
Favorevoli 73
Contrari 5

(Il Senato approva).

Conversione in legge dei RR. decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378, 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 per la riduzione di tariffe ferroviarie:

Votanti 77
Favorevoli 71
Contrari 6

(Il Senato approva).

Autorizzazione alla Cassa di depositi e prestiti a trasformare i prestiti contratti per esecuzione di opere riguardanti la provvista di acqua potabile:

Votanti 77
Favorevoli 70
Contrari 7

(Il Senato approva).

Modificazione alla legge 24 dicembre 1896, n. 554, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito:

Votanti. 77
Favorevoli 73
Contrari 4

(Il Senato approva).

Corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti:

Votanti 78
Favorevoli 69
Contrari 9

(Il Senato approva).

Disposizione sugli esami nelle scuole medie elementari:

Votanti 77
Favorevoli 62
Contrari 15

(Il Senato approva).

Lotteria nazionale a favore del Comitato civico di Benevento pel suo teatro romano:

Votanti 77
Favorevoli 50
Contrari 27

(Il Senato approva).

Proroga delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge

23 luglio 1896, n. 318 e di quella della legge 16 maggio 1901, n. 176, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, con le modificazioni portate dalla legge 28 giugno 1906, n. 260:

Votanti 77
Favorevoli 71
Contrari 6

(Il Senato approva).

Disposizioni relative al matrimonio degli ufficiali della R. marina:

Votanti 77
Favorevoli 72
Contrari 5

(Il Senato approva).

La seduta è tolta alle 17.15.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 14 giugno 1907

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del vice-presidente FINOCCHIARO-APRILE.

La seduta comincia alle ore 9.5.

VISOCCHI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata antimeridiana, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge per l'istituzione di una sezione industriale presso la scuola d'applicazione in Palermo.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica, propone che alla ripresa della discussione del disegno di legge sulla Sardegna si faccia precedere l'approvazione dell'altro per l'istituzione di una sezione industriale presso la scuola di applicazione di Palermo.

(La Camera approva).

VISOCCHI segretario, dà lettura del disegno di legge.

(È approvato).

Seguito della discussione dei provvedimenti per la Sardegna.

SCANO, pur dando intera lode al Governo per averlo presentato, ritiene il disegno di legge suscettibile di miglioramenti.

Confida che la fusione della Cassa ademprivile con la Cassa provinciale e la restaurazione dei Monti frumentari potranno redimere la Sardegna dall'usura, ove questi istituti siano sottratti ad ogni illegittima influenza. Dimostra come sia imprescindibile necessità far precedere al miglioramento agricolo l'igienico, imperocchè la malaria miete ancora numerose esistenze in Sardegna.

Giova quindi incominciare dall'assicurare le condizioni igieniche dei luoghi ove più densa è la popolazione, e quindi comprendere nelle bonifiche il prosciugamento di due stagni che infestano l'aria di Cagliari.

Chiede che si istituisca una stazione di piscicoltura a Cagliari; che si provveda alla conduttura dell'acqua potabile in quei paesi che ne difettano in modo assoluto; e che si dia opera a regolare i corsi d'acqua crescendo fino alla somma necessaria gli attuali stanziamenti di bilancio.

Rivolge speciale raccomandazione che siano regolati e arginati i torrenti della provincia di Cagliari e che ivi si costruiscano dei bacini di irrigazione.

Rileva la necessità di eseguire contemporaneamente tutte le opere prescritte con la presente legge, data la inscindibile connessità dei problemi idraulici, igienico e agrario; e che intanto si provveda, con mezzi immediati, a risolvere quello della viabilità e dei mezzi di comunicazione.

Conclude augurando che la presente legge inizi per l'isola di Sardegna quell'èra di benessere alla quale ha diritto. (Approvazioni — Congratulazioni).

PALA dichiara di non potere essere sodisfatto del disegno di legge; e pure astenendosi dall'esaminare le particolari disposizioni, crede necessario che sia integrato con un altro inteso a completare la rete stradale nazionale nell'isola, nelle regioni che più specialmente ne difettano; a rettificare l'elenco di quelle attualmente inscritte come provinciali e che hanno la classifica di nazionali; ed a facilitare, la costruzione di strade che uniscano i Comuni alle frazioni.

Chiede altresì i provvedimenti necessari a porre tutti i porti della Sardegna, ed in specie quelli che per la loro maggiore importanza ne hanno più urgente bisogno, in condizioni di rispondere alle esigenze del commercio.

Rileva la necesità di far cessare nell'isola le sistematiche espropriazioni per causa di mancato pagamento di imposte, e di restituire agli espropriati i lotti devoluti al demanio per somme inferiori a L. 20 quando non fossero ancora passate in dominio dei terzi.

Domanda pure che siano esonerati i Comuni dell'isola dalle spese per l'istruzione primaria e che siano completate le opere di bonifica e sistemazione idraulica emesse nel disegno di legge più specialmente in provincia di Sassari.

Presenta in questo senso un ordine del giorno.

Non può non rilevare con rincrescimento, come le somme stanziate per la Sardegna colle leggi vigenti e con questa che ora si discute, non siano in equa proporzione con quelle concesse alla Basilicata ed alla Calabria.

L'assoluta insufficienza dei mezzi finanziari non vale certamente ad affidare della buona volontà del Governo.

(Interruzioni dal banco del Governo).

Nota intanto che questo disegno di legge non contempla un problema, che è forse il più vitale per la Sardegna, quello delle comunicazioni ferroviarie; e che anche tutto il grave problema delle strade e dei porti è stato ingiustamente trascurato.

Lamenta vivamente che, nel formulare le sue proposte, il Governo abbia posto in non cale il voto formulato dalla deputazione sarda, unanime nello scorso luglio, e sia rimasto sordo alle voci della pubblica opinione delle due provincie dell'isola, le quali hanno diritto ad un uguale trattamento, mentre su diciotto milioni, quindici si danno alla provincia di Cagliari e tre soltanto a quella di Sassari (Commenti — Interruzioni).

Invece di nuove opere per la provincia di Cagliari bisogna condurre a termine le bonifiche di Terranova, da tempo sospese, con danno enorme della regione, ove pure evvi tanta estensione di terre demaniali.

Ma non solo il disegno di legge non arrecherà sensibili vantaggi, esso recherà alla Sardegna gravissimi danni (Commenti), perchè offrirà un pretesto per non occuparsi ulteriormente delle cose sarde, e aumenterà in questo le fatali dissensioni che travagliano quell'isola sventurata.

Conclude affermando che, anche dopo questo disegno di legge, rimarrà tuttora insoluto il problema della Sardegna; ma egli vuole tuttavia sperare che, come la sua isola fu pari alle altre provincie d'Italia nelle lotte per la indipendenza, così abbia ad essere pari nei benefici della redenzione nazionale (Approvazioni — Congratulazioni).

RAINERI nota che questo disegno di legge rappresenta il tentativo di applicare alla Sardegna metodi che furono applicati in altre regioni.

Ora, quanto al credito agrario, l'oratore esprime il dubbio che le buone intenzioni non siano per andare fallite, e ciò perchè mancano e mancheranno gli organi di diffusione del credito e perchè l'agricoltura dell'isola è tuttora e rimarrà prevalentemente estensiva e pastorale.

Maggior fiducia nutre negli effetti dei provvedimenti relativi alla diffusione dell'istruzione agraria, e, a questo scopo, raccomanda al Governo di intensificare tutti i suoi sforzi. Esorta anche il Governo a volgere ogni cura alle istituzioni cooperative, per le quali crede necessaria una generale revisione.

Accennando alle opere di bonifica agraria, rileva la necessità, per la sollecita preparazione dei progetti, di un apposito ufficio pei servizi di irrigazione. Si augura poi che tutti coloro che si occupano di questioni agricole ed industriali rivolgano la loro attenzione ed i loro studi ai bisogni dell'isola: sarà questo uno dei modi più efficaci per contribuire alla risurrezione economica della Sardegna. (Vive approvazioni).

CELLI occupandosi specialmente del lato igienico del problema sardo, il quale ha importanza essenziale, osserva che, malgrado i progressi realizzati, ancora grandissima parte della Sardegna può dirsi soggetta alla malaria, con evidente e grandissimo danno della resistenza vitale di quelle popolazioni che non possono più nemmeno trar partito dalle risorse di quel suolo ferace.

Occorre dunque intensificare la lotta antimalarica, già con fortuna iniziata dalla Compagnia delle ferrovie Sarde in vantaggio del suo personale in cui si è ridotta assai notevolmente la proporzione dei malarici.

Riconosce le difficoltà di organizzare nell'isola la campagna contro la malaria.

Quantunque i rimboschimenti, le bonifiche e la sistemazione idraulica non abbiano effetto se non a lunga scadenza, sostiene la necessità di favorirli ed anzi raccomanda un suo emendamento pel quale le sistemazioni dei bacini montani debbano precedere le bonifiche in pianura che vi siano connesse, ed un altro emendamento per l'istituzione di un unico ufficio idraulico-forestale.

Occorre però un'azione immediata e di pronta efficacia per risanare la massima parte della popolazione agraria; in tale intento l'oratore ha presentato altri emendamenti per i quali ai Comuni maggiormente infestati dalla malaria si distribuiscano annualmente e gratuitamente prodotti chinacei pel valore complessivo di L. 30,000, e si concedano sussidi per l'impianto ed il mantenimento di condotte rurali sino alla concorrenza di L. 100,000.

Nota che tali provvedimenti furono già adottati per altre regioni d'Italia che non sono certamente più disagiate della Sardegna. Confida che Parlamento e Governo accetteranno le sue proposte, che sono il frutto dell'esperienza e che sono destinate a segnare il principio della rigenerazione igienica dell'isola generosa (Bene — Bravo).

La seduta termina alle 11.55.

SEDUTA POMERIDIANA.

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle ore 14.

VISOCCHI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati: Mariotti e Arnaboldi.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

BERTETTI, sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi, risponde all'on. Pescetti che le visite di ispezione ai portalettere non possono essere fatte se non sulla pubblica via, dove i portalettere esercitano le loro funzioni.

PESCETTI non crede corretto nè giusto che tali ispezioni si facciano sulle vie; giacchè questo sistema offende la dignità dei portalettere.

Deplora i metodi, che chiama inquisitori e polizieschi, che verso loro si adoperano.

BERTETTI, sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi, dimostra la necessità di assicurarsi della onestà e puntualità del servizio di distribuzione.

PESCETTI non è soddisfatto e dichiara di convertire l'interrogazione in interpellanza.

CIUFFELLI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde all'on. Buccelli che è in animo del ministro di riprendere la consuetudine interrotta per ragioni di economia, di unire le medaglie ai certificati o diplomi di benemerenza, che si conferiscono ai maestri elementari pel lungo e lodevole servizio.

BUCCELLI prende atto.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde all'onorevole Santamaria che il Ministero non crede che, allo stato delle cose, sia necessario sciogliere il Consiglio provinciale di Caserta.

SANTAMARIA protesta contro le ingiurie scagliate contro la nobile, onesta e laboriosa provincia di Caserta; deplorando che il Governo non la consideri che come una fabbrica di deputati ministeriali (Bene! — Commenti).

Ricorda l'incidente avvenuto recentemente in quel Consiglio provinciale per dedurne la impossibilità che il Consiglio stesso possa funzionare, o la necessità di invitare il corpo elettorale a pronunciarsi sulla situazione.

FACTA, sottosegretario di Stato per l'interno, ripete che non vi ha in quel consesso tale perturbazione da renderne necessario lo scioglimento, augurando che con l'aiuto di quelle forti ed oneste popolazioni (Bene) cessino lotte infeconde e dannose al loro civile progresso (Vive approvazioni).

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, assicura l'on. Rampoldi che è prossima la pubblicazione del regolamento, che dovrà disciplinare le disposizioni concernenti il personale idraulico subalterno.

RAMPOLDI si dichiara soddisfatto.

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, assicura l'on. Gallina che fu sempre rigorosamente osservata la disposizione relativa ai passaggi di categoria per anzianità nella classe dei magistrati.

GALLINA raccomanda che tali passaggi vengano fatti con la maggiore sollecitudine nell'interesse del servizio.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, ripete all'on. Arigò quello che rispose ieri all'on. De Felice relativamente al doppio binario sulla linea Messina-Catania.

ARIGÒ si dichiara soddisfatto.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, assicura l'on. Arigò che non furono mai negate a Messina quelle riduzioni sui viaggi in ferrovia, che fossero dovute per legge.

ARIGÒ lamenta che si usi disparità di trattamento a danno di Messina.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, dichiara all'on. Guerritore che, fino a quando non sarà impiantato il doppio binario, non si potrà aggiungere un treno sulla tratta ferroviaria Salerno-Napoli.

GUERRITORE lamenta che per ben sette ore quella tratta rimanga priva di treni con grave danno delle popolazioni interessate.

Presentazione di una relazione.

BERTOLINI presenta la relazione sopra un disegno di legge per maggiori assegnazioni sul bilancio delle finanze.

Si approvano senza discussione i seguenti disegni di legge:

Costruzione di un nuovo edifizio ad uso della dogana di Ponte Chiasso.

Riforma del ruolo organico del personale amministrativo della R. Zecca;

Proroga della data d'estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei RR. ospedali di Chieti, Livorno e Lecce e riunione in una sola delle tombole a favore degli ospedali di Chieti e di Lecce.

Presentazione di relazioni.

CHIMIRRI presenta le relazioni relative ai disegni di legge: per proroga dei termini e modificazioni ed aggiunte alle leggi sulla Calabria.

Seguito della discussione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario.

FERA, all'art. 13, crederebbe opportuno che gli uditori giudiziari possano essere destinati a prestar servizio nelle preture non dopo sei mesi, ma dopo un anno di tirocinio. In ogni modo si riserva di svolgere meglio il suo pensiero all'art. 14.

(L'art. 13 è approvato).

FERA, all'art. 14, riferendosi alle sue osservazioni intorno all'art. 13, propone il seguente articolo sostitutivo:

« Compiuti i due anni di tirocinio effettivo, l'uditore può ottenere l'abilitazione alle funzioni giudiziarie ed essere nominato con decreto reale aggiunto giudiziario, quando superi la prova di un esame pratico, in conformità degli articoli 7 e 8 della suindicata legge 8 giugno 1890, n. 6878 o secondo le ulteriori forme da fissare nel regolamento.

« L'uditore che nel termine di quattro anni dalla nomina non si è presentato all'esame pratico, o che per due volte non è stato dichiarato idoneo, è dispensato dal servizio ».

Ove il ministro non volesse accogliere la sua proposta, sarebbe disposto ad unirsi a quella dell'onorevole Guarracino.

GUARRACINO propone e svolge il seguente articolo da sostituire al 14 del disegno della Commissione:

« Compiuto almeno un anno di tirocinio effettivo, l'uditore può essere nominato, con decreto reale, giudice aggiunto, purchè superi la prova di un esame teorico-pratico in conformità degli articoli 7 e 8 della legge 8 giugno 1890, n. 6878, e secondo le ulteriori norme da stabilirsi con regolamento; previa in ogni caso la dichiarazione di abilitazione alle funzioni giudiziarie da parte del Consiglio giudiziario istituito presso il tribunale del circondario giusta gli articoli seguenti:

« Ai fini di tale abilitazione saranno tenute presenti le informazioni fornite dai vari magistrati, presso i quali l'uditore abbia compiuto il suo tirocinio.

« L'uditore che nel termine di due anni consecutivi alla nomina non si è presentato all'esame teorico-pratico o che per due volte non è stato dichiarato idoneo è dispensato dal servizio ».

SPIRITO BENIAMINO propone che un uditore possa, contro la dichiarazione di inabilità, presentare ricorso al Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello e ciò per evitare possibili errori nei precedenti concorsi.

LUCIANI è contrario alla proposta di prolungare il periodo di tirocinio degli uditori, perchè, ove fosse accolta, non si potrebbe provvedere, secondo la tabella già votata, alla nomina dei giudici aggiunti.

Combatte pure la proposta di ristabilire l'esame pratico.

Si unisce invece alle considerazioni dell'on. Spirito.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia, dimostra come il disegno di legge, pure migliorando la condizione attuale, per garantire del merito dei magistrati, stabilisca per gli uditori una durata di tirocinio che è, in fatto, uguale a quella determinata nel progetto Gallo, e solamente mira a prevenire con un minor tempo, legale e non reale, il pericolo di non poter provvedere in via eccezionale a nomine di magistrati.

Dimostra altresì l'inutilità di mantenere l'esame pratico di ammissione; nondimeno vedrà, in sede di regolamento, se l'abilitazione si possa connettere con qualche esame (Commenti).

Dichiara di non potere accettare nemmeno la proposta dell'onorevole Spirito.

PANSINI appoggia la proposta dell'on. Spirito, osservando che, ove non sia accolta, le ragioni di pietà prevarranno a quelle della giustizia; e ciò con danno della magistratura.

RICCIO prega pure il ministro di accogliere la proposta dell'onorevole Spirito.

FORTIS, relatore, osserva che non si può accogliere la proposta dell'on. Spirito poichè non è possibile un ricorso in appello intorno ad un giudizio di condotta di un magistrato e che non ha motivazione. (Commenti).

FERRARINI si unisce alle osservazioni del relatore.

(La Camera respinge l'emendamento dell'on. Fera).

GUARRACINO ritira il suo articolo sostitutivo.

SPIRITO BENIAMINO mantiene la sua aggiunta.

(Non è approvata — Si approva l'art. 14).

CAMERA, all'art. 15, propone che i giudici aggiunti di seconda categoria destinati ad esercitare le funzioni di pretori, godano, sino al loro passaggio, di una indennità annua di L. 500, dopo che abbiano servito durante diciotto mesi col grado di aggiunto.

ROCCO dubita che questo articolo pregiudichi la condizione di quei giudici, specie pretori, che non trovassero posto nei ruoli della tabella organica.

PILACCI si unisce alle considerazioni dell'on. Camera.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia, esclude il dubbio sollevato dell'on. Rocco; e dichiara all'on. Camera che non può accettare il suo emendamento, non essendo utile che ci siano pretori troppo giovani.

CAMERA ritira la sua proposta.

(Si approva l'art. 15).

CAMERA propone di sostituire all'ultimo capoverso dell'art. 16 il seguente: « I posti che non si potessero conferire nell'anno pel secondo titolo possono essere conferiti nel primo, - quelli rimasti vacanti saranno aggiunti al numero dei posti da conferire per merito nell'anno successivo ».

SPIRITO BENIAMINO propone che i posti che non si potranno conferire per merito debbano essere coperti secondo il turno di anzianità, intendendo che questa dovrà essere accompagnata dal giudizio di promovibilità.

STRIGARI inspirandosi allo stesso concetto, si associa alla proposta Spirito, purchè sia esplicitamente stabilito che l'anzianità debba valere solo « previa dichiarazione di promovibilità ».

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia, non accetta l'emendamento Camera per cui si conferirebbe eccessivo potere discrezionale al ministro, con offesa al concetto inspiratore della legge; non accetta però nemmeno gli emendamenti Spirito e Strigari perchè non crede esistano gli inconvenienti ai quali i proponenti vogliono porre riparo.

ROCCO crede che questo articolo non debba applicarsi ai pretori attuali nel senso di farli diventare giudici aggiunti, perchè ciò equivarrebbe per loro a una retrocessione.

ORLANDO V. E. ministro di grazia e giustizia, spiega che non è il caso di parlare di retrocessione.

CAMERA, SPIRITO e STRIGARI ritirano le loro proposte.

(Si approva l'art. 16).

FERA all'articolo 17, svolge un emendamento che mira a comprendere nei Consigli giudiziari presso i tribunali anche i presidenti dei Consigli dell'ordine o di disciplina, e nei Consigli giudiziari presso le Corti di appello anche il presidente del Consiglio dell'ordine e due avvocati.

Ricorda che un tal principio era stato accolto nel progetto Zanardelli.

CAMERA propone di aggiungere nel Consiglio giudiziario presso le Corte d'appello un sostituto procuratore generale.

CIMORELLI combatte la proposta Fera, affermando inopportuno e pericoloso chiamare gli avvocati e i procuratori a dare il loro giudizio sul conto dei magistrati.

DE LUCA PAOLO si associa, giudicando la proposta Fera contraria alla dignità ed alla libertà professionale degli avvocati e dei procuratori.

FALCONI NICOLA propone di sostituire all'articolo 17 il seguente:

« È istituito presso ogni tribunale, un Consiglio giudiziario, composto del presidente che lo presiede, del procuratore del Re, e del vice presidente, o di chi ne fa le veci.

« Presso ogni Corte d'appello è pure istituito un Consiglio giudiziario, composto del primo presidente, che lo presiede, del procuratore generale e del presidente di sezione per turno annuale

Trattandosi però di dar parere sui magistrati appartenenti alla giurisdizione di sezioni distaccate, il terzo della Commissione sarà il presidente della sezione distaccata ».

FORTIS, relatore, è contrario a qualunque ingerenza del foro sulla carriera dei magistrati, che potrebbe dare occasione a corruttele ed abusi, prega, in nome della Commissione, l'onorevole Fera di ritirare la sua proposta.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia, non accetta gli emendamenti Camera e Falconi. Si associa alle considerazioni dell'onorevole Fortis circa l'emendamento Fera che non può accettare.

FALCONI NICOLA e CAMERA ritirano i loro emendamenti.

FERA pur non consentendo nelle considerazioni opposte al suo emendamento, lo ritira.

(Si approvano gli articoli 17 e 18).

GUARRACINO all'art. 19, propone che il previo giudizio favorevole, necessario per l'ammissione all'esame per merito, debba vertire, oltrechè sulla operosità e condotta del magistrato, anche sulla sua capacità e dottrina. Propone pure che nella graduatoria degli approvati si tenga conto cumulativamente sia dei risultati dell'esame sia della classificazione pronunziata dal Consiglio giudiziario.

SPIRITO BENIAMINO rimanda all'art. 21 un suo emendamento.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia, non accetta gli emendamenti dell'on. Guarracino, ritenendo eterogeneo ed impossibile il paragone fra la classificazione fatta dal Consiglio giudiziario prima dell'esame ed i risultati dell'esame stesso. Accenna pure alla eventuale disparità di criteri seguiti nei giudizi emessi sui vari candidati dai rispettivi Consigli giudiziari.

GUARRACINO ritira i suoi emendamenti.

(Si approva l'art. 19).

CAMERA, all'art. 20, propone di stabilire che i concorsi saranno distinti per i magistrati giudicanti e per i funzionari del pubblico ministero.

ROCCO vuole garantita a tutti indistintamente i giudici di prima categoria la possibilità di essere ammessi alla promozione a consigliere d'appello, a presidente di tribunale ed a sostituto procuratore generale d'appello, possibilità che, per effetto dell'articolo della Commissione, ritiene preclusa ai giudici che reggono le preture.

CIMORELLI propone che, per essere ammessi alle dette promozioni, i giudici ed i sostituti procuratori del Re debbano avere già da tre anni raggiunta la prima categoria.

CHIMIRRI è contrario alla modificazione apportata dalla Commissione per porre dei freni all'ammissione alle promozioni, osservando che nessun giudice di prima categoria accetterà più di essere destinato come pretore. Accetta l'aggiunta proposta dall'on. Cimorelli.

LUCIANI, pur ammettendo l'utilità che i giudici per vario tempo appartengano ad un collegio, non approva i limiti proposti dalla Commissione, destinati a creare impacci all'azione ministeriale e ad eccitare molti appetiti e molto malcontento.

GUARRACINO anche a nome dell'on. Venditti propone che per l'ammissione alla promozione non basti aver fatto parte di un collegio per cinque o almeno per tre anni.

PRESIDENTE annuncia che gli onorevoli Rocco, Chimirri ed altri, propongono che siano ammessi alla promozione coloro che da tre anni appartengono alla prima categoria.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia, osserva che non hanno fondamento le proposte degli onorevoli Chimirri, Rocco e Luciani.

Ricorda che il far parte di un collegio giudicante è un diritto riconosciuto ai magistrati dall'articolo secondo, cosicchè tutti potranno trovarsi nella condizione richiesta per essere ammessi alla promozione, quella cioè di avere appartenuto per determinato tempo ad un tribunale.

Difende il nuovo testo della Commissione, che riconosce avere apportato un utile correttivo alla proposta da lui fatta. Accetta l'emendamento Cimorelli.

GUARRACINO, CAMERA e SPIRITO BENIAMINO ritirano le loro proposte.

ROCCO insiste.

MANNA avverte la necessità di coordinare l'art. 20 con l'art. 2 per evitare che sia escluso dalla promozione chi è stato obbligato ad assumere le funzioni di pretore.

FORTIS prega l'on. Rocco di ritirare la sua proposta. Circa l'inconveniente segnalato dall'on. Manna, ritiene che vi si potrà ovviare col potere discretivo del ministro.

(Si respinge l'emendamento Rocco e si approva l'art. 20 coll'aggiunta Cimorelli).

STOPPATO, all'art. 21, vorrebbe che delle deliberazioni di Camera di consiglio si tenesse un verbale con la menzione del voto motivato dei singoli giudicanti. Si avrebbe così il migliore criterio per giudicare del merito e dell'autorità dei magistrati.

SPIRITO BENIAMINO propone che si dichiari espressamente che nella valutazione dei titoli dei magistrati sarà tenuto conto principalmente del valore dimostrato nell'esercizio delle loro funzioni.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia, prega l'on. Stoppato di non insistere nella sua proposta, che tocca il principio della collegialità ed altre gravissime questioni procedurali. Osserva poi che il concetto dell'on. Spirito è già implicito nell'articolo, e potrà essere espressamente confermato nel regolamento.

STOPPATO e SPIRITO BENIAMINO non insistono.

(Si approva l'art. 21).

GUARRACINO all'art. 22 propone che si sopprima il secondo comma, pel quale i magistrati potranno presentarsi al concorso per merito per tre volte soltanto.

COLOSIMO chiede che si stabilisca espressamente che per le promozioni per merito, i titoli dei magistrati saranno esaminati in relazione alle loro rispettive funzioni.

DE LUCA ANANIA vuole che per le promozioni per merito non si faccia una graduatoria limitata al numero dei posti disponibili, ma una graduatoria di promovibilità.

VIAZZI si associa alla proposta dell'on. Colosimo, che limiterebbe il numero delle pubblicazioni affrettate fatto soltanto allo scopo di sollecitare la carriera (Bene).

LUCIANI osserva che è giusto tener conto dei titoli professionali, come di quelli scientifici. Non crede quindi opportuno l'emendamento Colosimo.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia, pur ritenendo che i titoli prevalenti debbono essere quelli professionali, ed essendo disposto ad introdurre nel regolamento questo concetto, non crede opportuno formularlo espressamente nella legge.

Non può quindi accogliere l'emendamento Colosimo e neppure quello De Luca, che convertirebbe il concorso per merito in un esame di idoneità.

FORTIS, relatore, si associa al ministro.

COLOSIMO, DE LUCA ANANIA e GUARRACINO insistono nei loro emendamenti.

FERA propone la soppressione dell'ultimo comma, secondo il quale, con deliberazione del Consiglio dei ministri, possono esser fatte nomine non conformi al parere del Consiglio superiore.

In questo modo al criterio tecnico si viene a sostituire il criterio politico.

(Gli emendamenti sono respinti — Si approva l'art. 22 — Si approva l'art. 23).

Presentazione di relazioni.

CRESPI presenta la relazione sul disegno di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emendato dal Senato.

CAO-PINNA presenta due relazioni sopra due disegni di legge per maggiori assegnazioni al bilancio dell'interno.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, presenta il disegno di legge concernente le armi e i pubblici esercizi, modificato dal Senato.

GRAFFAGNI presenta la relazione sulla proposta di legge per estendere la legge 28 giugno 1885 ad altri volontari della spedizione di Garibaldi.

PAIS presenta la relazione sul disegno di legge per « Spese militari ».

GUERRITORE presenta la relazione sul disegno di legge per ulteriore spesa per la Commissione per gli istituti di previdenza ferroviari.

Interrogazioni e interpellanze.

CIMATI, segretario, ne dà lettura.

« I sottoscritti interrogano il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se, prima che si chiuda la presente sessione della Camera, sarà discusso il disegno di legge per le antichità e Belle Arti ed evitare così la vergogna di una quinta proroga della legge anteriore al 1902, per quanto riguarda l'esportazione.

« Molmenti, Martini, Giovagnoli ».

« I sottoscritti interrogano il ministro dell'interno, per conoscere i motivi che consigliarono la proibizione di una pubblica conferenza che doveva aver luogo in Pavia la sera di mercoledì 12 corrente.

« Montemartini, Rampoldi ».

« Il sottoscritto interroga il ministro della guerra per apprendere se sia vero che il Venerabile della Loggia massonica « Giuseppe Garibaldi » di Ancona, signor cav. Giovannotti, maggiore del genio del R. esercito, in attività di servizio, abbia dichiarato al sindaco di quella città di non potere aderire al Comitato per le onoranze a Garibaldi, considerata la decisione della sua Loggia di unirsi soltanto a quel Comitato che si facesse promotore di onoranze strettamente popolari.

« Santini ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere se creda adottare dei provvedimenti per rendere più spedito il pagamento degli assegni ferroviari da parte dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato.

« Jatta ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere se creda bandire il concorso per la cattedra di clinica medica dell'Università di Catania in tempo opportuno, perchè quella cattedra abbia il suo regolare assetto prima dell'apertura del nuovo anno scolastico.

« Jatta ».

« I sottoscritti interrogano l'onorevole ministro di grazia e giustizia per sapere se - di fronte ai risultati dei giudizi penali esauritisi sui fatti del maggio 1906, in Sardegna, non creda opportuno far appello alle sovrane prerogative di grazia od indulto - nel fine della pace pubblica e del rasserenamento degli animi in quella provincia.

« Campus-Serra, Cao-Pinna, Pais-Serra, Carboni-Boj, Solinas-Apostoli, Scano, Abozzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, industria e commercio per sapere se, nell'intento di favorire l'agricoltura, non ritenga conveniente una modificazione dell'attuale tariffa di trasporto del gesso per correzione del terreno.

« Di Saluzzo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere perchè nulla si fa ancora nella stazione ferroviaria di Trani e se s'intenda provvedere almeno per ora ad un nuovo piano di carico per scongiurare i gravi danni verificatisi nella passata campagna vinicola.

« Malcangi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura per sapere se ritengano opportuno nell'interesse dell'agricoltura nazionale, di ridurre sensibilmente l'attuale tariffa di trasporto del gesso, dei rifiuti inutilizzati nei grandi centri, e di altre materie fertizzanti del suolo, assecondando in tal maniera il voto unanime ripetutamente manifestato dal Consiglio superiore dell'agricoltura.

« Compans ».

« Il sottoscritto interroga il ministro d'agricoltura, industria e commercio per sapere quali provvedimenti intenda adottare sull'introduzione dei vini francesi in Italia, i quali hanno cagionato sui nostri mercati sensibili ribassi, stabilendo così una dannosa concorrenza.

« Buccelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri delle finanze e dell'agricoltura, industria e commercio, circa i provvedimenti, che il Governo adotterà, per impedire che continui in Italia la iniziata introduzione di vini francesi adulterati.

« Gualtieri ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici sul modo irregolare con cui procede la esecuzione dei lavori del porto di Civitavecchia e soprattutto per sapere se ritenga che il tipo adottato dal Genio civile per la ricostruzione del secondo braccio dell'antemurale nord, dia affidamento che l'opera da eseguirsi possa durevolmente e saldamente resistere alla straordinaria violenza delle onde.

« Galluppi ».

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde immediatamente alle interrogazioni relative all'introduzione dei vini francesi.

Premette che nessuna partita di vino francese è stata introdotta in frode. Le partite importate sono state sottoposte ad accurato esame, e sono state trovate genuine e conformi alle prescrizioni dei trattati e delle leggi.

Alla dogana di Ventimiglia fu trattenuta una partita di vino così detto *tinturier*, che sarà sottoposta ad una doppia analisi: a quella dell'ufficio locale e a quella del laboratorio centrale. Sono state poi impartite severe istruzioni perchè i vini così introdotti non servano per adulterare i vini nazionali.

Osserva che in confronto degli anni scorsi, si ebbe, invece di un aumento, una diminuzione nella importazione di vini esteri, e particolarmente dei vini francesi, i quali non hanno mai superato i dodici gradi.

Esclude poi che siasi introdotto vino di contrabbando. Esprimendo la fiducia che i viticultori italiani saranno pienamente rassicurati, ed esortando a non raccogliere con troppa facilità notizie infondate, che possono essere create ad arte dagli speculatori. (Vive approvazioni).

SANARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, si associa pienamente a quelle dichiarazioni.

MALCANGI prende atto con soddisfazione di queste dichiarazioni, notando che il fatto della introduzione dei vini francesi aveva creato nei viticultori italiani preoccupazioni non ingiustificate.

Raccomanda al Governo la massima vigilanza, specie contro l'introduzione dei vini artificialmente alcoolizzati, anche se di bassa gradazione.

JATTA invoca il massimo rigore nell'applicazione dell'art. 12 della legge 11 luglio 1904 ai vini da taglio esteri. Conviene che per ora manca una larga importazione di tali vini, ma insiste perchè si vigili allo scopo di impedirla.

CIPRIANI-MARINELLI soddisfatto, confida nell'azione del Governo.

LUCIANI è lieto di aver provocato le tranquillanti dichiarazioni del Governo. Insiste sulla necessità di evitare l'alcoolizzazione dei vini e prega il Governo di esaminare se non convenga aumentare il dazio sui vini.

PANSINI invoca una oculata vigilanza per impedire l'introduzione di vini non genuini, la quale è la sola da temersi, non avendo i produttori francesi alcuna convenienza di introdurre in Italia vini genuini.

DE BELLIS, si associa, osservando che il vino francese non può

servire come vino da taglio allo stato genuino, è che perciò, impedendo rigorosamente l'entrata dei vini alcaolizzati, si toglie di mezzo qualsiasi pericolo per la viticoltura italiana.

BUCCELLI, associandosi alle considerazioni dei precedenti oratori, raccomanda di far sequestrare i vini introdotti per il taglio.

GUALTIERI è soddisfatto.

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per le finanze, ripete che il Governo ha esercitato la più oculata vigilanza con i mezzi apprestatigli dalle leggi per tutelare gli alti interessi della viticoltura nazionale.

Esorta di nuovo Camera e paese a conservare la calma ed a non lasciarsi impressionare da notizie tendenziose. (Vive approvazioni).

Votazione a scrutinio segreto.

CIMATI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE proclama il risultato delle votazioni:

Istituzione della sezione industriale presso la scuola di applicazione per gli ingegneri annessa alla R. università degli studi di Palermo:

Favorevoli 230
Contrari 33

(La Camera approva).

Costruzione di un nuovo edifizio ad uso della dogana di Ponte Chiasso:

Favorevoli 240
Contrari 33

(La Camera approva).

Riforma del ruolo organico del personale amministrativo e tecnico della R. zecca:

Favorevoli 238
Contrari 25

(La Camera approva).

Proroga della data di estrazione delle tombole telegrafiche a beneficio dei RR. spedali di Chieti, Livorno e Lecce e riunione in una sola delle tombole a favore degli ospedali di Chieti e di Lecce:

Favorevoli 187
Contrari 76

(La Camera approva).

Presero parte alla votazione:

Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnetti — Albasini — Albertini — Albicini — Arigò — Artom — Astengo — Aubry — Avellone.

Baranello — Barnabei — Barracco — Basetti — Battaglieri — Benaglio — Berenini — Bergamasco — Bertetti — Bettòlo — Biancheri — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bolognese — Bona — Bottori — Bovi — Bracci — Brunialti — Buccelli.

Cacciapuoti — Callaini — Calleri — Calvi Giusto — Camera — Campi Emilio — Campus-Serra — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Cardàni — Carnazza — Cassuto — Castiglioni — Cavagnari — Centurini — Cerulli — Cesaroni — Chiappero — Chiapusso — Chiesa — Chimienti — Chimirri — Chiozzi — Ciacci Gaspero — — Ciappi Anselmo — Cimati — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Coffari — Colajanni — Colosimo — Comandini — Costa Andrea — Cottafavi — Credaro — Crespi — Croce — Cuzzi.

Da Como — D'Alì — D'Alife — Daneo — Danieli — Dari — De Amicis — De Andreis — De Bellis — De Felice-Giuffrida — De Gennaro — Del Balzo — Della Pietra — Dell'Arenella — De Luca Paolo Anania — De Marinis — De Michele-Ferrantelli — De Michetti — De Novellis — De Seta — De Tilla — Di Cambiano — Di Lorenzo — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano Giuseppe — Donati.

Facta — Faelli — Falcioni — Falconi Gaetano — Falconi Nicolà — Falletti — Farinet Alfonso — Farinet Francesco — Fasce — Fede — Fera — Ferrarini — Ferraris Carlo — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunati Alfredo — Francica-Nava — Fulci Nicolò — Fusco

Gallina Giacinto — Gallino Natale — Galluppi — Gattorno — Giaccone — Giardina — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Giuliani — Giunti — Goglio — Gorio — Graffagni — Greppi — Guarracino — Gucci-Boschi — Guerci — Gussoni.

Jatta.

Lacava — Lazzaro — Leali — Leone — Libertini Pasquale — Loero — Lucernari — Luciani — Lucifero Alfonso — Luzzatto Riccardo.

Magni — Majorana Giuseppe — Malcangi — Mango — Manna — Maraini Clemente — Marazzi — Marcello — Maresca — Marescalchi — Marghieri — Martini — Marzotto — Masciantonio — Masoni — Materi — Matteucci — Mazziotti — Medici — Melli — Mendaia — Mezzanotte — Mira — Modestino — Molmenti — Montagna — Montauti — Montemartini — Morelli-Gualtierotti — Moschini.

Nuvoloni.

Odorico — Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Papadopoli — Pascale — Pastore — Pavia — Pellerano — Pescetti — Pilacci — Pinchia — Pistoja — Podestà — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti — Pugliese.

Quistini.

Rastelli — Rava — Riccio Vincenzo — Rienzi — Rocco — Rochira — Roselli — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Rossi Teofilo — Rota Attilio — Rota Francesco — Rubini — Ruffo — Rummo — Ruspoli.

Sacchi — Salandra — Salvia — Sanarelli — Santini — Santoliquido — Scaglione — Scano — Scaramella-Manetti — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Semmola — Sesia — Sili — Silva — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Soulier — Spada — Spirito Beniamino — Squitti — Stoppato — Strigari.

Talamo — Tecchio — Teodori — Teso — Testasecca — Tinozzi — Torlonia Giovanni — Torrigiani — Troves — Turati.

Umani.

Veneziale — Ventura — Viazzi — Vicini — Visocchi.

Wollemborg.

Sono in congedo:

Alessio.

Ballarini — Baragiola — Bernini — Borghese — Bottacchi.

Camagna — Camerini — Ciartoso — Cocuzza — Cortese.

De Giorgio.

Felissent — Fulci Ludovico.

Ginori-Conti.

Marsengo-Bastia — Meardi — Morando — Morpurgo.

Pennati.

Rebaudengo — Ridola — Rizza-Evangelista — Ronchetti — Rossi Enrico.

Scalini — Sormani.

Tanari — Targioni.

Weil-Weis.

Sono ammalati:

Badaloni.

Celesia — Cornaggia.

Fazi Francesco.

Majorana Angelo — Mantica — Massimini — Melli.

Resta-Pallavicino — Rizzetti — Rizzo Valentino.

Simeoni — Sinibaldi.

Villa.

Assenti per ufficio pubblico:

De Riseis.

Fusinato.

Gavazzi.
Lucifero Alfredo.
Maraini Emilio.
Pini — Pompilj.
La seduta termina alle 19.50.

DIARIO ESTERO

Le ultime notizie da Pietroburgo dicono che in quella città non si parla d'altro che della scoperta fatta dal Governo di una vasta associazione, organizzata dai deputati socialisti democratici, per rovesciare il Governo imperiale e sostituirlo con un Governo repubblicano.

Secondo un dispaccio in data di ieri da Pietroburgo, la scoperta sarebbe avvenuta in questo modo:

La polizia aveva saputo fino dal 28 maggio che nella dimora di Ozol, membro della Duma, ove si tenevano *meetings* dal partito democratico socialista, si recavano pure i membri dell'organizzazione militante rivoluzionaria.

Questa informazione, che fu confermata sempre più dagli arresti di alcuni membri di quella organizzazione, indusse la polizia a fare una perquisizione al domicilio di Ozol. Si trovò un gran numero di documenti che dimostravano che 55 deputati democratici socialisti avevano costituito una associazione illegale che aveva per iscopo di rovesciare il Governo, sollevando il popolo per stabilire una Repubblica democratica.

L'Associazione aveva preso alcune misure a questo scopo. Essa si era messa in rapporto diretto con una società segreta che si faceva chiamare Comitato centrale. Inoltre si era messa a disposizione di questo Comitato centrale ed esercitava una sorveglianza sugli atti dei Comitati segreti stabiliti in parecchi punti dell'Impero per preparare una sollevazione popolare.

L'Associazione aveva pure inviato ai suoi Comitati segreti circolari che conferivano ad alcuni agitatori la missione di sollevare il popolo contro il Governo, i nobili ed i proprietari fondiari. Essa aveva dato inoltre ai Comitati segreti istruzioni per organizzare delle società segrete fra i contadini, gli operai ed i soldati guadagnati alla sua causa.

L'Associazione doveva avere succursali e costituire gruppi che dovevano alla loro volta cooperare per trarre profitto dal malcontento e dalla sovraeccitazione che regna nelle classi più povere per condurre ad una sollevazione combinata dei contadini, dei soldati e degli operai.

Per ciò il Governo ha domandato di procedere contro i suddetti 55 membri della Duma ed ha chiesto la loro esclusione temporanea dalla Duma e contemporaneamente l'arresto di 16 di loro che più attivamente hanno partecipato alla costituzione dell'associazione.

Il Governo ha presentato la relativa proposta alla Duma insistendo per la immediata esclusione dei 55 deputati socialisti democratici e per l'arresto di 16 di essi.

Come i lettori potranno rilevare dal resoconto della interessante seduta, che pubblichiamo nei dispacci, la Duma si è dichiarata contraria alla proposta del Governo ed ha deciso la nomina di una Commissione incaricata di studiare la proposta e dare le sue conclusioni.

Nei circoli parlamentari si crede che queste saranno contrarie all'arresto dei deputati congiurati e perciò pare sicuro lo scioglimento della Duma.

* * *

Le notizie odierne dal Mezzogiorno della Francia non segnalano nessun miglioramento nelle relazioni col Governo centrale. Secondo le cifre ufficiali le dimissioni di 331 municipi su 1320 possono così ripartirsi: 124 nel dipartimento dell'Hérault, 129 nell'Aude, 75 nei Pirenei orientali e 3 nel Gard. Sui 75 Comuni compresi nel circondario di Narbona, si ebbero le dimissioni di ben 71.

I casi d'indisciplina avvenuti in parecchi reggimenti di guarnigione nei dipartimenti suddetti, preoccupano il Governo, temendosi che l'agitazione assuma carattere separatista.

In proposito il *Temps* ha da Bezières, 14:

« La crisi e l'effervescenza nelle regioni viticole del Mezzogiorno sembrano avere raggiunto il punto culminante. Numerosi sindaci dimissionari credono che si comprometterebbe la causa dei viticultori arrestando il funzionamento dei servizi municipali.

« La lettera del presidente del Consiglio, Clémenceau, ha prodotto un'impressione considerevole. Si manifesta incertezza nei municipi.

« I giornali locali dimostrano gli inconvenienti della sospensione dei servizi municipali e raccomandano la calma ».

* * *

Telegrammi da Budapest recano che il conflitto fra il Governo e la Corona per le garanzie costituzionali si rende giornalmente sempre più aspro. Secondo i giornali indipendenti il conte Andrassy, contrariamente alle affermazioni semi-ufficiose, avrebbe avuto anche nella recente udienza, se non un formale rifiuto da parte del Re di dare la preventiva sanzione alle leggi sulle garanzie costituzionali, un consiglio di lasciare per ora insoluta la questione. D'altra parte si sostiene, anche secondo i giornali liberali, che il Re abbia formalmente consigliato il conte Andrassy a sollecitare la riforma elettorale sul suffragio universale, avendo la coalizione assunto tale compito nel patto stipulato con la Corona nell'assumere il governo.

Si dice che il Re abbia rifiutato anche di accettare oltre un centinaio di proposte presentategli dal Governo per il conferimento di onorificenze a uomini politici ed industriali in occasione del giubileo dell'incoronazione.

* * *

Lo *Storthing* svedese ha respinto ieri, con 73 voti contro 48, il progetto di legge sul diritto elettorale generale per le donne, ed ha approvato invece, con 96 voti contro 25, quello elettorale civico nella stessa estensione che esse finora godevano per le elezioni comunali, purchè, cioè, le donne stesse o i loro mariti abbiano pagato determinate imposte nell'anno precedente all'iscrizione.

Con tale provvedimento il numero degli elettori sarà aumentato di circa 300,000.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, accompagnato dagli aiutanti di campo, generale Brusati, colonnello De Raymondi e comandante Cafiero, si recò ieri al Circolo militare per assistere al torneo nazionale schermistico tra ufficiali.

Trovavansi a riceverlo i generali Salètta, Fecia di Cossato e Mazzitelli.

Il Sovrano s' intrattenne circa un'ora al Circolo assistendo a vari assalti e felicitandone i campioni.

Alle 21.30 S. M. ritornava alla Reggia.

All'Aja. — La delegazione italiana recatasi all'Aja per la Conferenza della pace ieri ha compiuto le visite di presentazione, accompagnata dal ministro d' Italia.

Il ministro degli esteri la ricevette a mezzogiorno e si trattenne con essa una ventina di minuti.

La delegazione quindi si recò in vettura al palazzo Reale ad iscriversi nel registro.

La V gara generale di tiro a segno. — Questa sera, alle ore 18, sono terminati i tiri delle diverse categorie della gara.

Domani, alle ore 14, avrà luogo, alla presenza delle autorità, la prova definitiva della gara Reale fra i primi cento classificati nella 13ª categoria del programma, per stabilire la graduatoria.

Alle ore 17 principierà la premiazione alla presenza dei Sovrani e delle alte cariche dello Stato.

I Sovrani consegneranno i premi ai primi tre vincitori di ogni singola gara.

Alle ore 21 avrà luogo una festa notturna di commiato ai tiratori qui convenuti.

La festa comincierà con una rappresentazione di varietà nella sala della cantina e proseguirà con uno spettacolo cinematografico e pirotecnico. Il campo sarà illuminato alla veneziana e la festa sarà rallegrata da musiche militari.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma, riunitosi iersera in seduta pubblica, intese alcune comunicazioni del sindaco, approvò le proposte seguenti:

Convenzione colla Società italiana per imprese fondiarie per la costruzione di un quartiere tra la villa Albani e il quartiere Nomentano.

Costruzione di edifici scolastici.

Costituzione del nuovo corpo di musica municipale.

Apertura di fornici nelle mura urbane di porta Pinciana e porta Salaria.

Rinviata la rinnovazione dei membri uscenti del Consiglio di amministrazione delle case popolari, il Consiglio trattò la denominazione di vie e piazze della città. Riguardo alla denominazione della nuova via che dal palazzo di Giustizia, mediante il ponte Umberto, viene verso piazza Navona, si aprì un'animata discussione proponendo la Giunta di chiamarla via Giuseppe Verdi anzichè via Giuseppe Zanardelli.

Chiusasi la discussione, rimase approvata la proposta della Giunta.

Venne quindi in discussione la relazione della Commissione riguardante la gara tramviaria.

Dai consiglieri Vanni, Villa, Ballori, Trompeo, Scialoia, Sereni, Caretti, Grandi, Cagiati, Staderini, Caruso, Postempski, Gamond, Ceselli, Ferrari, Cesi, Liberali, Acciaresi, Soderini, Solimei, Jacoucci venne presentato, ed il Consiglio approvò alla unanimità, il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio affermando il principio della costruzione diretta da parte del Comune delle linee e delle altre opere fisse tramviarie, dichiara decadute tutte le proposte delle ditte che presero parte alla gara ed invita la Giunta a presentare proposte concrete nella prossima sessione consigliare, sulla sistemazione e sull'esercizio dello intero servizio tramviario ».

Il Consiglio, quindi, si riunì in seduta segreta.

Elezioni amministrative. — La Giunta municipale di Roma, con speciale manifesto, ieri pubblicato, notifica e rende noto che le elezioni amministrative per la rinnovazione parziale dei Consigli comunale e provinciale avranno luogo domenica 30 corr. e che le operazioni elettorali dovranno incominciare non più tardi delle ore 9 nei locali a tal uopo fissati, che saranno aperti alle ore 8 e mezzo.

Gli elettori che a tutto il 24 corr. non avessero ricevuto il certificato d'iscrizione sulla lista elettorale, potranno ritirarne un duplicato dal 25 corr. alla mattina della votazione, nella Direzione di statistica in via Poli, n. 54, dalle 9 alle 15.

Feste garibaldine. — Il Comitato parlamentare per le onoranze a Garibaldi comunica:

« Tutte le Società rappresentanze, enti, ecc. che desiderano prender parte al solenne corteo che si recherà la mattina del 4 luglio a deporre una grande ed artistica corona in bronzo sul monumento dell'eroe al Gianicolo, sono pregati di inviare sollecitamente la loro adesione al Comitato parlamentare (via del Giardino, n. 92). E ciò perchè il Comitato stesso possa in tempo utile disporre l'ordinamento del corteo e provvedere, per quelli di fuori, alla indicazione degli alloggi ».

Fenomeni vulcanici. — Dalle recenti visite fatte dal personale dell'Osservatorio etneo al cratere centrale dell'Etna risulta che continua l'eruzione intercraterica di scorie, lapilli e cenere incandescenti, ad intervalli di circa cinque minuti, accompagnata da rombi fortissimi.

Il giorno 9 giugno, ad ore 19, preceduta da fortissimi boati, vi è stata una notevole eruzione di fumo nfuocato, cenere e lapilli che sono ricaduti lungo il Piano del Lago; il fumo di questa eruzione portava vapori e gaz solfurei soffocanti.

Nella insellatura meridionale dell' orlo del gran cratere si è formata una frattura diretta est-ovest, lunga una trentina di metri.

*** Iermattina, allo Stromboli, alle 6.45 venne avvertita una lieve scossa di terremoto e vi è stata un'imponente eruzione di pietre, lapilli e cenere.

Nessun danno.

Beneficenza. — L'illustre prof. Edoardo Passini, senatore del Regno, ha elargito ventimila lire all'Istituto per la cura degli erniosi poveri, a Milano, affinchè costituiscano un primo fondo perchè l'istituto abbia sede propria.

L'atto di illuminata filantropia è elogio a sè stesso.

Marina mercantile. — È giunto a Genova, da New York, il *Luisiana*, del Lloyd italiano. Da New York è partito per Napoli e Genova il *Nord America*, della Veloce. Da Teneriffa ha transitato il *Bologna*, della Società Italia, diretto a Buenos Aires.

ESTERO.

Ferrovie inglesi. — Il *Board of Trade* informa che la rete ferroviaria inglese, la quale misurava, alla fine del 1905, 22,847 miglia (36,171 chilom.) salì, nel 1906, a 23,074 miglia (37,124 chilom.).

Il capitale delle Compagnie ferroviarie, che ammontava nel 1905 a sterline 1,382,971,668, fu portato nel 1906 a 1,385,799,000 sterline.

Nel 1905 furono trasportati passeggeri per un totale di 1,199,022,102, la qual cifra aumentò nel 1906 fino a 1,240,283,000

I treni che nel 1905 avevano percorso un totale di 400,923,198 miglia (425 milioni di chilom.), percorsero nel 1906, 414,217,000 miglia e gli incassi lordi che nel 1905 erano stati di 113,588,099 sterline salirono, nel 1906, a sterline 117,942,000.

È da notarsi che mentre il movimento dei viaggiatori di 1ª e 2ª classe diede una diminuzione di prodotti per un totale di 169,294 sterline, il movimento dei passeggeri di 3ª classe segnò un aumento di 954,161 sterline.

Il Congresso antiduellista internazionale. — Il Congresso generale della Lega contro il duello ha deliberato di convocare per l'anno venturo a Budapest un Congresso internazionale delle associazioni contro il duello.

A presidente della Lega fu eletto il generale Stefano Türr.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 14. — Il *Times* ha da Kingston (Giamaica): Una violenta scossa di terremoto è avvenuta ieri mattina ed è stata avvertita soprattutto a Port Royal, ove il panico è generale.

Vi sono quaranta feriti, di cui undici gravi, tutti appartenenti alle truppe della guarnigione.

CHERBOURG, 14. — Stamane è giunto il presidente della Repubblica, Fallières, accompagnato dal presidente del Consiglio, Clémenceau, e dal ministro della marina, Thomson.

KLOSTER THRON, 14. — *Coppa dell'Imperatore*. — Il primo giro è stato coperto da Cagno, su *Itala*, in 88' e 32", da Tomaselli, su *Bianchi*, in 95' e 22" e da Lancia, su *Fiat*, in 98' e 4".

Nazzaro sulla *Fiat 8-B* vince il primo premio, coprendo il percorso in 334 minuti e 26 secondi.

Hautvast sulla *Pipe 16-A* (belga) vince il secondo premio in 339 minuti e 10 secondi.

Lancia sulla *Fiat 8-A* vince il terzo premio.

La vettura tedesca che ha fatto il miglior tempo è stata la *Opel 3-B* guidata da Michel che ha coperto il percorso in 339 minuti e 49 secondi.

KLOSTER THRON, 14. — L'Imperatore Guglielmo si è particolarmente congratulato col vincitore della Coppa, Nazzaro, al quale ha stretto con calore la mano, ed ha salutato il presidente dell'Automobile Club d'Italia ed il rappresentante della *Fiat*, al quale ha consegnato la Coppa, rallegrandosi per la vittoria conseguita.

KLOSTER THRON, 14. — Dopo la colazione l'Imperatore Guglielmo ha distribuito i premi.

Il duca di Ratibor ha presentato i vincitori all'Imperatore che ha loro consegnato i premi stringendo loro la mano ed esprimendo le sue congratulazioni.

La folla ha vivamente acclamato i vincitori.

L'Imperatore, dopo aver preso congedo dai personaggi principali presenti e dal Comitato dell'Automobile Club imperiale è ritornato ad Homburg in automobile.

CHERBOURG, 14. — Appena lo *yacht* reale inglese *Victoria and Albert* che reca a bordo i Sovrani danesi si trova in vista, il presidente Fallières su di un canotto automobile si reca a bordo dello *yacht*.

L'incontro del presidente coi Sovrani danesi è cordialissimo.

I Sovrani ed il presidente discendono a terra accolti al suono delle musiche e salutati dalle salve delle artiglierie e dagli applausi della folla.

Dopo il *déjeuner*, durante il quale sono stati pronunciati brindisi, il treno reale è partito alle 11.20 per Parigi fra le ovazioni della folla.

L'AJA, 14. — I delegati delle potenze che furono rappresentate alla prima Conferenza hanno firmato stasera il protocollo del 29 giugno 1899.

I delegati delle potenze che non erano rappresentate alla prima Conferenza firmeranno domani una dichiarazione di adesione.

I delegati plenipotenziari di ciascuna delle potenze rappresentate alla Conferenza del 1899 hanno firmato oggi una Convenzione che porta il n. 7 per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali.

VIENNA, 14. — Il principe Nicola del Montenegro è partito [illegible]ra per Contrexeville. Prima di partire il principe ha confe[illegible]a col ministro degli affari esteri, barone di Aehrenthal.

[illegible]4. — Il Re e la Regina di Danimarca col presidente [illegible], Fallières, sono arrivati alle 5.55 pom. alla sta[illegible] *Boulogne*.

[illegible]ato calorosamente i Sovrani lungo il percorso [illegible]tero degli esteri.

[illegible] il Giappone aderito alla proposta del [illegible]sarà pubblicato il testo della convenzione

PIETROBURGO, 14. — L'odierna seduta della Duma ha avuto luogo a porte chiuse.

Appena la seduta è stata aperta il presidente del Consiglio ha domandato la discussione immediata del rapporto del giudice istruttore che chiede l'autorizzazione a citare avanti al tribunale 55 deputati appartenenti al gruppo socialista della Duma.

Il presidente della Duma ha proposto di incaricare dell'esame del rapporto una Commissione.

Stolypine ha insistito per la discussione immediata.

Allora è cominciata la discussione.

Stolypine, che sembrava molto abbattuto ha pronunciato un breve discorso. Ha chiesto l'esclusione dei 55 deputati e l'autorizzazione per l'arresto immediato di 16 deputati tra cui Iseretchi, Alexinski, Dexaperidof ed Oslal.

Stolypine ha terminato dicendo che se la Duma rifiutasse l'autorizzazione per queste misure il Governo considererebbe il suo rifiuto come un rifiuto dell'Assemblea di lavorare con lui. Il Governo, ha detto, non vuole essere tenuto responsabile se i fatti lo hanno obbligato a prendere questi provvedimenti.

Indi ha presentato un voluminoso incartamento del procuratore della Corte d'appello di Pietroburgo, Kamyshanski, che prova che 55 deputati socialisti della Duma hanno formato un'associazione militante rivoluzionaria allo scopo di sovvertire l'esercito e di sbalzare lo Czar dal trono per stabilire una Repubblica democratica. Sedici dei deputati ai quali l'incartamento si riferisce sono imputati come istigatori del movimento. Perciò si ritiene indispensabile il loro arresto.

Anche il ministro della giustizia ha preso la parola, sostenendo la richiesta del Governo.

Durante la seduta i socialisti democratici ed i polacchi si sono pronunciati contro la domanda del Governo.

La maggior parte dei cadetti si è mostrata favorevole, una piccola minoranza contraria. Questa minoranza ha dichiarato di voler uscire dal partito.

La seduta è stata sospesa.

Il palazzo della Tauride è circondato da un forte contingente di truppa, gendarmeria e polizia. A nessuno è permesso fermarsi nei dintorni del palazzo. Gli agenti invitano tutti a circolare.

La situazione viene considerata generalmente criticissima.

Si dice che nel caso che la Duma respingesse la domanda del Governo, il presidente del Consiglio leggerebbe un *ukase* di scioglimento della Duma.

PIETROBURGO, 14. — Dopo la sospensione di due ore la seduta della Duma è ripresa alle 9 della sera.

Il presidente del Consiglio, Stolypine, dichiara che occorre che la Duma decida immediatamente sulla questione da lui posta. Se la Duma rifiuta di fare arrestare all'istante i sedici deputati accusati, il Governo crede che la Camera non voglia più lavorare con lui.

Il Governo declina ogni responsabilità per la sicurezza dello Stato, se gli accusati non saranno arrestati immediatamente.

I cadetti hanno chiesto di rinviare la proposta del Governo ad una Commissione.

La Destra e gli ottobristi si sono opposti. La discussione è stata tempestosa.

Si è rivolto ai socialisti il rimprovero di tradire la patria e di compiere altri delitti.

La proposta dei cadetti è stata approvata.

Gli altri partiti si sono rifiutati di concorrere alla composizione della Commissione, che così risulterà composta di 22 cadetti e membri della Sinistra. Per tal fatto si prevede che la proposta del Governo sarà respinta.

In questo caso è probabile che la Duma sia sciolta.

Alle 11.30 della sera la elezione della Commissione non era ancora finita. Il palazzo della Tauride è sempre circondato da cosacchi.

Si assicura che il Ministero è solidale e che la sua posizione non è scossa. Si assicura pure che una nuova legge elettorale sarà

pubblicata sulla base del censo o dell'istruzione e che essa restringerà i diritti degli israeliti e dei popoli della frontiera.

Questi avvenimenti inattesi provocano grande impressione nella città, ma si crede improbabile che scoppino disordini.

PIETROBURGO, 14. — La seduta della Duma è finita tranquillamente coll'approvazione della proposta della nomina della Commissione speciale incaricata di riferire entro 24 ore.

SAN PAOLO (Minnesota), 14. — Il ministro della guerra, Taft, mentre assisteva ad una rivista delle truppe a Fort Snelling, colto da improvviso malore, caddo privo di sensi.

I medici ritengono si tratti di un caso di intossicazione per ptomaine.

BELGRADO, 14. — *Scupstina*. — Si legge il decreto Reale relativo alla nomina del nuovo Gabinetto.

Il capo del partito dei giovani radicali dichiara che il partito stesso abbandona l'ostruzionismo, sperando che il nuovo Ministero ristabilirà la legalità nel paese.

Indi i giovani radicali, volendo manifestare il loro sdegno verso Pasic, abbandonano l'aula per la seduta odierna.

Si leggono interpellanze e poscia la seduta è tolta.

PIETROBURGO, 15. — I deputati processabili per motivi veramente accertati sono sedici. Gli altri trentanove, soltanto sospettati, dovrebbero essere esclusi dalla Duma non definitivamente, ma finchè l'inchiesta non ne abbia provato l'innocenza, perchè non potrebbero prendere parte ai lavori dell'assemblea, mentre si sta facendo un'istruttoria giudiziaria contro di essi.

L'AJA, 15. — La città è imbandierata ed animata.

Davanti al Ministero degli esteri, sulla grande piazza, si vede una lunga fila di vetture di diplomatici che si recano a presentare le credenziali ed a firmare il protocollo, poichè non tutti poterono compiere ieri tale formalità.

Il numero degli equipaggi che circolano nella città è grandissimo. Per evitare inconvenienti, nelle vicinanze del Binnenhof è stata sospesa la circolazione di alcuni trams.

Benchè i negozi siano aperti, la città ha un aspetto domenicale. A mezzogiorno è cessato il lavoro negli stabilimenti industriali più importanti; molta gente è arrivata da Amsterdam, da Rotterdam e da Haarlem. Evidentemente l'interesse della popolazione olandese verso la Conferenza è venuto crescendo negli ultimi giorni.

I diplomatici, i giornalisti ed i pacifisti qui venuti sono accolti ovunque con squisita cortesia e con grandissima simpatia.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 14 giugno 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	757.57.
Umidità relativa a mezzodì	57.
Vento a mezzodì	E.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 24 2.
	minimo 17 2.
Pioggia in 24 ore	—

14 giugno 1907.

In Europa: pressione massima di 770 sul golfo di Guascogna, minima di 758 sul mar ligure e Russia meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso intorno a 1 mm.; temperatura diminuita; piogge e temporali al nord, centro e Sardegna.

Barometro: minimo a 758 sul mar ligure, massimo a 761 in Sicilia.

Probabilità: venti moderati tra nord e ponente; cielo in gran parte nuvoloso; pioggiarelle sparse e qualche temporale; mare qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 14 giugno 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	coperto	agitato	21 2	14 0
Genova	coperto	legg. mosso	22 2	18 0
Spezia	piovoso	legg. mosso	25 0	18 2
Cuneo	piovoso	—	19 8	13 1
Torino	piovoso	—	17 9	15 0
Alessandria	3/4 coperto	—	25 0	17 6
Novara	piovoso	—	23 2	16 0
Domodossola	piovoso	—	17 9	13 8
Pavia	piovoso	—	27 0	18 2
Milano	piovoso	—	28 0	17 6
Como	piovoso	—	24 0	16 0
Sondrio	piovoso	—	24 4	14 3
Bergamo	piovoso	—	22 9	16 0
Brescia	coperto	—	28 0	20 0
Cremona	coperto	—	26 4	17 5
Mantova	3/4 coperto	—	27 1	18 0
Verona	3/4 coperto	—	26 8	18 8
Belluno	3/4 coperto	—	24 2	16 0
Udine	3/4 coperto	—	26 7	16 7
Treviso	1/2 coperto	—	26 9	18 3
Venezia	1/2 coperto	legg. mosso	26 5	19 6
Padova	coperto	—	27 2	18 7
Rovigo	coperto	—	27 0	17 8
Piacenza	1/4 coperto	—	24 9	17 9
Parma	coperto	—	25 8	17 2
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	25 8	18 0
Modena	3/4 coperto	—	26 1	17 5
Ferrara	3/4 coperto	—	27 8	18 6
Bologna	coperto	—	27 0	19 4
Ravenna	coperto	—	22 9	16 7
Forlì	coperto	—	26 6	16 6
Pesaro	coperto	calmo	23 9	18 5
Ancona	3/4 coperto	calmo	30 0	17 2
Urbino	coperto	—	25 4	17 3
Macerata	1/4 coperto	—	28 0	21 0
Ascoli Piceno	coperto	—	29 5	18 8
Perugia	coperto	—	26 1	14 6
Camerino	coperto	—	25 3	16 2
Lucca	piovoso	—	26 2	16 5
Pisa	piovoso	—	26 0	15 8
Livorno	coperto	mosso	25 7	15 7
Firenze	coperto	—	26 0	17 0
Arezzo	coperto	—	26 7	15 5
Siena	coperto	—	25 6	13 5
Grosseto	—	—	—	—
Roma	coperto	—	29 4	17 2
Teramo	coperto	—	30 5	20 0
Chieti	coperto	—	27 4	15 6
Aquila	coperto	—	25 8	15 8
Agnone	3/4 coperto	—	25 8	15 9
Foggia	1/4 coperto	—	35 0	20 0
Bari	sereno	calmo	26 0	20 0
Lecce	sereno	—	33 8	20 9
Caserta	coperto	—	31 5	17 4
Napoli	3/4 coperto	calmo	28 7	20 0
Benevento	3/4 coperto	—	30 0	16 8
Avellino	3/4 coperto	—	36 2	14 8
Caggiano	1/2 coperto	—	25 6	17 4
Potenza	sereno	—	26 0	16 7
Cosenza	sereno	—	32 8	19 0
Tiriolo	nebbioso	—	25 5	11 [illegible]
Reggio Calabria	sereno	calmo	29 6	[illegible]
Trapani	coperto	legg. mosso	29 6	[illegible]
Palermo	coperto	mosso	30 6	[illegible]
Porto Empedocle	3/4 coperto	legg. mosso	2[illegible]	[illegible]
Caltanissetta	sereno	—	[illegible]	[illegible]
Messina	1/4 coperto	calmo	[illegible]	[illegible]
Catania	1/4 coperto	calmo	[illegible]	[illegible]
Siracusa	1/4 coperto	calmo	[illegible]	[illegible]
Cagliari	coperto	mosso	[illegible]	[illegible]
Sassari	piovoso	—	[illegible]	[illegible]

Direttore G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate Raffaele Tumino, *gerente*.